

96

SENATO DEL REGNO

Sessione 1887-88

Progetto di Legge presentato nella tornata del 14 Giugno 1888
dal Ministro di Grazia e Giustizia Fanzulli

OGGETTO

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale
per il Regno d'Italia

Commissione nominata dal Senato nella seduta pubb. del 18 giugno 1888
Commissari nominati dagli Uffici per l'esame de medesima

Ufficio 1º Sen.

Auriti, Calenda, Canonio, Costa,
Errante, Cula, Majorana, Manfredi
Paoli, Pessina, Puccioni, Vigliani,
Bargoni, Deodati, Ghiglioni.

" 2º "

" 3º "

" 4º "

" 5º "

Relatore Sen. Pessina - Canonio

" " Costa - Puccioni

Adottat nella tornata del 17 Novembre 1888

N. 96.

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88.

Il Presidente sottoscritto attesta che la Camera nella seduta del 9 Giugno 1888 ha approvato il progetto di legge del tenore seguente:

Facoltà al governo di pubbliuone il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia

Articolo 1^o.

Il governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del parlamento, ravisserà necessarie per emendarne le disposizioni e conciliare tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.

Articolo 2^o.

Il governo del Re è pure autorizzato a fare per regio Decreto le disposizioni transitorie e le altre che faranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Articolo 3^o.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Articolo 4^o.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con

regno decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo mo-
dificato per le provincie napoletane con Decreto du-
cale numero 1861 del 27 febbraio 1861, ed il Codice penale per
le Province toscane approvato con Decreto governativo
del 20 giugno 1855, ora rigente nel regno; e rimar-
ranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in
questo stesso territorio ed Codice Stato. Questo Gi-
ustiziaro non si applica nelle leggi sulla stampa,
tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del Re. editto
26 marzo 1848 n. 675 e per i contratti sociali. Della
legge 1 dicembre 1860 n. 62 per le province napoleta-
ne e della legge 17 dicembre 1860 n. 12 per le provincie
siciliane, vi prosci di interrompere sostituirsi le Gi-
ustiziarie corrispondenti. Del nuovo Codice penale,
lo stesso codice varrà buono per l'intervallo di 3 delle
entrate leggi sulla stampa, ed quando arrivato, pre-
sto, costituirà ad essere un nuovo limitatamente
ai reitti che rimanessero tuttavia regolati dalla stessa
di leggi.

S. Bianchi eri'

Ministro della Repubblica

atto d'apertura per la votazione
composizione,
1^o luglio 1888.
Pezza.

ASCR

Archivio storico del Senato della Repubblica

N° 96.

A.S.R.
CODICE PENALE

Archivio storico del Senato della Repubblica

ERRATA-CORRIGE

TESTO DEL PROGETTO (VOLUME III)

<i>Art.</i>	<i>Linea</i>	<i>Invece di</i>	<i>dove dire</i>
77	6	381 a 400, 402	381 a 402
»	10	237 a 254	237 a 245
»	11	392 a 394	392 a 396
197	1	considera le qualita	considera la qualita
198	2	o di mezzi	o dei mezzi
270	2	se non è concorso	ancorchè non sia concorso
307	1	nei due precedenti articoli	nei precedenti articoli
330	3	od il minore sottoposti	od il minore sottoposto
350	3	della sua nascita	dalla sua nascita
365	7	il medico ed il chirurgo	il medico od il chirurgo
368	10	della sua nascita	dalla sua nascita
407	1	articolo precedente	articolo 405
410	5	o del danno	od il danno

CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE

1. Nessuna azione od omissione è reato se non per espressa disposizione della legge penale.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, al tempo in cui fu commesso, la legge non considerava reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera tra i reati; e, se ha avuto luogo condanna, ne cessano di diritto l'esecuzione e gli effetti.

Se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza.

Quando si sostituisce la pena più mite per ispecie, la medesima non può essere applicata per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza.

La legge posteriore più mite si applica altresì quanto agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

3. Chiunque commette un reato nel territorio del regno è punito secondo le leggi italiane.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia già stato giudicato all'estero.

Lo straniero, che è già stato giudicato all'estero, può essere giudicato nel regno.

Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena già scontata.

4. Nessuno può essere punito per reati commessi fuori del territorio del regno, se non nei casi espressamente determinati dalla legge

5. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di titoli di debito pubblico, o di carte di pubblico credito, che importi una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, è giudicato e punito secondo le leggi italiane.

Può essere giudicato e punito secondo le leggi italiane, ancorchè sia già stato giudicato nel paese in cui ha commesso il delitto; ma in tal caso si tiene conto della pena già scontata.

6. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, è giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi.

Se il delitto importa una pena restrittiva di minore durata, non si procede che a querela della parte lesa o a richiesta del Governo estero.

Se il cittadino, qualunque sia il delitto commesso, ha riportato all'estero una condanna che per le leggi italiane produrrebbe l'interdizione dai pubblici uffici od altra incapacità, come pena o come effetto di condanna penale, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, può dichiarare che la sentenza pronunciata all'estero produce nel regno l'interdizione o le incapacità suindicate; salvo al condannato il diritto di richiedere, in questo caso, la rinnovazione del giudizio seguito all'estero.

7. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 5, commette in territorio estero, a danno di un cittadino o dello Stato ita-

liano, un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, è giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi; e, se il delitto importa una pena di minore durata, si procede soltanto a querela della parte lesa.

Lo straniero può altresì essere giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della più mite tra le due leggi, per ogni delitto commesso all'estero a danno di uno straniero, che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, purchè concorrono le seguenti condizioni:

1.^o che il delitto sia tra quelli rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, ovvero sia tra quelli contro il diritto delle genti, o contro la persona, la proprietà, la fede pubblica, il buon costume o l'ordine delle famiglie, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta;

2.^o che non sia stata accettata la estradizione del colpevole dal Governo del luogo nel quale ha commesso il delitto, nè da quello della sua patria.

Non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; e, ove sia stato giudicato e condannato, può espellerlo dopo scontata la pena.

8. Salvo quanto dispone il secondo capoverso dell'articolo 6, non si procede a giudizio nei casi indicati negli articoli 6 e 7:

1.^o se, giusta l'una o l'altra legge, l'azione penale è estinta;

2.^o se trattasi di delitto per il quale, giusta il primo capoverso dell'articolo 9, non sia ammessa l'estradizione;

3.^o se l'imputato giudicato in paese estero è stato definitivamente prosciolto, ovvero, se condannato, ha scontato la pena o la condanna è estinta. Se non ha scontato interamente la pena, può rinnovarsi il giudizio; e in caso di condanna si tiene conto della parte di pena già scontata.

Nei casi indicati negli articoli 6 e 7 e nel numero 3^o del presente articolo, dovendosi applicare la pena più mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non sia ammessa dalla legge italiana, è surrogata una delle pene ammesse che non sia più grave, e che a quella più si avvicini.

9. È vietata l'estradizione del cittadino italiano ad un Governo estero.

L'estradizione dello straniero non è mai ammessa per i reati politici, nè per i reati a questi connessi.

L'estradizione dello straniero non può essere nè offerta, nè consentita se non per ordine del Governo del Re, e previa sentenza conforme dell'Autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione lo straniero dimora.

Tuttavia, in seguito a domanda di estradizione, l'Autorità competente può ordinare l'arresto provvisorio dello straniero.

TITOLO II.

D E L L E P E N E

10. Le pene stabilite per i delitti sono :

- 1.^o l'ergastolo;
- 2.^o la reclusione;
- 3.^o la detenzione;
- 4.^o il confino;
- 5.^o l'esilio locale;
- 6.^o l'interdizione dai pubblici uffici;
- 7.^o la multa.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono .

- 1.^o l'arresto ;
- 2.^o l'ammenda ;
- 3.^o la sospensione dall'esercizio di una professione od arte.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'esilio locale e l'arresto.

11. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro.

Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona condotta, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua, al lavoro in comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.

12. La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni.

Se non eccede un anno, si sconta in un carcere giudiziario con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare continua per tutta la durata della pena, computandosi due giorni di segregazione per tre giorni di pena.

Se eccede un anno, si sconta in una *casa di forza*: con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'in-

teria durata della pena, purchè non sia minore di sei mesi nè maggiore di tre anni; con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il resto della pena; e sempre con l'obbligo del lavoro.

13. Il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di cinque anni, il quale, durante metà della pena, abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontarne il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale, od anche a lavorare in opere pubbliche o di altra natura, sotto la vigilanza della pubblica Amministrazione. In questo caso, si ha cura che il condannato rimanga separato dagli operai liberi.

Se il condannato non persevera nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata a norma dei regolamenti.

14. La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.

Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.

15. Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la metà, se si tratta della detenzione, e dato prove di emendamento, può essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, che in niun caso può eccedere tre anni.

La liberazione condizionale non può concedersi:

1.^o a chi sia stato condannato per taluno tra i delitti indicati negli articoli 239 e 385 a 389;

2.^o a colui che, avendo commesso un delitto per cui è stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'articolo 56, condannato alla reclusione per trent'anni;

3.^o al recidivo in taluno fra i delitti indicati negli articoli 345 a 349 e 383;

4.^o al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia condannato a pena eccedente i cinque anni;

5.^o allo straniero.

a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui è stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

20. La pena dell'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di stare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, lontano, almeno venti chilometri, tanto dal Comune in cui è stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza. Il giudice può anche vietargli nella sentenza di recarsi in paese estero, o di dimorare in determinati Comuni.

21. Quando il condannato trasgredisce gli obblighi stabiliti nei due articoli precedenti, le pene del confino e dell'esilio locale sono convertite in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di esse.

22. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire dieci, nè maggiore di lire diecimila.

In caso di mancato pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del prechetto, ove consti della insolvibilità del condannato, la multa si converte di diritto nella detenzione, col ragguallo di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena surrogata, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nel precedente capoverso.

La detenzione surrogata alla multa non può mai eccedere la durata di un anno.

Alla detenzione può, in questo caso, essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune, col ragguallo di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

23. La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni, e si sconta in case all'uopo destinate, con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro. Può farsi anche scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Se la pena dell'arresto da scontare non eccede un mese, il giudice, secondo le circostanze del fatto, può disporre che il condannato non recidivo sconti la pena nella propria abitazione. In caso di trasgressione, la intera pena dell'arresto si sconta nei modi ordinarii.

24. La legge determina i casi nei quali la pena dell'arresto può essere scontata in una casa di lavoro, od anche mediante la esecuzione di opere di pubblica utilità.

Se il condannato non si presenta per scontare la pena, ovvero rifiuta di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinarii.

25. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira, nè maggiore di lire duemila.

In caso di mancato pagamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 22; ma all'ammenda è surrogato l'arresto in luogo della detenzione.

26. La sospensione dall'esercizio di una professione od arte si estende da tre giorni a due anni.

27. Alla detenzione ed all'arresto non eccedenti un mese, al confino e all'esilio locale non eccedenti tre mesi ed alla pena pecuniaria non superiore a lire trecento può essere surrogata, ove il colpevole non abbia riportato alcuna condanna nei cinque anni anteriori al commesso reato, una riprenzione giudiziale.

La riprenzione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari circostanze della persona e del fatto, che il giudice rivolge, in pubblica udienza, al colpevole, sui precetti della legge violata e sulle conseguenze del reato commesso.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per subire la riprenzione, o non la riceve con rispetto, è applicata la pena che sarebbe stata inflitta per il reato commesso.

28. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fideiussori idonei e solidali, di pagare una determinata somma a titolo di ammenda, qualora, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, ricadesse nel medesimo o in altro reato; salvo per questo l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

Spetta al giudice decidere sulla idoneità dei fideiussori.

La sentenza dispone che, ove il colpevole non assuma l'obbligo sudetto, o non presenti fideiussori idonei, alla riprenzione rimane sostituita di diritto la specie di pena stabilita per il reato commesso, nella durata o nell'ammontare determinato nella sentenza medesima.

29. La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza non può essere minore di un anno, né maggiore di tre; e consiste nell'obbligo fatto al condannato di dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dal termine stabilito nell'articolo 42, in qual luogo intenda fissare la propria residenza, e di adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformità alla legge. La stessa Autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza sino al massimo di tre anni.

La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato durante il tempo della vigilanza.

30. Il giudice non può aumentare, né diminuire, né commutare alcuna pena, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione della sua durata o del suo ammontare, l'aumento o la diminuzione non deve di necessità operarsi sul massimo o sul minimo della pena, ma su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono mai oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Se devesi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, cinque giorni o cinquanta lire, in luogo di essa si applica la riprensione giudiziale.

31. Le pene temporanee si applicano ad anni, a mesi ed a giorni. Un giorno di pena è di ventiquattro ore; un mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

TITOLO III.

DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI

32. La condanna alla pena dell'ergastolo e la condanna alla pena della reclusione per tempo eccedente cinque anni producono di diritto la interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna

alla pena della reclusione per tempo non minore di tre anni produce di diritto la interdizione temporanea dai pubblici uffici per un tempo pari a quello della reclusione.

La condanna alla pena dell'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare.

La privazione della patria podestà e dell'autorità maritale può essere applicata anche nella condanna alla pena della reclusione per tempo eccedente cinque anni.

33. Il condannato alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione per tempo eccedente cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

Il condannato alla pena della reclusione per anni trenta, surrogata a quella dell'ergastolo nel caso preveduto nell'articolo 56, è sottoposto di diritto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni.

34. La condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico o per l'esercizio del quale la legge richiede speciali condizioni di abilitazione, ovvero con abuso di una professione od arte per l'esercizio della quale si richieda una licenza dell'Autorità, produce di diritto la interdizione temporanea dall'ufficio o la sospensione dall'esercizio della professione od arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale che fu applicata o che sarebbe applicabile in caso d'insolvenza di una pena pecuniaria, ma non oltre il limite massimo della interdizione o della sospensione.

35. La condanna produce di diritto la confisca del corpo del reato, e delle cose proprie del condannato che hanno servito, o furono destinate a servire, come strumento per commetterlo.

Ove si tratti di cose, l'uso, il porto o la ritenzione delle quali costituisce reato, la loro confisca ha sempre luogo, ancorchè non vi sia condanna e le cose non appartengano all'imputato.

36. Ogni condanna penale ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni all'offeso o danneggiato.

37. Oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, il giudice, sull'istanza della parte lesa, le attribuisce, ove occorra, una somma determinata, a titolo di riparazione, per qualunque delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno.

38. Il condannato è tenuto alla rifusione delle spese del procedimento.

I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alle spese del procedimento ed alla riparazione pecuniaria.

I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono tenuti in solido alle sole spese che riguardano i reati per i quali furono condannati.

39. Nelle pene restrittive della libertà personale e nelle pecuniarie si computa la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Un giorno di carcerazione si computa per tre giorni di confino o di esilio locale; e rispetto alle pene pecuniarie si applica il ragguaglio stabilito nell'articolo 22.

40. Le pene dell'interdizione dai pubblici ufficii e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salve le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

Se taluna delle pene suaccennate è congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale, essa ha effetto di diritto mentre si sconta quest'ultima, ma la durata stabilita nella sentenza incomincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la condanna alla pena restrittiva è estinta.

41. Quando il condannato deve scontare più pene di specie diversa, comincia l'esecuzione dalla pena più grave secondo l'ordine stabilito dall'articolo 10, e, terminata questa, ha luogo l'esecuzione della pena meno grave.

Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione di pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata.

42. La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza comincia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena alla quale è stata aggiunta, od in cui la condanna è estinta.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, può sempre venir rivocata o limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione delle sentenze penali.

43. La sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel Comune dove è stata pronunciata ed in quello dove il delitto è stato commesso.

44. Particolari regolamenti, approvati con regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, inteso il parere del Consiglio di Stato, determinano le norme per il trattamento dei con-

dannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione ed all'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro ed alla sua mercede, durante i varii periodi della pena e secondo i diversi stabilimenti nei quali si possono scontare, come pure per il passaggio da uno ad altro modo di esecuzione, per la revocazione della liberazione condizionale, e per applicare le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 22 e nell'articolo 24.

Con regolamenti, approvati nello stesso modo, sono determinate le norme per il trattamento e l'educazione dei minorenni, e quelle per il trattamento e la cura degli adulti assegnati alle case di custodia.

TITOLO IV.

DELLA IMPUTABILITÀ, E DELLE CAUSE CHE LA ESCLUDONO O LA DIMINUISCONO

45. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.

46. Nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria.

Nei delitti, nessuno può essere punito per un fatto, ove dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua azione od omissione, tranne che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico.

Nelle contravvenzioni, non è ammessa la ricerca del fine che si è proposto chi le ha commesse.

47. Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti.

Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune, per rimanervi sino a che l'Autorità competente lo giudichi necessario.

48. Quando alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente è tale che, senza escludere l'imputabilità, la scema grandemente, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti :

1.^o in luogo dell'ergastolo, si applica la reclusione per tempo non minore di sei anni ;

2.^o in luogo della interdizione perpetua dai pubblici uffici, si applica l'interdizione temporanea ;

3.^o la pena temporanea restrittiva della libertà personale si applica nella durata da tre a dieci anni, ove la pena che si applicherebbe per il reato commesso fosse superiore a dodici anni; nella durata da uno a cinque anni, ove fosse superiore a sei e non a dodici anni; e negli altri casi in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

4.^o la pena pecuniaria si applica con la diminuzione della metà.

Il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di custodia.

49. Le disposizioni degli articoli 47, prima parte, e 48 si applicano anche a cclui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nelle condizioni prevedute in detti articoli per causa di ubbriachezza.

Nel caso indicato nell'articolo 48, se l'ubbriachezza era abituale, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione per tempo non minore di diciotto anni, e le altre pene si applicano diminuite soltanto di un terzo.

Non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza è stata contratta per facilitare l'esecuzione del reato o per procurarsi una scusa.

50. Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1.^o per disposizione della legge, o per ordine, che era tenuto ad eseguire, dell'Autorità competente;

2.^o per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta;

3.^o per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, cui non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Se ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità, l'autore del fatto è punito con la detenzione per tempo non minore di dieci anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia quella dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita dalla metà ai due terzi, restando sempre sostituita la detenzione alla reclusione.

Tuttavia, se l'eccesso è stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena.

51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione, ovvero nell'impeto di giusto ed intenso dolore, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso con le diminuzioni determinate nel primo capoverso dell'articolo precedente.

52. Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto nove anni.

53. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto nove anni, ma non ancora quattordici, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Tuttavia il giudice può ordinare che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero che sia consegnato ai parenti od a coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè vigilino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a lire mille.

Ove risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1.^o in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da sei a quindici anni;

2.^o le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3^o e 4^o dell'articolo 48.

Se la pena è restrittiva della libertà personale, il colpevole, che al tempo della condanna non ha ancora compiuto diciotto anni, la sconta in una casa di custodia, ancorchè sia stata surrogata ad una pena pecuniaria.

La pena dell'interdizione dai pubblici ufficii e la disposizione del primo capoverso dell'articolo 32 non sono applicate.

54. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, è punito secondo le norme seguenti:

1.^o se la pena stabilita per il reato commesso è l'ergastolo, si applica quella della reclusione da dodici a venti anni;

2.^o se la pena è di altra specie, si applica diminuita della metà.

Se la pena è restrittiva della libertà personale, può essere fatta scontare in una casa di custodia, qualora il condannato non abbia ancora compiuto diciotto anni.

La pena della interdizione dai pubblici ufficii e la disposizione del primo capoverso dell'articolo 32 non sono applicate se al tempo della condanna il colpevole è tuttora minore di diciotto anni.

55. Non si procede contro il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto gli anni quattordici.

Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, si applicano le disposizioni dell'articolo 53; e, nel caso della prima parte dell'articolo stesso, ove egli non abbia ancora compiuto diciotto anni, può essere rinchiuso in un istituto di educazione e correzione fino all'età di ventiquattro anni compiuti.

Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto diciotto anni ma non ancora ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; e, se aveva compiuto ventun anni in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venti a trent'anni, e le altre pene si applicano diminuite di un terzo.

56. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla pena dell'ergastolo è surrogata quella della reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

57. Quando una contravvenzione è commessa da persona subordinata all'altrui autorità, direzione o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si osservano le norme seguenti:

1.^o la pena si applica soltanto alla persona rivestita dell'autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione è stata commessa per suo ordine e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, a far osservare;

2.^o la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravvenzione, nel caso espresso al numero 1.^o, contro uno speciale precetto od avvertimento dell'Autorità;

3.^o la pena, oltre alla persona subordinata, si applica pure alla persona rivestita dell'autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento, qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.

TITOLO V.

DEL TENTATIVO

58. Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volontà non ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, è punito con la reclusione per tempo non minore di dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita dalla metà ai due terzi.

59. Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, se questa non è avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volontà, è punito con la reclusione da venti a trent'anni, ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita di un sesto.

60. Quando il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti d'esecuzione di un delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sé un reato.

61. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle contravvenzioni.

TITOLO VI.

DEL CONCORSO DI PIÙ PERSONE IN UNO STESSO REATO

62. Quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati dell'atto che lo costituisce soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma, se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi propri, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

63. È punito con la reclusione per non meno di dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita della metà, colui che ha avuto parte nel reato:

- 1.^o con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo;
- 2.^o col dare istruzioni, o col somministrare mezzi per eseguirlo;
- 3.^o col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto, ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito a precedente accordo.

La diminuzione di pena per il colpevole di taluno dei fatti preveduti nel presente articolo non ha luogo, se il reato senza il suo concorso non sarebbe stato commesso.

64. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, siano permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di taluno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne la ese-

cuazione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui hanno commesso il reato o vi hanno avuto parte.

65. Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato, e di coloro che le potevano prevedere come conseguenza diretta del reato concertato.

TITOLO VII.

DEL CONCORSO DI REATI E DI PENE

66. Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, una delle quali sia quella dell'ergastolo, si applica questa pena, aumentando da uno a cinque anni il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, e sino a dieci anni ove anche l'altro reato importi la pena dell'ergastolo.

67. Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena restrittiva della libertà personale diversa dall'ergastolo, si applica la pena stabilita per il delitto più grave, con un aumento pari al terzo della durata complessiva delle altre pene, purchè non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e la detenzione, e cinque anni per il confino e l'esilio locale.

Se fra i delitti concorrenti taluni importano la pena della reclusione ed altri quella della detenzione, ovvero taluni la pena del confino ed altri quella dell'esilio locale, la disposizione precedente si applica come se tutti importassero rispettivamente quella delle due pene che deve applicarsi per maggiore durata.

68. Al colpevole di due delitti, uno dei quali importi la pena della reclusione o della detenzione e l'altro quella del confino o dell'esilio locale, si applica la pena della reclusione o della detenzione, ed anche la pena del confino o dell'esilio, ridotta questa di un terzo.

Se più sono i delitti che importano la pena della reclusione o della detenzione, ovvero più quelli che importano la pena del confino o dell'esilio locale, si applicano altresì le disposizioni dell'articolo precedente.

69. Al colpevole di uno o più delitti e di una o più contravvenzioni, che importino la pena dell'arresto, si applica la pena che risulta

per il concorso di più delitti, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, con un aumento pari al sesto della durata complessiva dell'arresto dovuto per le contravvenzioni.

70. Al colpevole di più contravvenzioni che importino la pena dell'arresto, si applica la pena stabilita per il reato più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si eccedano mai tre anni.

71. Le pene dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte stabilite per ciascun reato sono sempre applicate tutte, purchè nella durata non si ecceda mai il doppio del limite massimo fissato per ciascuna di esse.

Sono del pari applicate le confische speciali e le pene pecuniarie stabilite per ciascun reato, purchè non si ecceda mai per queste ultime la somma di lire quindicimila nei delitti e di lire tremila nelle contravvenzioni.

In caso di conversione di una pena pecunaria in una pena restrittiva, della libertà personale, la durata di questa non può mai eccedere diciotto mesi.

72. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna si debba giudicare la stessa persona per altro reato commesso prima della condanna.

73. Il colpevole di un fatto il quale costituisce più titoli di reato soggiace alla pena stabilita per il reato di titolo più grave.

74. Più violazioni della stessa disposizione di legge penale, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, si considerano per un solo reato; ma in questo caso la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO VIII.

DELLA RECIDIVA

75. Chiunque, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commette, entro il termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

1.^o se la pena incorsa per il nuovo reato è la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata della metà;

ed ove per legge la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, la pena è aumentata di un terzo;

2.^o se la pena incorsa per il nuovo reato è diversa dalla reclusione, essa è aumentata di un terzo ove sia inferiore a trenta mesi, e di un sesto negli altri casi.

76. Chiunque, dopo essere stato più volte condannato con sentenze irrevocabili a pene restrittive della libertà personale, eccedenti ciascuna volta tre mesi, commette, entro il termine indicato nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della sua durata, ove sia inferiore a trenta mesi, e ad un terzo negli altri casi, purchè non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e la detenzione.

Se la nuova pena incorsa è la reclusione, si applica anche in questo caso la segregazione cellulare continua nella misura stabilita dal precedente articolo.

77. Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non solo quelli ond'è violata una stessa disposizione di legge, ma anche quelli indicati negli articoli del codice rispettivamente riuniti sotto le lettere seguenti:

- a) articoli 159 a 164, 194, 246 a 250, 304, 305, 306, 347, numero 5°, 354 numero 1°, 381 a 400, 402;
- b) articoli 141 a 144, 149, 150, 156 a 158, 179 a 182, 345 a 351, 353 a 355, 362 a 365;
- c) articoli 101 a 134;
- d) articoli 135 a 140, 145 a 148, 153, 166 a 193, 237 a 254;
- e) articoli 202 a 210, 246 a 287, 392 a 394;
- f) articoli 288 a 309;
- g) articoli 314 a 331.

78. Le condanne pronunciate dai tribunali stranieri non hanno effetto per l'applicazione degli articoli precedenti.

79. Il condannato alla pena dell'ergastolo, il quale commette, dopo la condanna, un altro delitto, soggiace ad un aumento del termine stabilito dal capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, il quale si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto importa la pena dell'ergastolo, e si estende da uno a dieci anni, se il nuovo delitto importa la pena della reclusione o della detenzione superiore ad un anno.

TITOLO IX.

DELL' ESTINZIONE DELL' AZIONE PENALE
E DELLE CONDANNE PENALI

80. La morte dell'imputato e l'amnistia estinguono l'azione penale, ma non pregiudicano l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

81. La morte del condannato non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del procedimento, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, pronunciate con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

82. L'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

83. L'indulto generale o la grazia speciale, che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'articolo 32, purchè non siano congiunte per legge alla pena surrogata; non fa cessare la interdizione, sia perpetua sia temporanea, dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di una professione od arte, salvo il caso di espressa indicazione nel decreto d'indulto o di grazia.

84. La remissione della parte lesa estingue l'azione penale rispetto a quei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte.

La remissione a favore di uno degli imputati non giova agli altri, salvi i casi speciali determinati dalla legge.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

La remissione della parte lesa estingue anche l'azione civile, quando non se ne sia fatta espressa riserva.

85. La remissione della parte lesa fa cessare l'esecuzione della condanna penale nei soli casi stabiliti dalla legge.

86. L'amnistia, la remissione della parte lesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed il risarcimento dei danni ammessi nella sentenza.

87. La prescrizione, salvi i casi per i quali la legge dispone altrimenti, estingue l'azione penale:

1.^o in venti anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'ergastolo;

2.^o in quindici anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione non minore di venti anni;

3.^o in dieci anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione da più di cinque a meno di venti anni, o della detenzione eccedente cinque anni, o della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

4.^o in cinque anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena della reclusione o della detenzione non eccedente cinque anni, ovvero la pena del confino, o dell'esilio locale, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa;

5.^o in tre anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'arresto eccedente un mese, o dell'ammenda eccedente lire trecento;

6.^o in un anno, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dell'esercizio di una professione od arte.

88. La prescrizione comincia, per i reati consumati, dal giorno della consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui cessò la continuazione o la permanenza del fatto.

Se l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta una questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

89. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronuncia della condanna in contradittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è imputato; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 87.

Se la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui è comin-

ciata la prescrizione, giusta l'articolo 88, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione.

90. Quando risulti che ad un condannato, sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, sarebbe applicabile una pena inferiore a quella inflittagli con la sentenza precedente, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

91. Le sentenze di condanna si prescrivono:

1.^o in trent'anni, se è stata pronunciata la pena dell'ergastolo;

2.^o in vent'anni, se è stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione eccedente cinque anni;

3.^o in dieci anni, se è stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione non eccedente cinque anni; ovvero la pena del confino, o dell'esilio locale, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, o della multa;

4.^o in sei anni, se è stata pronunciata la pena dell'arresto eccedente un mese o quella dell'ammenda eccedente lire trecento;

5.^o in due anni, se è stata pronunciata la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero altra delle pene stabilite per le contravvenzioni.

Nel caso di condanna a più specie di pene, il termine a prescriverla è quello stabilito per la pena più grave.

92. La prescrizione della condanna comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

Qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive la interrompe altresì l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se durante il suo corso il condannato commette un reato della stessa indole.

93. La prescrizione della condanna non fa cessare la interdizione dai pubblici ufficii, nè la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.

94. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e delle condanne penali si computa a norma dell'articolo 31.

La prescrizione dell'azione penale e delle condanne penali è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare.

95. Quando la condanna è prescritta, ovvero la pena è condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia, che non abbia altri-menti disposto, il condannato all'ergastolo od alla reclusione eccedente cinque anni è di diritto sottoposto per tre anni alla vigilanza spe-ciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

96. La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Se la interdizione era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale abbia dato prove di emendamento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena è stata scontata o la condanna è rimasta estinta per indulto o per grazia.

Se la interdizione non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio ri-spetto ai condannati recidivi.

La riabilitazione è concessa nei modi stabiliti dalla legge, e pro-duce il suo effetto secondo le norme in essa determinate.

97. Quando la legge non dispone altrimenti, nelle contravvenzioni che importino la sola pena dell'ammenda non eccedente lire cento, l'imputato può far cessare il corso dall'azione penale se prova, prima dell'apertura del dibattimento, di avere volontariamente pagato una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

98. L'azione civile, sia per il risarcimento dei danni, sia per le re-stituzioni e per la rivendicazione del corpo del reato e delle cose prove-nienti dal reato stesso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

99. La condanna civile pronunciata in giudizio penale si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

100. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia.

LIBRO SECONDO.

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I.

Dei delitti contro la Patria.

101. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.

102 Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione o con la detenzione non minore di diciotto anni.

Se il colpevole aveva perduto la cittadinanza, si applica la stessa pena da tre a dodici anni.

103. Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico, in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da dodici a venti anni; e, se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

104. Chiunque, anche indirettamente, rivela segreti politici o riguardanti il materiale da guerra, le fortificazioni o le operazioni militari, ovvero comunica o pubblica documenti che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato, o disegni o piani del materiale, delle fortificazioni o delle operazioni suddette, ovvero ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da trenta mesi a cinque anni e con multa superiore a lire duemila.

La pena è:

1.^o della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non minore di lire quattromila, se i segreti sono rivelati o i documenti comunicati, o ne è altrimenti agevolata la cognizione ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2.^o della reclusione o della detenzione da cinque a dieci anni e della multa non minore di lire cinquemila, se i segreti sono rivelati o i documenti comunicati, o ne è altrimenti agevolata la cognizione ad uno Stato nemico, ovvero se il fatto ha contribuito a turbare le relazioni amichevoli dello Stato italiano con qualche Governo estero.

Se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti, od in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, ovvero ne è venuto a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti, la pena è aumentata di un terzo.

105. Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito colui che ha ottenuto la rivelazione dei segreti ovvero la comunicazione dei documenti o ne ha altrimenti ottenuto cognizione.

106. Quando alcuno dei segreti o documenti indicati nell'articolo 104 è stato rivelato, comunicato o altrimenti conosciuto per effetto della negligenza od imprudenza di chi ne era ufficialmente istruito o in possesso, questi è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi o col confino non minore di un anno e con multa sino a lire mille.

107. Chiunque s'introduce clandestinamente o con falso nome o falsa divisa in una nave dello Stato, ovvero in forti, arsenali od altri stabilimenti militari, l'accesso dei quali sia vietato al pubblico, e chiunque rileva piani di fortificazioni, di strade militari o di altre opere militari, è punito con la reclusione o la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a tremila.

108. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al suo mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o la detenzione da sei a dodici anni.

109. Le pene stabilite negli articoli 103 e seguenti si applicano anche se i delitti sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano per fine di guerra.

110. Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne è seguita, con la stessa pena non minore di sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

111. Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato nemico, è punito con la multa da lire cento a tremila.

CAPO II.

Dei delitti contro i Poteri dello Stato.

112. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena se il fatto è diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza.

113. È punito con la detenzione non minore di dodici anni chiunque commette azioni dirette:

1.^o ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovrainità;

2.^o ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

3.^o a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono.

114. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, arruola od arma cittadini nello Stato italiano, allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 103, con la reclusione o la detenzione da uno a quattro anni.

115. Chiunque commette azioni dirette a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha promossa o diretta, è punito con la detenzione non minore di diciotto anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena da tre a quindici anni.

116. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli

indicati negli articoli 101, 112, 113 e 115, è punito con la detenzione da sei a dieci anni.

117. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 112, con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa è fatta alle altre persone indicate nell'articolo 112, il colpevole è punito con la detenzione da sei a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa è commessa pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

118. Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa è commessa al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione non è minore di sei mesi e la multa non minore di lire trecento.

119. L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 117, e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 118.

120. Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille.

121. Chiunque pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilité è punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa sino a lire mille.

122. Per ogni delitto commesso contro le persone della famiglia Reale non indicate nell'articolo 112, la pena ordinaria è aumentata di un sesto.

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

Dei delitti contro i Capi di Governi esteri ed i loro rappresentanti.

123. Chiunque, nel territorio dello Stato, commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale di un principe regnante

o di un Capo di uno Stato estero, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da sei a diciotto anni.

124. Chiunque pubblicamente offende un principe regnante od un Capo di uno Stato estero è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire trecento a tremila.

L'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.

125. Chiunque toglie, distrugge, sfregia o lacera il pubblico emblema o la bandiera di uno Stato estero, per recare offesa allo Stato medesimo, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di un anno.

Per l'esercizio dell'azione penale si applica il capoverso dell'articolo precedente.

126. Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato per causa delle loro funzioni.

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla richiesta della parte lesa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

127. Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115, forma bande armate, ed esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte delle dette bande sono puniti con la detenzione da sei a dieci anni.

128. Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 63, presta ricovero, viveri od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da uno a cinque anni.

129. Sono esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1.^o coloro che, prima della intimazione dell'Autorità o della Forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disiolto le bande, od hanno

impedito che le bande commetessero i delitti per i quali erano state formate;

2.^o coloro che, non avendo partecipato alla formazione, all'organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

L'esenzione non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso un reato qualunque non preveduto nel presente titolo che importi una pena restrittiva superiore a sei mesi.

130. Chiunque è concorso nella risoluzione concertata e conchiusa fra più persone di commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113, 115 e 123 è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite da un terzo alla metà.

Va esente da pena colui che desiste dalla risoluzione prima che sia stata commessa un'azione diretta alla esecuzione del delitto e che siasi iniziato procedimento.

131. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 62 e 63, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113 e 115 è punito, pel solo fatto dell'eccitamento, con la detenzione da dodici a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

132. Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, commette altri delitti che importino pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni è punito secondo le disposizioni del titolo VII del primo libro aumentata la pena di un sesto.

133. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure a colui che, nello scopo di commettere i delitti preveduti in questo titolo, ha invaso edifici pubblici o privati, od ha tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè tali fatti importino una pena restrittiva non eccedente cinque anni.

134. Alla pena della detenzione eccedente cinque anni, stabilita in questo titolo, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza sino a tre anni.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA

CAPO I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

135. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto od in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito, quando il fatto non costituisca un delitto più grave o non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena della detenzione è da uno a cinque anni.

CAPO II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

136. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o ceremonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'esilio locale da sei mesi ad un anno, e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto è accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

137. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno, o con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

138. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio al ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa di esse, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Per ogni altro delitto più grave commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa di esse, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

139. Chiunque, nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da quattro mesi ad un anno e con multa sino a lire cinquecento.

140. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine d'ingiuria, di superstizione, o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo disepellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o senza autorizzazione disepellisce un cadavere umano è punito con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire trecento.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

141. Chiunque riduce una persona in ischiaiutù o in altra condizione analoga è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quindici a venti anni.

142. Chiunque illegittimamente priva taluno della libertà individuale è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, ha usato minacce, sevizie od artifizi fraudolenti, ovvero se lo ha commesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, od ha consegnata la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre ad otto anni e della multa da cinquecento a tremila lire.

Se lo ha commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale per causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivò grave danno nella persona, nella salute o nelle sostanze dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

143. Il pubblico ufficiale od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, il quale, con abuso delle sue funzioni, ovvero

senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva taluno della sua libertà individuale è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni; e, se nel fatto concorre alcuna delle circostanze indicate nei capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

144. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae o ingiustamente ritiene, col consenso di essa, una persona che non ha compiuto gli anni quindici, ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona ritenuta o sottratta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici, sono applicate le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

145. Il pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, ordina od eseguisce una perquisizione personale è punito con la detenzione sino a sei mesi.

146. Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, è punito con la detenzione sino ad un anno.

147. Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con multa sino a lire millecinquecento.

148. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, ovvero che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, o rigori non autorizzati dai regolamenti, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

149. Chiunque illegittimamente usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un anno e con multa sino a lire millecinquecento; e, se ha raggiunto l'intento, la reclusione non può essere minore di tre mesi, nè la multa di lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia è stata fatta a mano armata, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, la

pena della reclusione è da due a cinque anni, ma non minore di tre anni se è stato ottenuto l'intento. Può sempre aggiungersi la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

150. Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia a taluno un grave danno di qualsiasi natura è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia è stata fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno; e può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia e per ogni altra violenza personale che non costituiscia delitto più grave, la pena è della multa sino a lire cento, e si procede a querela di parte.

151. Quando il pubblico ufficiale nel commettere alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti abbia agito per un fine privato, nel caso dell'articolo 147 la multa è da lire cento a duemila e negli altri casi alla detenzione è sostituita la reclusione.

CAPO IV.

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

152. Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi ne ha il diritto, ovvero vi s'introduce od intrattiene in modo insidioso o clandestino, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il delitto è commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in modo violento, o da persona palesemente armata, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Per il delitto preveduto in questo articolo si procede a querela di parte.

153. Il pubblico ufficiale che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da uno a tre anni; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione è sostituita la reclusione.

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è da tre a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

CAPO V.

Dei delitti contro l'inviolabilità del segreto epistolare.

154. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'imponezza di una lettera altrui non sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento; e se, col palesarne il contenuto, ha nocciuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con multa da lire cento a tremila.

Con la pena della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a tremila, è punito colui che sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nocciuto in qualsiasi modo a taluno, la reclusione non può essere minore di quattro mesi e la multa di cinquecento lire.

Per i delitti preveduti in questo articolo si procede a querela di parte.

155. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, s'imponezza di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli uffici a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo ufficio, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne il contenuto, o li consegna o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Con le stesse pene è punito colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sopprime una lettera, ovvero sopprime un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nocciuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cento a tremila.

CAPO VI.

Dei delitti contro la libertà del lavoro.

156. Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a venti mesi e con multa da lire cento a tremila.

157. Chiunque, con violenza o minaccia, produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre, a danno sia

di operai, sia di padroni od imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a venti mesi.

158. I promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti sono puniti con la detenzione da tre mesi a tre anni e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I.

Del peculato.

159. Il pubblico ufficiale, che sottrae o trafuga danaro od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al doppio del valore delle cose sottratte o trafugate.

Se il danno è lieve, ovvero se è stato interamente e spontaneamente risarcito prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente, la reclusione è da uno a cinque anni e la interdizione è temporanea.

CAPO II.

Della concussione.

160. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al triplo di quanto è stato dato o promesso.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa è di lieve valore, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la interdizione è temporanea.

161. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò

che non è dovuto, od a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con multa non inferiore al doppio di quanto è stato dato o promesso.

Se ciò che è stato indebitamente dato o promesso è di lieve valore, la reclusione non può essere maggiore di due anni.

CAPO III.

Della corruzione.

162. Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a tremila.

163. Il pubblico ufficiale, che, per danaro od altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da cinque a dieci anni se il fatto ha avuto per oggetto:

1.^o il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti in cui è interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

2.^o il favore od il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato in causa penale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale eccedente trenta mesi, la reclusione non è minore di otto anni e la multa può estendersi al massimo.

164. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei due precedenti articoli è punito con le stesse pene in essi stabilite; ma, se non ha raggiunto l'intento, la reclusione è ridotta della metà.

165. Nei casi previsti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.

Capo IV.

*Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri
inerenti ad un pubblico ufficio.*

166. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altri diritti qualsiasi atto arbitrario non preventivo da una speciale disposizione del presente codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; ed ove abbia agito per un fine privato alla detenzione è sostituita la reclusione.

167. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri simili atti di una pubblica Amministrazione, presso la quale è incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti od esercitare ufficii di direzione, di sindacato, o di qualsiasi altra natura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con multa da lire cento a cinquemila.

168. Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per causa delle sue pubbliche funzioni, i quali debbano rimanere segreti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a trenta mesi.

169. Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, la multa è da lire cento a tremila.

Se il pubblico ufficiale è un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

170. Il militare o l'agente della Forza pubblica, che rifiuta o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità giudiziaria od amministrativa è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

171. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al proprio ufficio, per il quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all'Autorità, è punito, salvo quanto è disposto negli articoli 147, 162 e 163, con la multa da cinquanta a mille lire.

172. Sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con la interdizione temporanea dall'ufficio:

1.^o i pubblici ufficiali che, in numero di tre o più, ed in seguito a concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio;

2.^o il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per recare qualsiasi altro nocimento al pubblico servizio.

Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

CAPO V.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

173. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente censura o vilipende le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa sino a lire mille.

174. Il ministro di un culto, che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi interessi patrimoniali o turba la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, con multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico.

175. Il ministro di un culto, che esercita atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

176. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già stata considerata dalla legge.

CAPO VI.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.

177. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito, quando il fatto

non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino a tre mesi, salve le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

La sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui egli ha commesso il delitto ed in altro di quella in cui ha il domicilio, ambedue designati dal giudice.

178. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi d'una carica, di un Corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche è punito con la multa da lire cinquanta a mille; e il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VII.

Della violenza e della resistenza all'Autorità.

179. È punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, fuori dei casi preveduti nel numero 2º dell'articolo 113:

1º chiunque usa violenza o minaccia ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni;

2º chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un Corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni.

Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, la reclusione è da uno a cinque anni; e se sono commessi in riunione di oltre cinque persone armate, o di oltre dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione è da sei a quindici anni.

Il delitto si considera commesso con armi, quand'anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

180. Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di *armi* si intendono compresi, oltre le armi da fuoco od esplosive e le altre la destinazione ordinaria e principale delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa, i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti atti ad offendere, quando siano portati in modo da intimidire le persone.

181. Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento dell'Autorità, o ad imporne la rivocazione, od a fare pressione sulle deliberazioni dell'Autorità stessa, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio ufficii o istituti pubblici, amministrazioni od imprese pubbliche, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il fatto è commesso con armi, la reclusione è da uno a cinque anni.

Se all'intimazione dell'Autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

182. Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie i doveri del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto è commesso con armi, la reclusione è da quattro a trenta mesi; e se è commesso da oltre cinque persone armate o da oltre dieci non armate, ed in seguito a concerto, la reclusione è da tre ad otto anni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 179.

Se il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, o un prossimo congiunto, la pena è diminuita di un sesto, e nel caso della prima parte del presente articolo alla reclusione può essere sostituito il confino non minore di sei mesi.

183. Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di *proximi coniungi* s'intendono compresi il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

184. Quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

185. Quando nei delitti preveduti dagli articoli 179 e seguenti vi sono capi o promotori, la pena per questi è aumentata di un sesto.

CAPO VIII.

Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di Autorità.

186. Chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e per causa delle sue funzioni, è punito:

1.^o con la reclusione sino a sei mesi se l'offesa è diretta ad un agente della forza pubblica;

2.^o con la reclusione da quattro a trenta mesi se l'offesa è diretta ad altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Se il delitto è commesso contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo ed al cospetto di esso, la pena è della reclusione da uno a tre anni, salvo quanto è disposto nell'articolo 118. L'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo offeso.

Se il delitto è commesso con violenza o minaccia, non costituente delitto più grave, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

187. Il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

188. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia, con atti arbitrarii, provocato il fatto, eccedendo i limiti delle sue funzioni.

189. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro una delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 186 per causa delle sue funzioni, è punito con la pena stabilita per il delitto commesso aumentata di un sesto.

CAPO IX.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

190. Chiunque infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine dell'Autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

Il pubblico ufficiale o il custode, per negligenza del quale è stato commesso il delitto, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

191. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale in ragione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se il colpevole è lo stesso pubblico ufficiale che ne aveva la consegna per ragione del suo ufficio, la pena, quando il fatto non costituisca delitto più grave, è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii, della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire cinquanta a tremila.

Se il danno è lieve, o se il colpevole ha restituito spontaneamente l'atto o il documento sottratto prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo ed a lui reso noto legalmente, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

192. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire trecento a millecinquecento.

Se il valore della cosa è lieve, la pena è diminuita della metà.

CAPO X.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

193. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sè o ad altri danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

CAPO XI.

Dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

194. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate a qualsiasi pubblico stabilimento, le fa mancare, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

195. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose destinate alle forniture indicate nell'articolo precedente, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa sino a lire tremila.

CAPO XII.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

196. Per gli effetti delle leggi penali sono considerati pubblici ufficiali :

1.^o coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;

2.^o i notai, per ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni;

3.^o gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'Ordine giudiziario.

Sono equiparati, per gli stessi effetti, ai pubblici ufficiali i Giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

197. Quando la legge considera le qualità di pubblico ufficiale come circostanza costitutiva od aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non avessero la qualità di pubblico ufficiale o non esercitassero quelle funzioni nel momento in cui è stato commesso il reato.

198. Quando taluno, per commettere un delitto, si vale delle facoltà o di mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è investito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata di un sesto, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

199. Quando il pubblico ufficiale, a termini dell'articolo 50 numero 1.^o, non è punibile per avere operato in esecuzione di un ordine del suo superiore competente, la pena stabilita per il reato commesso si applica al superiore.

200. Quando, per eseguire od occultare alcuno dei delitti preveduto nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per sé stesso un delitto più grave, è punito con la pena stabilita per il delitto più grave, aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

201. Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorità a fare testimonianza o perizia, od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai Giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

202. Chiunque denuncia all'Autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'Autorità competente, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'Autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nel capo seguente, con la reclusione sino a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito colui che davanti all'Autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

CAPO III.

Della calunnia.

203. Chiunque, con denuncia o querela, avanti l'Autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo per legge di farne rapporto all'Autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere inno-

cente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il colpevole è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii e con la reclusione da cinque a dieci anni:

1.^o se il reato falsamente attribuito importava una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni;

2.^o se in conseguenza della falsa incolpazione è stata pronunciata condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non può essere minore di quindici anni se la condanna irrevocabile è stata ad una pena superiore alla reclusione.

204. Quando il colpevole del delitto preveduto nell' articolo precedente si ritratta spontaneamente prima che sia pronunciata sentenza, o verdetto dei Giurati, sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita da un terzo alla metà, avuto riguardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio recato; ed è diminuita di due terzi, se si ritratta prima di qualsiasi atto di procedimento.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

205. Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi Autorità giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto è commesso :

1.^o a danno di un imputato ;

2.^o nel dibattimento orale in un processo per delitto.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena maggiore della reclusione, il colpevole è punito con la reclusione da dodici a vent'anni.

Se la testimonianza è stata fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

206. Va esente da pena il colpevole del fatto preveduto nell'articolo precedente :

1.^o se, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo, od alcuno dei suoi prossimi congiunti, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna ;

2.^o se, avendo deposto in un dibattimento orale, ritratta il falso e manifesta il vero prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviaata ad altra udienza.

Se la ritrattazione è fatta in tempo successivo, o se riguarda una falsa deposizione in causa civile, la pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei Giurati nella causa in cui è stato deposto il falso; ma, se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena è diminuita soltanto di un sesto.

207. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti ed agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualità avanti l'Authorità giudiziaria, danno pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, trattandosi di periti, si aggiunge la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione od arte.

208. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con la reclusione da tre mesi a tre anni; e, rispettivamente, con la reclusione da quattro a dodici anni e per non meno di quindici anni nei casi preveduti dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 205.

Se la falsa testimonianza è stata fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Alla pena restrittiva non eccedente cinque anni è sempre aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Tutto ciò che è stato dato dal subornatore è confiscato.

209. La pena stabilita nell'articolo precedente è diminuita dalla metà ai due terzi, se il subornatore è l'imputato od un suo prossimo congiunto, purchè egli non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione è stata ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'articolo 206, la pena per il subornatore è diminuita da un sesto ad un terzo.

210. Chiunque nel prestare, come parte, un giuramento in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con multa da lire cento a tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se il colpevole si è ritrattato prima della definizione della controversia, la pena della reclusione è da uno a sei mesi.

CAPO V.

Della prevaricazione.

211. Il patrocinatore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo, pregiudica la causa affidatagli, ovvero che nella medesima causa assiste parti contrarie, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione, e con multa da lire cento a tremila.

Se, dopo aver difesa una parte, il patrocinatore assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi o con multa da lire cinquecento a tremila.

212. Il patrocinatore in una causa penale, che pregiudica il suo difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione.

Se il difeso era imputato di un delitto che importava una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, la reclusione è da quattro ad otto anni.

213. Il patrocinatore che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione, e con multa da lire millecinquecento a tremila.

Se, per ottenerne la consegna, il colpevole si è valso del pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del Pubblico Ministero che deve conchiudere, del magistrato o Giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni, con multa non minore di lire tremila, e l'interdizione dai pubblici ufficii si estende sempre all'esercizio della professione.

CAPO VI.

Del favoreggiamento.

214. Chiunque, in seguito ad un reato, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'Autorità ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima, od alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizi di un reato, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, purchè non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge per il reato stesso.

Va esente da pena chi ha prestato l'aiuto per procurare la impunità o diminuire la pena di un suo prossimo congiunto.

CAPO VII.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

215. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

216. Il condannato, che evade usando uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave:

1.^o con un aumento sino a due anni del termine minimo stabilito dall'articolo 11 per la segregazione cellulare continua, se scontava la pena dell'ergastolo;

2.^o con un prolungamento di pena equivalente ad un mese per ogni anno, e a tre giorni per ogni mese della pena che scontava, se trattasi di altra pena restrittiva della libertà personale.

Le dette pene si applicano al condannato ammesso, giusta l'articolo 13, a lavorare fuori delle case di pena, per il solo fatto dell'evasione o della fuga dal luogo in cui attendeva al lavoro.

217. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi, avuto riguardo alla gravità della imputazione o alla durata della pena; e, se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, la reclusione o la detenzione è da trenta mesi a quattro anni.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole usa alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 215, la pena, quando l'evasione non è avvenuta, è da un mese a tre anni, e, quando l'evasione è avvenuta, è da due a cinque anni: avuto riguardo in entrambi i casi alla gravità della imputazione o alla durata della pena.

La pena è diminuita di un terzo, se il colpevole è un prossimo congiunto dell'arrestato o del condannato.

218. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che si rende in qualsiasi modo colpevole di connivenza nell'evasione di esso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e, se per l'evasione è stato usato alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 215, la reclusione è da cinque a dieci anni, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della reclusione da cinque a dieci anni, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

219. Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, ovvero in seguito a concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un sesto; e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, il periodo minimo stabilito nell'articolo 11 per la segregazione cellulare continua è aumentato sino a tre anni.

220. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o trasporto di un arrestato o condannato, che, senza autorizzazione, permette allo stesso di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nel caso che seguia l'evasione dell'arrestato o condannato, la detenzione è da sei a trenta mesi.

221. Qualora l'evaso si costituisca spontaneamente in carcere, la pena stabilita nell'articolo 215 è diminuita di un terzo; quella stabilita nel numero 2º dell'articolo 216 è diminuita della metà; e, nel caso pre-

veduto nel numero 1° del detto articolo 216, l'evaso non va soggetto ad alcun aggravamento di pena.

222. Nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 218 e nel capoverso dell'articolo 220, il colpevole va esente dalla pena stabilita nell'ultimo capoverso di detto articolo 218 e dall'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'articolo 220, se, entro tre mesi dalla evasione, ha procurato l'arresto dei fuggitivi o la presentazione di essi all'Autorità.

223. Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.º se si tratta della interdizione dai pubblici ufficii o della sospensione dall'esercizio di una professione od arte, con la detenzione sino ad un anno, o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui era stato condannato;

2.º se si tratta della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da quattro mesi ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante la reclusione.

CAPO VIII.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

224. Chiunque, al solo fine di esercitare un diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè medesimo, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il colpevole fa uso di minaccia o di violenza contro le persone, è punito con la detenzione sino ad un anno o con l'esilio locale da quattro mesi a due anni.

Se la violenza ha luogo a mano armata, od ha prodotto lesione personale, il colpevole è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione da dodici a trenta mesi o con l'esilio locale non minore di due anni.

Alla detenzione o all'esilio locale è sempre aggiunta la multa indicata nella prima parte del presente articolo.

Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

225. Quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo prova la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

CAPO IX.

Del duello.

226. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi o col confino sino a sei mesi, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; ma, se fu provocato, la pena è della sola multa sino a lire cinquecento.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

227. Chiunque fa uso delle armi in duello, ancorchè non ne segua alcuna lesione personale, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

228. Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 353, il colpevole è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.

229. Per il duellante che fu provocato la detenzione stabilita nei due precedenti articoli è diminuita di un terzo; e della metà, se fu anche sfidato.

230. I portatori della sfida sono puniti come lo sfidante; ma sono esenti da pena se hanno impedito il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la detenzione sino ad un mese o col confino sino a sei mesi nel caso preveduto dall'articolo 227; e con la detenzione da uno a diciotto mesi o col confino d mesi a tre anni nei casi preveduti nell'articolo 228.

231. Chiunque pubblicamente ingiuria una persona o la fa segno a pubblico disprezzo per avere riuscito il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

232. Indipendentemente dalle norme stabilite per i delitti commessi in territorio estero, le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato.

233. Alle pene indicate nell'articolo 228 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo IX:

1.^o se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, ovvero il combattimento non segui alla loro presenza;

2.^o se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole, ovvero pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione e a più colpi;

3.^o se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni regolate;

4.^o se è stato espresso il patto che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso, ovvero se ciò risulti dalla specie del duello o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni regolate.

Con le stesse pene, diminuite di un terzo, sono puniti i padrini o secondi nei casi dei numeri 2^o, 3^o e 4^o.

La frode o violazione delle condizioni regolate quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

234. Nei casi preveduti dal precedente articolo la pena non può essere mai minore di quelle rispettivamente stabilite negli articoli 227 a 230; e vi è sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

235. Quando taluno dei duellanti è estraneo al fatto che ha cagionato il duello, e si batte invece di chi vi ha direttamente interesse, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli 227, 228 e 233, aumentate della metà. Non si applica questo aumento se il duellante è un prossimo congiunto della persona direttamente interessata.

236. Quando colui che provoca o sfida a duello o ne fa minaccia agisce con l'intento di carpire danaro od altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 387 o dell'articolo 388, secondo i casi.

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

237. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito per il solo fatto dell'istigazione, quando non costituisca altro delitto:

1.^o con la reclusione da tre a cinque anni, se il reato istigato importi una pena superiore alla reclusione;

2.^o con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se il reato cui si riferisce la istigazione importi l'una o l'altra di queste pene;

3.^o con la multa sino a lire mille negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2^o e 3^o non si può mai eccedere il terzo del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato cui si riferisce la istigazione.

238. Chiunque, pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale, od incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero in modo pericoloso alla pubblica tranquillità incita all'odio tra le varie classi sociali, è punito, quando il fatto non costituisca altro delitto, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

CAPO II.

Della associazione per delinquere.

239. Chiunque prende parte ad un'associazione di cinque o più persone diretta a commettere delitti, benchè di specie non ancora determinata, è punito, per il solo fatto dell'associazione, coa la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se uno o più di essi portano armi o le tengono in luogo di deposito, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se vi sono promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per questi è della reclusione da quattro ad otto anni nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da otto a dodici anni nel caso indicato dal precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

240. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 63, presta ricovero od assistenza agli associati, od a taluno di essi, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Va esente da pena colui che ha somministrato vitto o ricovero ad un prossimo congiunto.

241. Per i delitti commessi dagli associati, o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro primo, aumentata la pena da un sesto ad un terzo.

242. Chiunque prende parte ad un'associazione diretta a commettere il delitto preveduto nell'articolo 238 è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con multa da lire cento a tremila.

CAPITOLO III.

Dell'eccitamento alla guerra civile, delle bande armate e della pubblica intimidazione.

243. Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da nove a quindici anni; e da dodici a diciotto, se ha raggiunto, anche in parte, l'intento.

244. Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma bande armate, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 127, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da tre ad otto anni.

Tutti gli altri che fanno parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 129, 133 e 240.

245. Chiunque, nel solo scopo di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplosive, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione può estendersi sino a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI. DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsità in monete ed in carte di pubblico credito.

246. È punito con la reclusione da sei a dodici anni:

1.^o chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2.^o chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3.^o chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete, le mette in circolazione, o le introduce o le spende nello Stato, ovvero le procura ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o di spenderle.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta od alterata supera lire diecimila, la pena è della reclusione da nove a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte è uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da trenta mesi a cinque anni.

247. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi ha così alterato la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3^o del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

248. Chiunque, senza concerto con chi ha eseguito od è concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, mette in circolazione o spende monete contraffatte od alterate, è punito, se si tratta di quelle indicate nell'articolo 246 con la reclusione da uno a sette anni, e se si tratta di quelle indicate nell'articolo 247 con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se il colpevole aveva ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a lire duemila.

249. Per gli effetti delle leggi penali, sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Si comprendono sotto il nome di *carte di pubblico credito*, oltre quelle che hanno corso forzoso o legale come moneta, le carte, sia nominative sia al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

250. Chiunque fabbrica o ritiene materie o strumenti destinati alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

251. Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

252. Va esente da pena colui che, avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, è riuscito, prima che l'Autorità ne avesse notizia, ad impedirne la circolazione.

CAPO II.

Della falsità in sigilli, boli pubblici e loro impronte.

253. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa.

254. Chiunque contraffà il sigillo di un' Autorità dello Stato, di una Provincia, di un Comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con multa sino a lire millecinquecento.

255. Chiunque contraffà in qualsiasi modo i boli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a tremila.

Con le stesse pene è punito chi, non avendo partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si è fatto uso di detti strumenti contraffatti.

256. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo nonatto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni nel caso dell'articolo 253; sino a due anni, nel caso degli articoli 254 e 255; e sempre con multa sino a lire mille.

257. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con multa da lire mille a tremila.

258. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, pei francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a mille.

259. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, ovvero li espone in vendita o li mette in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa sino a lire cinquecento.

260. Chiunque, non avendo partecipato ad alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero le materie o gli strumenti destinati alla contraffazione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

261. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo e ne ha fatto uso a danno altrui, è punito con la reclusione da quattro mesi a cinque anni e con multa sino a lire tremila.

262. Chiunque contraffà od altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, ovvero fa uso di biglietti contraffatti od alterati, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille.

263. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa sino a lire cinquecento.

CAPO III.

Della falsità in documenti.

264. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non può essere minore di dieci anni.

Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante.

265. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando, nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

266. Il pubblico ufficiale, che, supponendo un documento pubblico non esistente, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un documento pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se il documento è tra quelli che per legge fanno fede in giudizio sino a querela di falso, la pena non può essere minore di sei anni.

267. Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in documento pubblico nei modi indicati nell'articolo 264, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se il documento fa fede per legge fino a querela di falso, la pena non può essere minore di sei anni.

Se la falsità è commessa nella copia di un documento pubblico, sia supponendone l'originale, sia rilasciandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non può essere minore di tre anni.

268. Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, od altre circostanze di fatto, delle quali il documento è destinato a provare la verità, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con

la reclusione da quattro mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se si tratta di un atto dello stato civile o dell'Autorità giudiziaria.

Con la stessa pena della reclusione da quattro mesi ad un anno è punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

269. Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altri pregiudizio, anche meramente possibile, è punito, quando se ne sia fatto in qualsiasi modo uso, con la reclusione da dodici a trenta mesi.

270. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso è punito, se non è concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo 267, se si tratta di documento pubblico, e con la pena stabilita nell'articolo 269, se si tratta di documento privato.

271. Quando il colpevole ha commesso uno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la reclusione sino a trenta mesi, se trattasi di documento pubblico, e sino ad un anno, se trattasi di documento privato.

272. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altri pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 264, 267, 268 e 269, secondo le distinzioni in essi contenute.

273. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono investiti di un ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede, e ai documenti pubblici le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.

274. È punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

1.^o chiunque contraffà passaporti, fogli di via, o di soggiorno, o licenze;

2.^o chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente

ne fa apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3.^o chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

275. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, o concorre a farne attestazione all'autorità che li rilascia, è punito con la reclusione sino ad un anno.

276. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, od in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

277. Chiunque, essendo per legge tenuto a notificare all'Autorità competente le persone alle quali dà alloggio, scrive o lascia scrivere false designazioni sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'Autorità stessa falsamente le persone alloggiate, è punito con la reclusione sino a tre mesi.

278. Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso l'Autorità, è punito con la multa da lire cento a mille; e, se lo ha rilasciato sotto il vincolo del giuramento, si aggiunge la reclusione sino ad un mese.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattenuta in un manicomio, o ne è derivato altro grave pregiudizio, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il delitto è stato commesso mediante corruzione, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con multa da lire trecento a tremila.

Con la stessa pena indicata nel precedente capoverso è punito il corruttore.

279. Il pubblico ufficiale o chiunque ha legale facoltà di rilasciare un certificato, il quale attesta falsamente nel medesimo la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, od il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefizii di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

280. Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, o fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto od alterato, è punito con la reclusione sino ad un anno.

281. Chiunque, per trarre in errore l'Autorità, presenta ad essa un documento, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, è punito con la reclusione sino ad un anno.

CAPO V.

Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

282. Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salarii, merci o valori negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecento a tremila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre mille lire, se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio.

283. Chiunque fa uso in danno altrui di misure o di pesi contraffatti od in qualsiasi modo alterati, ovvero diversi da quelli stabiliti dalle leggi o dai regolamenti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un mese e con multa sino a lire cento; e, se il colpevole è un pubblico esercente, con la reclusione sino a tre mesi, e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

L'esercente colpevole di semplice ritenzione di misure o di pesi contraffatti od alterati è punito con la multa sino a cinquecento lire.

284. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulle qualità delle pietre preziose, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

285. Chiunque contraffà od altera i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commerci o di industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi appartenenti, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.

286. Chiunque pone in vendita, ovvero introduce dall'estero per farne commercio, opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, è punito giusta le disposizioni dell'articolo precedente.

287. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artificii fraudolenti turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

Se il colpevole è la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non può essere minore di lire cinquecento.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I.

*Dell'incendio, della inondazione, della sommersione
e di altri delitti di pericolo comune.*

288. Chiunque appicca un incendio all'edificio altrui, a navi in costruzione, ad opifici industriali, a depositi di merci, a miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, a piantate di alberi o di arbusti, o ad altri prodotti campestri attaccati al suolo, ovvero ad ammassi di prodotti campestri staccati dal suolo è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se l'incendio fu appiccato ad edifici altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni e durante le mesime, ad edifici pubblici, o destinati ad uso pubblico o ad istituzioni di pubblica utilità, ovvero ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero ad arsenali o veicoli di strade ferrate, quando contengano persone o materie infiammabili od esplosive, la reclusione può estendersi sino a quindici anni.

289. Chiunque, nello scopo di distruggere in tutto o in parte edifici o cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine,

torpedini od altre opere o macchine esplosenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nell'articolo medesimo.

290. Chiunque cagiona una inondazione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e da nove a quindici, se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

291. Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortuni, è punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto è seguita l'inondazione od altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

292. Chiunque appicca l'incendio a navi o edificii natanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la sommersione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e da nove a quindici, se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

293. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizii, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto è seguito il naufragio, si applica quanto è disposto nell'articolo precedente.

294. Chiunque in qualsiasi modo distrugge, in tutto od in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni; e da sei a dodici anni, se ne è derivato pericolo, anche meramente possibile, per la vita delle persone.

295. Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

296. Le norme e le pene stabilite negli articoli 288, 289, 290 e 292 si applicano anche a colui che, commettendo su edificii o cose di sua proprietà uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone o edificii o cose altrui della specie indicata nei detti articoli, ed egli abbia potuto prevederlo.

297. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione, una rovina od altro disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa sino a lire mille; e, se vi fu pericolo per la vita delle persone, con la detenzione da uno a cinque anni e con multa da lire trecento a tremila.

CAPO II.

Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.

298. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari, o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro è avvenuto, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, e da nove a quindici se il fatto ha esposto a pericolo, anche mortalmente possibile, la vita o la salute delle persone.

299. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a cinque anni.

300. Chiunque lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a cinque anni.

301. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da tre a cinque anni e con multa superiore a tremila lire, se il disastro è avvenuto.

302. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi od i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro qualsiasi modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro mesi a cinque anni.

CAPO III.

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

303. Chiunque, corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune o cose destinate alla pubblica alimentazione, mette a pericolo la vita o la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

304. Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze medicinali od alimentari od altre cose destinate ad essere poste in commercio, ovvero pone in commercio tali sostanze, o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se il colpevole è un fabbricante di prodotti chimici, un farmacista o un droghiere, la reclusione è da uno a quattro anni, e la multa può estendersi al massimo.

305. Chiunque vende sostanze alimentari od altre cose non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cento a tremila.

306. Chiunque pone in commercio sostanze medicinali o alimentari contraffatte o adulterate, benchè in modo non pericoloso alla salute, ovvero vende sostanze medicinali o alimentari di specie diversa o detriore da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il colpevole è un fabbricante di prodotti chimici, un farmacista o un droghiere, la reclusione può estendersi a sei mesi e la multa è da lire cento a mille.

307. Quando alcuno dei fatti preveduti nei due precedenti articoli è stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.^o con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille, nel caso dell'articolo 303;

2.^o con la detenzione sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, nei casi degli articoli 304 e 305;

3.^o con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire cento nei casi dell'articolo 306.

308. Le sostanze, merci o derrate contraffatte od alterate sono confiscate anche se non vi sia stata condanna, od appartengano ad un terzo; e può esserne ordinata la distruzione.

309. Chiunque, mediante incetta o altri mezzi consimili, produce la deficienza o il rincarimento fittizio di sostanze alimentari, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cento a tremila.

Se il rincarimento è stato prodotto con false notizie o con altri mezzi fraudolenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione, se il colpevole è un pubblico mediatore.

CAPITOLO IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

310. Quando da alcuno dei delitti preveduti negli articoli 288 a 294, 298 a 300, 302 a 305 è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano rispettivamente le pene stabilite per i delitti ivi preveduti aumentate della metà sino al doppio, se è derivata la morte, e da un terzo alla metà, se è derivata lesione personale. Resta salvo quanto è disposto negli articoli 347 e 354.

311. Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente è stato commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni, la pena è aumentata di un terzo.

312. Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni del titolo presente è stato commesso da una persona incaricata di custodire, vigilare o dirigere i servizi, i lavori, i materiali o i commerci indicati negli stessi articoli, le pene ivi rispettivamente stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

313. Quando il danno alle cose derivato da taluno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente è assai tenue, ovvero se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato ad impedirne o a diminuirne le conseguenze, le quali risultarono assai lievi, la pena può essere diminuita da uno a due terzi.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME
E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

CAPO I.

*Della violenza carnale, della corruzione di minorenni
e dell'oltraggio al pudore.*

314. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso la quale nel momento del fatto:

1.^o non ha compiuto gli anni dodici, ovvero gli anni quindici se il colpevole ne è l'ascendente o il tutore;

2.^o non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, o per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

315. Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni indicate nell'articolo precedente, commette con persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non costituiscono tentativo del delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

316. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche e simili, la pena, nei casi dell'articolo 314, è della reclusione da otto a dodici anni, e da quattro a sette anni, nel caso dell'articolo 315.

Se il delitto è commesso da un ascendente o dal tutore, sopra una persona che non ha compiuto dodici anni, la pena, nei casi dell'articolo 314, è della reclusione da dieci a quindici anni, e, nel caso dell'articolo 315, da sei a dieci anni.

Se dal fatto è derivato alla persona offesa un danno nella salute, o la morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio, secondo le disposizioni del titolo VII del libro primo.

317. Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di anni quindici è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto è commesso col mezzo d'insidie o d'inganno, ovvero se è commesso dall'ascendente o da chi ha la cura, la custodia, la

vigilanza, anche temporanea, della persona minore, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

318. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto:

1.^o ha prodotto la morte della persona offesa, o è stato accompagnato da altro delitto che importa una pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi per cui si deve procedere d'ufficio;

2.^o è stato commesso in luogo pubblico od esposto al pubblico.

319. Chiunque, in modo da eccitare pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente od ascendente, anche illegittimo, ovvero con una sorella od un fratello, sia germano, consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

320. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore od al buon costume, con atti impudici od osceni, in luogo pubblico od esposto al pubblico, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.

321. Chiunque offende il pudore per mezzo di scritture, disegni od altri oggetti osceni, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

CAPO II.

Del ratto.

322. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età od emancipata, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

323. Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni; e se la sottrae o ritiene senza violenza o minaccia, ma col suo consenso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non aveva compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, anche quando non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno, con la reclusione da cinque a dieci anni.

324. Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è accompagnato o susseguito da taluno dei fatti preveduti negli articoli 314 e 315, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro primo.

325. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della sua famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro, la reclusione è da un mese a due anni nel caso dell'articolo 322, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni e da trenta mesi a cinque anni, nei casi dell'articolo 323.

326. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso per fine di matrimonio, alla reclusione può essere surrogata la detenzione.

327. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede solamente a querela di parte; eccetto che sieno stati commessi sopra una persona minorenne non soggetta alla patria podestà, nè provvista di tutore o curatore, o siano accompagnati da altro delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi e per cui si deve procedere d'ufficio.

CAPO III.

Del lenocinio.

328. Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una donna minore di età, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da tre a sette anni e la multa è non minore di lire cinquecento, se il delitto è commesso:

1.^o su una fanciulla che non ha compiuto gli anni dodici;

2.^o col mezzo d'insidie o d'inganno;

3.^o da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi o dal marito, ovvero dal tutore;

4.^o da persona cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea;

5.^o abitualmente, o per fine di lucro.

329. Chiunque, favorisce od agevola la prostituzione o la corruzione di una minorenne, nei modi o nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da lire trecento a cinquemila.

330. L'ascendente, l'affine in linea retta ascendente, il marito, o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, od il minore sottoposti alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni; e se ha fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

331. Quando il colpevole di taluno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è il marito, si procede soltanto a querela della moglie; e, se essa è minore, anche a querela di colui che, se fosse nubile, avrebbe sopra di essa la podestà patria o tutoria.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

332. La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 317, 319, 328 e 329, produce, rispetto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, in forza della patria podestà, è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali hanno commesso il delitto, e, rispetto ai tutori, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutelare.

333. Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 316, 322 e 323 è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in esse stabilite sono diminuite da una metà ai due terzi.

334. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 322 e 323 va esente da pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto, salvo, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali della condanna.

CAPO V.

Dell'adulterio e del concubinato.

335. La moglie adultera è punita con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito l'adulterio.

336. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi, e la condanna produce la privazione della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

337. Quando il coniuge colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli era legalmente separato dall'altro coniuge od era stato da esso abbandonato, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

338. L'azione penale non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto all'adulterio ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

339. L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:

1.^o se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, da non oltre cinque anni, ha commesso il delitto preveduto nell'art. 336, o l'ha costretta a prostituirsi, ovvero ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2.^o se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3.^o se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.

La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adulterio ed alla concubina; e, se è fatta dopo la condanna, produce l'estinzione di questa, e ne fa cessare gli effetti.

CAPO VI.

Della bigamia.

340. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni; e da quattro a sette anni se indusse in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale ha contratto il matrimonio.

Con la stessa pena da uno a tre anni è punito colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

341. La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni è stato sciolto o dichiarato nullo.

CAPO VII.

Della supposizione e della soppressione d'infante.

342. Chiunque occulta o cambia un infante, col fine di sopprimerne o alterarne lo stato civile, od altrimenti lo suppone, per farlo figurare come esistente nei registri dello stato civile, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

343. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo, è punito con la reclusione sino a cinque anni, e sino a dieci se il colpevole è un ascendente.

344. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I.

Dell'omicidio.

345. Chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, è punito con la reclusione non minore di venti anni.

346. La pena della reclusione non può applicarsi per meno di ventidue anni, se il delitto preveduto nell'articolo precedente è commesso :

1.^o sulla persona del coniuge, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta ;

2.^o sulla persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, per causa delle loro funzioni ;

3.^o col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con gravi sevizie.

347. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'articolo 345 è commesso :

1.^o sulla persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.^o con premeditazione;

3.^o per solo impulso di brutale malvagità;

4.^o per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione od altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;

5.^o per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi primo, secondo e terzo del titolo X, nell'atto in cui è commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi;

6.^o per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove.

348. Chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, ma non per sola conseguenza del suo operato, bensì anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, è punito con la reclusione, nel caso dell'articolo 345, da quindici a venti anni, nei casi dell'articolo 346, da diciotto a ventuno, e nei casi dell'articolo 347, oltre i ventidue anni.

349. Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345, a 347, diminuite di un terzo; e della metà, se la morte è avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute.

350. Quando il delitto preveduto nell'articolo 345 è commesso sulla persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni della sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie o della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, la pena è della detenzione da sei a dodici anni.

351. Chiunque induce altri al suicidio, o gli presta aiuto, è punito con la reclusione da tre a nove anni, ove il suicidio sia avvenuto.

352. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordinî, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte ad alcuno, è punito con la detenzione da sei a trenta mesi e con multa da lire cento a millecinquecento.

Se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola, quando in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nei numeri 1º e 2º dell'articolo 353, la pena è della detenzione da due a cinque anni e della multa non minore di lire mille.

CAPO II.

Delle lesioni personali.

353. Chiunque, non essendosi proposto il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1.º con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insana-bile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo, ovvero una per-molare deformazione del viso; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

2.º con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una per-molare difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di atten-dere alle ordinarie occupazioni;

3.º con la reclusione sino ad un anno in ogni altro caso, purchè non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente; e si procede a querela di parte se il fatto non ha prodotto una malattia di mente o di corpo durata più di dieci giorni.

354. Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente concorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2º e 3º dell'articolo 346, ovvero il fatto è commesso con armi, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 347, il col-pevole è punito:

1.º con la reclusione non minore di dieci anni, ove il fatto, avendo prodotto gli effetti preveduti nei numeri 1º e 2º dell'articolo prece-dente, sia stato commesso per servire di mezzo ad un furto nelle circo-stanze indicate nel numero 5º dell'articolo 347;

2.º con le pene stabilite nell'articolo precedente, aumentate della metà, negli altri casi.

355. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, che eccede nelle conseguenze la sua intenzione, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuite della metà.

356. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino da tre mesi a due anni e con multa da lire cinquanta a millecinquecento, nei casi preveduti nei numeri 1º e 2º dell'articolo 353; e con la detenzione sino a tre mesi o col confino sino a sei mesi, e con multa sino a lire cinquecento, a querela di parte, negli altri casi.

Se sono rimaste offese più persone, la pena è aumentata di un terzo.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

357. Non è punibile colui che ha commesso alcuno dei fatti previsti nei capi precedenti per esservi stato costretto dalla necessità :

1º di difendere i proprii beni contro gli autori di taluno dei fatti preveduti negli articoli 385 a 387 o di saccheggio;

2º di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione, od alle loro appartenenze, quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o, avvenendo in altra ora, quando la casa od altro edificio di abitazione o le loro appartenenze sieno in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova.

358. Chiunque, per errore o per altro accidente, cagioni la morte od un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per l'omicidio e per le lesioni personali; ma non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

359. Quando più persone hanno avuto parte nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 345 a 347, 353 e 354, e non si conosce l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

360. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, e salve le maggiori pene incorse per i fatti individualmente commessi, quando in una rissa tra più persone alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, tutti coloro che vi hanno avuto parte sono puniti:

1.^o con la reclusione da uno a cinque anni, se in seguito alla rissa alcuno è rimasto ucciso;

2.^o con la reclusione estensibile a due anni, negli altri casi.

Per il provocatore della rissa la pena è aumentata di un terzo.

361. Chiunque in una rissa spara un'arma, senza offendere alcuno, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

362. La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

363. Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte derivò per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

364. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da sei a dodici anni, se l'aborto è avvenuto.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole è il marito.

365. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti è un medico, un chirurgo, una levatrice, un farmacista, od un loro assistente od aiuto, ovvero un fabbricante o venditore di prodotti chimici, che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi

per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuta la morte, la pena ivi stabilita è aumentata di un sesto.

Non è punibile tuttavia il medico ed il chirurgo, quando giustifica di aver agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

366. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, la pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite della metà ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo.

367. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono è derivato un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dieci anni, se ne è derivata la morte.

368. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1.^o se l'abbandono avviene in luogo solitario;

2.^o se il delitto è commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi o viceversa.

L'aumento di pena nei casi indicati nel numero 2^o non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni della sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, e alla pena della reclusione è sostituita quella della detenzione.

369. Chiunque, trovato un fanciullo minore di anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, abbandonati o smarriti, omette di darne immediatamente avviso

ad un pubblico ufficiale, è punito con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Con la stessa pena è punito colui che, trovata una persona ferita od altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette di darne immediato avviso ad un pubblico ufficiale, o di prestare l'assistenza occorrente, quando lo possa senza suo pericolo o danno personale.

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

370. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione o d'istruzione, di cura, di vigilanza, custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito, quando, il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un anno.

371. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente usa maltrattamenti a persone della famiglia o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti sono commessi da un coniuge a danno dell'altro coniuge, si procede soltanto a querela dell'offeso, e se questi è minore anche a querela di coloro che, se non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o tutoria.

CAPO VII.

Della diffamazione e della ingiuria.

372. Chiunque, comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne possa diffondere la notizia, attribuisce ad una persona un fatto determinato e diretto ad esporla al disprezzo od all'odio pubblico od altrimenti ad offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire trecento a tremila.

Se il delitto è commesso in documento pubblico o con scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità,

la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non minore di lire mille.

373. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsivoglia modo l'onore, la reputazione o il decoro di una persona, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo precedente, con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire cinquecento.

Se l'offesa è fatta alla presenza dell'offeso, la pena è:

1.^o della detenzione da quindici giorni a tre mesi e della multa da lire duecento a duemila, ove l'offesa sia fatta ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio;

2.^o della detenzione sino ad un mese e della multa da lire cento a mille, negli altri casi.

Se l'offesa è fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la detenzione è da uno a sei mesi e la multa da lire cento a tremila.

Per ogni altra ingiuria che non abbia alcuno dei caratteri suindicati, la pena è della multa sino a lire duecento.

374. Quando nei fatti preveduti nell'articolo precedente vi è stata provocazione da parte dell'offeso, la pena è diminuita da uno a due terzi; e se le offese sono state reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non è punibile colui che fu provocato all'offesa da violenze personali.

375. L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto o della qualità attribuita alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.^o se la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed il fatto o la qualità ad esso attribuita si riferisce all'esercizio delle sue funzioni salvo il disposto degli articoli 186 e 187;

2.^o se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto contro di essa o viene iniziato un procedimento penale;

3.^o se il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto o della qualità ad esso attribuita.

Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, o se per essi la persona offesa è stata condannata con sentenza irrevocabile l'autore, della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.

376. Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'Autorità giudiziaria relative alla controversia, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunciando nel merito della causa, può ordinare una riparazione pecunaria a favore dell'offeso, e la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture offensive.

377. Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo è aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, od altri mezzi coi quali il delitto è stato commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali indicati dal querelante medesimo, in numero non maggiore di tre.

378. Per i delitti preveduti in questo capo si procede soltanto a querela di parte.

Se la parte offesa muore prima di avere dato querela, o se i detti delitti sono stati commessi contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo stesso.

379. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'articolo 372, e in tre mesi nei casi dell'articolo 373.

CAPO VIII.

Della rivelazione di segreti.

380. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego, o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla Autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa da lire cinquanta a tremila e con la interdizione dai pubblici uffici sino a sei mesi; e, se ha notciuto a taluno, la multa non può essere minore di lire cinquecento e la interdizione è da sei a trenta mesi.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con la pena stabilita nell'articolo 168.

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei delitti preveduti nel precedente capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo.

TITOLO X. DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ

CAPO I.

Del furto.

381. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

382. La pena stabilita nell'articolo precedente non può essere minore di sei mesi, se il delitto è commesso:

1.^o in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, od altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità;

2.^o in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri;

3.^o sopra cose destinate o inservienti al culto in luoghi ad esso riservati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime;

4.^o se il fatto è commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

5.^o sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'imprese di pubblici trasporti;

6.^o sopra oggetti che rimangono per consuetudine o per loro destinazione esposti alla pubblica fede;

7.^o su prodotti del suolo distaccati, o sopra animali lasciati per necessità nell'aperta campagna;

8.^o sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante nei vivai, o animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

383. La pena della reclusione pel delitto preveduto nell'articolo 381 è da trenta mesi a cinque anni:

1.^o se il delitto è commesso mediante abuso della fiducia derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ufficio, di ospitalità, di alloggio, di convitto, o di trasporto per terra o per acqua, o da altri consimili rapporti, anche momentanei, del colpevole col derubato;

2.^o se il colpevole ha commesso il delitto valendosi della facilità derivante da pubbliche commozioni, da grave disastro o da calamità pubblica o particolare al derubato;

3.^o se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il delitto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, in un edificio o ricovero abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate appartenenze;

4.^o se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, ha distrutto, demolito, rotto o scassinato ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, benchè la rottura non sia seguita nel luogo del fatto;

5.^o se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, ha aperto serrature valendosi di chiavi false o di altri strumenti, od anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, o indebitamente avuta o ritenuta;

6.^o se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa sottratta, salì od entrò nell'edificio o recinto, ovvero discese od uscì dal medesimo, valendosi di mezzi artificiali o della propria agilità personale e per vie diverse da quelle destinate al transito ordinario delle persone;

7.^o se il delitto è commesso con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per uno scopo preveduto dalla legge, o per ordine di un'Autorità competente;

8.^o se il delitto è commesso da persona mascherata o altrimenti travisata;

9.^o se il delitto è commesso da tre o più persone riunite;

10.^o se il delitto è commesso, prendendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale;

11.^o se la cosa sottratta è nel novero delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni;

12.^o se il delitto è commesso su bestiame grosso, al pascolo o nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinti che non costituiscono appartenenze di casa abitata.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la pena della reclusione è da tre anni ad otto.

384. Chiunque, senza il permesso di chi ne ha il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con multa sino a lire cinquanta, e, in caso di recidiva, con la reclusione sino ad un mese.

CAPO II.

Della rapina.

385. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, cui è aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Con la stessa pena e norma è punito chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del delitto, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la cosa sottratta, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altre persone che hanno avuto parte nel delitto.

386. Quando taluno dei fatti preveduti nell'articolo precedente è commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola palesemente armata o da più persone mascherate o altrimenti travise, ovvero se è commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale, la reclusione è da sette a quindici anni, oltre la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, e salve le pene più gravi stabilite nel titolo IX quando il delitto è commesso con omicidio o con lesione personale.

CAPO III.

Della estorsione e del ricatto.

387. Chiunque con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona od agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione o liberazione, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se il delitto è commesso in alcuno dei modi preveduti nell'articolo 386, la reclusione è da nove a quindici anni, salve le pene più gravi sta-

bilitate nel titolo IX, quando il delitto è commesso con omicidio o lesioni personali.

388. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore od agli averi, o simulando l'ordine di una Autorità, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro o roba, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

389. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento, è punito con la reclusione da sei a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo IX, in caso di omicidio o di lesioni personali.

390. Chiunque, senza prima darne avviso all'Autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

391. Alle pene stabilite pei delitti preveduti nel presente capo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO IV.

Della truffa e di altre frodi.

392. Chiunque, con artifizii o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa non inferiore al triplo del danno recato.

La reclusione è da uno a cinque anni se il delitto è commesso:

1.^o da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

2.^o a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

3.^o per fare esonerare taluno dal servizio militare.

Se per commettere il delitto di cui nel presente articolo si è adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti preveduti nel titolo VI che importi una pena eguale o superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo.

393. Chiunque, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sè o ad altri, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 296, con le stesse pene e norme stabilite nell'articolo precedente.

394. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito nonostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa non inferiore al triplo del valore che ha formato oggetto del documento.

395. Chiunque, fuori dei casi della bancarotta, dopo conosciuta la incapacità di pagare i propri debiti, occulta, dissimula o distrae, in tutto od in parte, la propria sostanza, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cento a tremila.

Non si può procedere che a querela di parte, la quale è ammessa soltanto nel caso in cui l'insolvenza risulti da atti di esecuzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla querela non si può desistere.

396. Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti falsi o col dare notizie insussistenti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire mille a cinquemila.

CAPO V.

Dell'appropriazione indebita.

397. Chiunque si approprià, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, è punito, con la reclusione sino a due anni e con multa non inferiore al doppio della cosa appropriata.

398. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato, è punito, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi terzo e quarto del titolo sesto.

399. La pena della reclusione stabilita negli articoli precedenti è da uno a cinque anni, se il delitto è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio, e non si tratti del delitto preveduto dall'articolo 159:

1.^o da chi è investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

2.^o da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

3.^o da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

4.^o da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

5.^o dai depositarii di deposito necessario;

6.^o da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio;

7.^o da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

8.^o da domestici, operai o servi di campagna.

400. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a cinquecento:

1.^o chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.^o chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.^o chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

CAPO VI.

Della ricettazione.

401. Chiunque, senza aver avuto parte nel delitto e fuori del caso preveduto dall'articolo 214, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la reclusione sino a trenta mesi, purchè non superi in durata la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono, e con multa sino a lire mille.

Se il denaro o le cose provenivano da un delitto che importa pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, il colpevole, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

Se il colpevole è ricettatore abituale, la reclusione è da tre a nove anni e la multa da lire cinquecento a cinquemila.

CAPO VII.

Della usurpazione.

402. Chiunque, per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprietà immobiliare o per trarne profitto, ne rimuove od altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila.

Con la stessa pena è punito colui che, senza diritto od oltre il suo diritto, e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il delitto è commesso con violenza o minaccia contro le persone, o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila; salve le pene per l'omicidio e la lesione personale, secondo le norme stabilite nel titolo VII del primo libro.

403. Chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, è punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 224, con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a tremila.

CAPO VIII.

Del danneggiamento.

404. Chiunque distrugge, disperde, guasta, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

La detenzione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1.^o per vendetta contro un pubblico ufficiale, per causa delle sue funzioni;

2.^o con violenze alle persone, che non costituiscano delitto più grave, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 4^o e 5^o dell'articolo 383;

3.^o su edifizii o cose della specie indicata nel capoverso dell'articolo 288, o su argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, o su monumenti pubblici o cimiteri o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisca delitto più grave;

4.^o sopra canali, chiaviche od altre opere destinate alla irrigazione.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la multa non inferiore al doppio del danno recato.

405. Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito con le pene e secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

406. Se i fatti preveduti negli articoli precedenti sono commessi in occasione di violenza o di resistenza all'Autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo; salve le disposizioni del titolo VII del primo libro.

407. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, introduce abusivamente nel fondo altrui animali per farveli pascolare è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con multa sino a lire trecento.

408. Chiunque, senza necessità, uccide od altrimenti rende inservibili animali domestici o addetti ad opere od imprese agricole od industriali, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, e a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi e con multa pari al doppio del danno recato.

Se il danno è lieve, può applicarsi la sola multa.

Se l'animale è soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire trecento.

Va esente da pena colui che ha commesso il fatto su volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

409. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la multa sino a lire cinquecento.

Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 406, è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e si procede d'ufficio.

CAPO IX.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

410. Nei delitti preveduti nel presente titolo, per determinare il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata, si deve aver riguardo a quello che essa aveva nel momento del delitto ed al pregiudizio recato.

Se il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata o del danno prodotto è lieve, il giudice può diminuire la pena della metà; e se è molto rilevante, può aumentarla da un terzo alla metà.

Non ha luogo alcuna diminuzione di pena se il colpevole è recidivo, o se si tratta del delitto preveduto negli articoli 385 e 386.

411. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, IV, V e VI di questo titolo e negli articoli 405 e 406, prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo, a lui reso legalmente noto, ha spontaneamente restituito il tolto, ovvero, se per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, ha risarcito spontaneamente e interamente il derubato o il danneggiato la pena è diminuita da uno a due terzi.

412. Per i fatti preveduti nelle disposizioni richiamate nell'articolo precedente non si procede contro colui che li ha commessi in danno:

- 1.^o del coniuge non legalmente separato;
- 2.^o di un parente od affine in linea ascendente o discendente, o di un genitore o figlio adottivo;
- 3.^o di un fratello o di una sorella conviventi in famiglia.

Se il fatto è commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella non conviventi in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote od affine in secondo grado con esso autore conviventi, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

LIBRO TERZO.

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Del rifiuto di obbedienza all'Autorità.

413. Chiunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico, non osserva un provvedimento legalmente dato per ragione d'ordine pubblico o di giustizia, è punito, quando il fatto non costituisca un reato più grave, con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

414. Chiunque, in occasione di tumulti e di calamità o nella flagranza di reati, ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorità, ricusa senza legittimo impedimento, di prestare l'aiuto od il servizio, ovvero ricusa di dare le informazioni od indicazioni che gli si richiedono da un pubblico ufficiale, o le dà false, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquecento.

415. Chiunque ricusa d'indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altre qualità personali, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire trecento.

CAPO II.

Dell'omesso referto.

416. Il medico, il chirurgo, la levatrice od altro uffiziale di sanità, che avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro la vita o l'integrità personale, omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO III.

Delle contravvenzioni in materia di monete o di carte di pubblico credito.

417. Chiunque, avendo ricevuto in buona fede monete o carte di pubblico credito, l'importo complessivo delle quali eccede lire dieci, che riconosca contraffatte od alterate, non le consegna entro cinque giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con una ammenda pari al doppio del valore rappresentato dalla moneta o dalla carta.

418. Chiunque ricusa di ricevere monete aventi corso legale nello Stato o carte nazionali aventi corso forzoso o legale come moneta, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO IV.

Dell'esercizio dell'arte tipografica e dello smercio ed affissione di stampati senza licenza.

419. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito, quando il fatto non costituisca altro reato, con l'ammenda da lire cento a mille.

420. Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza è richiesta dalla legge, e trattandosi di stampati periodici, avanti che sia presentata la prima copia all'Autorità competente, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Se si tratta di stampati o disegni di cui l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

421. Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annuncia o grida notizie tali da turbare la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a duecento lire; e se le notizie sono false o supposte, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arresto sino ad un mese.

422. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, affigge o fa affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti, quando non riguardino elezioni politiche o amministrative, ovvero affari commerciali, vendite o locazioni, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO V.

Delle contravvenzioni in materia di spettacoli, di stabilimenti ed esercizii pubblici.

423. Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti od esercizii pubblici, per i quali è richiesta dalla legge una licenza dell'Autorità senza averla preventivamente ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire trecento, e in caso di recidiva anche con l'arresto sino ad un mese.

424. Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti od esercizii indicati nell'articolo precedente, il quale non osservi le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta, cui sono aggiunti, in caso di recidiva, l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione od arte sino ad un mese.

425. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le norme stabilite dall'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva, l'ammenda non è minore di lire trecento.

426. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, dà rappresentazioni, spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico od aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire dieci a cinquanta; e se il fatto avviene contro il divieto dell'Autorità, con l'arresto fino a quindici giorni e con l'ammenda da lire cinquanta a cento.

427. Chiunque dà alloggio a scopo di lucro e non osserva le prescrizioni legali di iscrizione e denuncia, è punito, quando il fatto non

costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire trenta, e in caso di recidiva sino a lire cento.

CAPO VI.

Degli arruolamenti senza licenza e delle processioni contro il divieto dell'Autorità.

428. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 110, senza licenza dell'Autorità competente, apre arruolamenti od ingaggi, od intraprende armamenti di uomini, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

429. Chiunque promuove o dirige ceremonie religiose fuori dei luoghi a ciò destinati, contro il divieto dell'Autorità competente, nei casi e modi stabiliti dalla legge, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se dal fatto sono derivati pubblici tumulti, con l'arresto sino ad un mese, e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

CAPO VII.

Dell'illecita mendicità.

430. Chiunque, essendo abile al lavoro, vien colto a mendicare senza legale autorizzazione, è punito con l'arresto sino a cinque giorni.

Se, entro un anno dalla condanna, vien colto nuovamente a mendicare senza autorizzazione, il colpevole è punito con l'arresto sino ad un mese.

La illecita mendicità non è esclusa dal fatto che l'imputato la eserciti sotto il pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti.

431. Chiunque, sebbene autorizzato mendica in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se si tratta di un mendicante non autorizzato, l'arresto è da quindici giorni a tre mesi; e, se esso è già stato condannato per illecita mendicità l'arresto è da uno a sei mesi.

432. Il giudice, tenuto conto delle circostanze locali, può ordinare che la pena dell'arresto, stabilita negli articoli precedenti, sia scontata in uno dei modi preveduti nell'articolo 24.

433. Chiunque permette che un fanciullo, soggetto alla sua podestà o affidato alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda sino a lire cento.

CAPO VIII.

Del disturbo della quiete pubblica e privata.

434. Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti, disturba le occupazioni dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva.

Se il disturbo avviene di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che in caso di recidiva si può estendere a lire cento.

Se il fatto è tale da produrre allarme nel pubblico, all'ammenda si può aggiungere l'arresto sino ad un mese.

435. Chiunque pubblicamente per malignità, petulanza od altro biasimevole motivo molesta taluno o ne turba la pace è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave con l'ammenda sino a lire cento o con l'arresto sino a quindici giorni.

CAPO IX.

Dell'abuso dell'altrui credulità.

436. Chiunque, con qualsivoglia impostura, cerca di abusare in luogo pubblico o aperto al pubblico della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino a quindici giorni, estensibile ad un mese in caso di recidiva.

TITOLO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I.

*Delle contravvenzioni riguardanti le armi
e le materie esplodenti.*

437. Chiunque, senza averne dato previo avviso all'Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedenti il proprio uso, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

438. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia od espone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto non minore di sei mesi e con la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

439. Chiunque fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, senza licenza dell'Autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

440. Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 437, smercia od espone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza è richiesta dalla legge, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

441. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorre la licenza a norma di legge, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.

Se l'arma è una pistola o rivoltella, il colpevole è punito con l'arresto sino a quattro mesi.

Se le armi sono insidiose, la pena è dell'arresto da un mese ad un anno.

442. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1.^o di un terzo se l'arma è stata portata da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole, o in luogo dove vi è adunanza o concorso di gente;

2.^o da un terzo alla metà, se il colpevole è stato condannato per illecita mendicità, ovvero per reati contro la persona o la proprietà accompagnati da violenza, o se trovasi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

443. Chiunque, sebbene provveduto della licenza di porto d'armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano o possano usare con discernimento, o non le custodisce in modo che dette persone o fanciulli non abbiano facilmente ad impossessarsene, ovvero porta fucili carichi in un luogo dove siavi adunanza o concorso di gente, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

444. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle vicinanze di esso, ovvero lungo o contro le vie pubbliche spara armi da fuoco o accende fuochi d'artificio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni od accensioni pericolose o incomode, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale può aggiungersi, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

445. Chiunque clandestinamente o contro divieto dell'Autorità competente, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d'armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, ovvero uno o più pezzi di artiglieria, od altre consimili macchine, è punito con l'arresto non minore di quattro mesi; e, se le armi sono insidiose, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

446. Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche od altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno personale od industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento.

447. Per gli effetti delle leggi penali si considerano armi *insidiose*:

1.^o gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, ed i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2.^o le armi da sparo, la cui canna misurata internamente è inferiore a centosettantun millimetri, le bombe ed ogni macchina od invólucro esplodente;

3.^o le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

CAPO II.

Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii.

448. Chiunque è concorso nel disegno o nella costruzione di un edificio, se questo è rovinato per sua colpa od imperizia, è punito con l'ammenda non minore di lire cento, e, se vi ha luogo, con la sospensione dalla professione od arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche o simili.

449. Chiunque, essendo obbligato alla conservazione od al ristauro di un edificio, che dai periti delegati dall'Autorità competente è stato giudicato pericoloso all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito all'intimazione dell'Autorità medesima, a far cessare il pericolo, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Se è accaduta la rovina dell'edificio, si applicano, quando il fatto non costituisca reato più grave, l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda da lire cento a mille.

450. Il proprietario o chi lo rappresenta, che non provvede al ristauro di un edificio od altra costruzione minacciante, in tutto od in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire dieci a cento.

Se l'edificio o la costruzione rovina in tutto od in parte, la pena è, quando il fatto non costituisca reato più grave, dell'ammenda sino a lire mille.

Se, dopo la rovina, il colpevole trascura di provvedere a far rimuovere il pericolo persistente in causa dell'edificio o della costruzione in parte rovinata, la detta ammenda non è minore di lire cento.

CAPO III.

Dell'indebita omissione o rimozione di segnali.

451. Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico passaggio, ovvero, senza legittimo incarico, spegne i fanali della pubblica illuminazione o rimuove i segnali suddetti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

CAPO IV.

Del getto e dell'esposizione pericolosa di cose.

452. Chiunque getta o versa in luogo di pubblico passaggio, od anche in un recinto privato comune a più famiglie di abitatori, cose atte ad offendere od imbrattare le persone, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

453. Chiunque colloca, espone od appende a finestre, tetti, terrazzi od altri luoghi consimili, cose non assicurate, che cadendo possono offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

454. Quando l'autore di alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti non è conosciuto, la pena si applica al conduttore o al possessore dell'edificio, ove fu commesso il fatto, se, potendolo, non lo ha impedito.

CAPO V.

Di alcune contravvenzioni contro la sanità pubblica.

455. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'arresto sino ad un anno e con ammenda da lire cinquanta a mille.

La pena è dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda sino a lire cento, se trattasi di epizoozia.

456. Chiunque ammassa, getta od espone in luogo abitato cose nocive per effetto di esalazioni insalubri, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

457. Chiunque, in modo diverso da quello preveduto nell'articolo precedente, fa o lascia produrre all'interno od all'esterno della propria abitazione, per inosservanza delle leggi o dei regolamenti, delle esalazioni insalubri, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

CAPO VI.

Dell'omessa denuncia o custodia e dell'irregolare ricovero o rilascio di pazzi.

458. Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o non ne fa immediata denuncia all'Autorità, quando essi siensi sottratti alla custodia medesima, è punito con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

459. Chiunque riceve in custodia o licenzia persone a lui consegnate come affette da alienazione mentale, senza darne immediata denuncia all'Autorità, ovvero, quando ciò sia prescritto, senza l'autorizzazione di questa, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

460. Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo dei manicomii o che eserciti l'arte salutare, è aggiunta la sospensione dalla professione od arte.

CAPO VII.

Dell'omessa custodia e del mal governo di animali o di veicoli.

461. Chiunque lascia liberi o non custodisce a norma dei regolamenti bestie feroci o animali pericolosi che gli appartengono, o sono affidati alla sua custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, non li denuncia all'Autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese.

462. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, lascia senza custodia od altrimenti abbandona a sé stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa scolti od attaccati; ovvero li dirige senza esserne capace, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza personale, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore è cocchiere o conduttore vincolato a licenza, è aggiunta la sospensione dalla professione sino a ventiquattro giorni.

463. Chiunque spinge animali o veicoli nell'abitato in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore è cocchiere o conduttore vincolato a licenza, è aggiunta la sospensione della professione sino a quindici giorni.

CAPO VIII.

Di altre contravvenzioni di pericolo comune.

464. Chiunque, fuori dei casi preveduti nei capi precedenti, con atti di qualsiasi natura fa sorgere il pericolo di danni alle persone od alle cose, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti giorni, secondo le circostanze.

Se il fatto costituisce in pari tempo infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commerci od industrie, e la legge non

disponga altrimenti la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni, e della sospensione dalla professione od arte sino ad un mese.

TITOLO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALITÀ

CAPO I.

Dei giuochi d'azzardo.

465. Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva, e con l'ammenda non minore di lire cento.

L'arresto è da uno a due mesi, che può estendersi a sei, in caso di recidiva:

1.^o se il fatto è abituale;

2.^o se il colpevole è conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso è aggiunta la sospensione dalla professione sino ad un mese.

466. Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione prevista nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte ai giuochi d'azzardo ivi indicati è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

467. In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi ed oggetti impiegati o destinati al giuoco medesimo sono confiscati.

468. Per gli effetti delle leggi penali, si considerano *giuochi d'azzardo* quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico altresì i luoghi di ritrovo privato dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dà accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco.

CAPO II.

Della ubbriachezza.

469. Chiunque viene colto in istato di piena e manifesta ubbriachezza, in luogo pubblico, è punito con l'ammenda sino a trenta lire.

Se l'ubbriachezza risulti abituale, il colpevole è punito con l'arresto da sei a ventiquattro giorni; e il giudice può applicare la disposizione dell'articolo 24.

Se il colpevole non aveva compiuto quindici anni, è applicata la riprensione al padre o al tutore, con ingiunzione di invigilare sulla condotta del minore, sotto comminatoria, in caso d'inosservanza, dell'arresto sino a dodici giorni.

470. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, maliziosamente cagiona l'ubbriachezza altri, ovvero somministra bevande od altre sostanze inebbranti a persone già ubbriate, è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto è commesso verso una persona che non ha compiuto quindici anni, o che trovasi manifestamente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

Se il contravventore è chi per professione smercia le dette bevande o sostanze inebbranti, è aggiunta la sospensione dalla professione.

471. Quando l'autore di un fatto costituenti reato è dichiarato non punibile per averlo commesso in istato di ubbriachezza, soggiace, per il solo fatto della ubbriachezza, all'arresto sino ad un anno od all'ammenda; purchè la pena della contravvenzione non ecceda, nella durata o nell'ammontare, due terzi di quella che sarebbe stata applicabile per il reato medesimo.

CAPO III.

Delle offese alla decenza pubblica.

472. Chiunque mostra in pubblico nudità invereconda, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, offende altrimenti la pubblica decenza, è punito, quando il fatto non costituisca un delitto, con l'arresto sino ad un mese.

CAPO IV.

Dei maltrattamenti di animali.

473. Chiunque incrudelisce, o, senza necessità, usa maltrattamenti verso animali, ovvero li costringe a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Con la stessa pena è punito colui che, anche per solo scopo scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti dolorosi in modo da eccitare pubblico ribrezzo.

TITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA TUTELA DELLA PROPRIETÀ

CAPO I.

Del possesso ingiustificato di oggetti e valori.

474. Chiunque, essendo stato condannato per illecita mendicità o per delitti contro la proprietà, o essendo sottoposto alla vigilanza speciale, dell'Autorità di pubblica sicurezza, è sorpreso in possesso di danaro valori od oggetti non confacenti alla sua condizione, e di cui non sappia giustificare la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino ad un mese; e da quindici giorni a due mesi, se il fatto è avvenuto da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole.

Gli oggetti sono sempre confiscati.

CAPO II.

Dell'omissione di cautele in operazioni di commercio o di pegno.

475. Chiunque, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, che, per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da un reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore è una delle persone indicate nell'articolo 474, anche con l'arresto sino ad un mese.

476. Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da reato, viene a conoscere la loro illecita provenienza, qualora non ne faccia immediata denuncia all'Autorità, è punito con l'ammenda non minore di lire trenta, cui può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

477. Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose e di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale,

n caso di recidiva, si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dalla professione od arte.

Questa disposizione non si riferisce agli oggetti che si acquistano presso i fabbricanti od i fondachieri, o all'asta pubblica.

CAPO III.

Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli e dell'illecita apertura di serrature.

478. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chicchessia, fuorchè per il proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o per il suo rappresentante, da esso conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

479. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice, il quale apre, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, senza prima assicurarsi che il richiedente sia il proprietario o il suo rappresentante, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO IV.

Dell'ingresso ingiustificato nell'altrui fondo.

480. Chiunque, senza permesso di chi ne ha il diritto, e fuori del caso di assoluta necessità, entra con qualsiasi pretesto nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, ovvero vi introduce o fa passare animali, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva con l'arresto sino ad un mese.

Fatto. Si Presidente -
F. Biancheri

ASCR

INDICE

—

Archivio storico del Senato della Repubblica

INDICE

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

TITOLO I. — DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE.

Nozione del reato e sue specie	Art.	1
Efficacia della legge in ordine al tempo	»	2
Reati commessi nel territorio del regno	»	3
Reati commessi all'estero	»	4 - 8
Norme sulla estradizione	»	9

TITOLO II. — DELLE PENE.

Specie delle pene	»	10
Ergastolo	»	11
Reclusione	»	12
Stabilimenti penitenziarii intermedii	»	13
Detenzione	»	14
Liberazione condizionale	»	15, 16
Case di custodia	»	17
Interdizione dai pubblici ufficii	»	18
Confino ed esilio locale	»	19 - 21
Multa e suoi surrogati	»	22
Arresto e suoi surrogati	»	23, 24
Ammenda e suoi surrogati	»	25
Sospensione dall'esercizio di una professione od arte.	»	26
Riprensione giudiziale e malleveria di buona condotta.	»	27, 28
Sottoposizione alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza	»	29
Commisurazione delle pene	»	30, 31

TITOLO III. — DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

Effetti delle condanne alle pene dell'ergastolo e della reclusione	»	32, 33
Effetti delle condanne per reati commessi con abuso di un ufficio o di una professione od arte	»	34
Confisca speciale	»	35
Restituzioni e risarcimento dei danni	»	36
Riparazione dell'ingiuria	»	37

Spese del procedimento e solidarietà fra più condannati	Art.	38
Computo del carcere preventivo	»	39
Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte	»	40
Esecuzione di più pene di specie diversa	»	41
Decorrenza e revocabilità della vigilanza speciale	»	42
Stampa ed affissione delle sentenze di condanna all'ergastolo	»	43
Regolamenti carcerarii	»	44
TITOLO IV. — DELLA IMPUTABILITÀ, E DELLE CAUSE CHE LA ESCLUDONO O LA DIMINUISCONO.		
Ignoranza della legge	»	45
Volontarietà del fatto	»	46
Deficienza o morbosa alterazione di mente	»	47, 48
Ubbriachezza	»	49
Cause di giustificazione	»	50
Cause scusanti	»	51
Età minore	»	52 - 54
Sordomutismo	»	55
Circostanze attenuanti	»	56
Responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni	»	57
TITOLO V. — DEL TENTATIVO.		
Delitto tentato	»	58
Delitto mancato	»	59
Desistenza volontaria	»	60
Contravvenzioni	»	61
TITOLO VI. — DEL CONCORSO DI PIÙ PERSONE IN UNO STESSO REATO.		
Correità	»	62
Complicità	»	63
Circostanze personali	»	64
Circostanze materiali	»	65
TITOLO VII. — DEL CONCORSO DI REATI E DI PENE.		
Concorso di delitti che importano pene restrittive	»	66 - 68
Concorso di delitti e di contravvenzioni	»	69, 70
Altri casi di concorso	»	71
Applicazione a reati anteriori alla condanna	»	72
Fatto costituente più titoli di reato	»	73
Reato continuato	»	74
TITOLO VIII. — DELLA RECIDIVA.		
Prima recidiva	»	75
Recidiva molteplice	»	76
Reati della stessa indole agli effetti della recidiva	»	77
Esclusione delle sentenze estere agli effetti della recidiva	»	78
Recidiva del condannato all'ergastolo	»	79

TITOLO IX. — DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE
CONDANNE PENALI.

Morte e amnistia	Art. 80 - 82
Indulto e grazia	» 83
Remissione della parte lesa	» 84, 85
Limitazione di alcune cause estintive	» 86
Prescrizione dell'azione penale	» 87 - 90
Prescrizione della condanna	» 91 - 93
Computo e applicazione della prescrizione	» 94
Norme speciali per alcune condanne	» 95
Riabilitazione	» 96
Oblazione volontaria	» 97
Prescrizione dell'azione e della condanna civile	» 98, 99
Azione per riscossione delle spese processuali	» 100

LIBRO SECONDO.

Dei delitti in ispecie.

TITOLO I. — DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO.

CAPO I. — *Dei delitti contro la Patria.*

Attentato contro l'indipendenza e l'unità dello Stato	» 101
Alto tradimento	» 102, 103
Rivelazione di segreti di Stato	» 104 - 106
Spionaggio	» 107
Infedeltà di Stato	» 108
Pareggiamiento degli Stati alleati	» 109
Esposizione dello Stato al pericolo di guerra	» 110
Accettazione di onorificenze e pensioni da uno Stato nemico	» 111

CAPO. II. — *Dei delitti contro i Poteri dello Stato.*

Attentato contro il Re, il Principe ereditario ed il Reggente	» 112
Attentato contro la Costituzione	» 113
Arruolamenti non autorizzati in servizio di uno Stato estero	» 114
Insurrezione contro i Poteri dello Stato	» 115
Usurpazione di potere	» 116
Offesa al Re, al Principe ereditario ed al Reggente	» 117
Offesa al Senato ed alla Camera dei deputati	» 118
Esercizio dell'azione penale	» 119
Offesa alla Maestà regia	» 120
Vilipendio della legge e delle istituzioni costituzionali	» 121
Delitti contro la persona della Famiglia Reale	» 122

CAPO III. — *Dei delitti contro i Capi di Governi esteri ed i loro rappresentanti.*

Attentato od offesa contro un Principe o Capo di Governo estero	» 123, 124
---	------------

offesa ad uno Stato estero	Art.	125
Delitti contro rappresentanti di Stati esteri	»	126
CAPO IV. — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.		
Bande armate	»	127 - 129
Cospirazione	»	130
Provocazione a delinquere	»	131
Concorso di altri delitti	»	132, 133
Sottoposizione alla vigilanza speciale	»	134
TITOLO II. — DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ.		
CAPO I. — Dei delitti contro le libertà politiche.		
Attentato all'esercizio dei diritti politici	»	135
CAPO II. — Dei delitti contro la libertà dei culti.		
Turbamento di funzioni religiose	»	136
Vilipendio per causa di credenza religiosa	»	137
Profanazione di cose destinate al culto e violenza ed oltraggio ai ministri del culto	»	138
Deturpazione in luoghi riservati al culto o nei cimiteri	»	139
Violazione di cadaveri e di sepolcri	»	140
CAPO III. — Dei delitti contro la libertà individuale.		
Plagio	»	141
Carcere privato	»	142
Qualità di pubblico ufficiale	»	143
Sottrazione di minorenni	»	144
Perquisizione personale arbitraria	»	145
Abuso di potere verso persona carcerata od arrestata	»	146 - 148
Violenza privata	»	149
Intimidazione	»	150
Pena del pubblico ufficiale che agisce per un fine privato	»	151
CAPO IV. — Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.		
Violazione di domicilio	»	152
Qualità di pubblico ufficiale	»	153
CAPO V. — Dei delitti contro l'inviolabilità del segreto epistolare.		
Apertura arbitraria di lettere, telegrammi e pieghi	»	154
Abusi degli addetti al servizio postale o telegrafico	»	155
CAPO VI. — Dei delitti contro la libertà del lavoro.		
Attentato alla libertà dell'industria o del commercio	»	156
Sciopero e coalizione	»	157, 158
TITOLO III. — DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI- STRAZIONE.		
CAPO I. — Del peculato	»	159
CAPO II. — Della concussione	»	160, 161
CAPO III. — Della corruzione	»	162 - 165
CAPO IV. — Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.		
Abuso di autorità	»	166
Interesse privato in atti d'ufficio	»	167

Illecita rivelazione di fatti o comunicazione di documenti	Art.	168
Omissione o rifiuto di atti di ufficio	»	169, 170
Omissione o rifiuto di rapporto	»	171
Abbandono arbitrario di ufficio	»	172
CAPO V. — <i>Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.</i>		
Censura o vilipendio delle istituzioni, delle leggi o dell'Autorità	»	173
Provocazione contro le istituzioni, le leggi o l'Autorità, ed altri abusi	»	174
Atti di culto contro provvedimenti del Governo	»	175
Delitti commessi con abuso di ministero religioso	»	176
CAPO VI. — <i>Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.</i>		
Esercizio abusivo di pubbliche funzioni	»	177
Porto abusivo di uniformi o distintivi	»	178
CAPO VII. — <i>Della violenza e della resistenza all'Autorità.</i>		
Violenza pubblica	»	179
Nozione delle armi	»	180
Radunata sediziosa	»	181
Resistenza all'Autorità	»	182
Nozione dei prossimi congiunti	»	183
Eccezione della provocazione del pubblico ufficiale	»	184
Pena per i capi e promotori	»	185
CAPO VIII. — <i>Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di pubblica autorità.</i>		
Oltraggio a pubblico ufficiale	»	186
Eccezione della verità	»	187
Eccezione della provocazione del pubblico ufficiale	»	188
Altri delitti contro pubblici ufficiali	»	189
CAPO IX. — <i>Della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.</i>		
Violazione di sigilli	»	190
Sottrazione da luoghi di pubblico deposito	»	191
Sottrazione di cose pignorate o sequestrate	»	192
CAPO X. — <i>Del millantato credito presso pubblici ufficiali</i>	»	193
CAPO XI. — <i>Dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.</i>		
Mancata somministrazione di forniture	»	194
Frode nelle forniture	»	195
CAPO XII. — <i>Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>		
Nozione dei pubblici ufficiali	»	196
Estensione della causa delle pubbliche funzioni	»	197
Effetto penale dell'abuso delle pubbliche funzioni	»	198
Responsabilità del superiore	»	199
Mezzo costituente un delitto più grave	»	200

TITOLO IV. — DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA.

CAPÒ I. — <i>Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti</i>	Art.	201
CAPÒ II. — <i>Della simulazione di reato</i>	»	202
CAPÒ III. — <i>Della calunnia.</i>		
Calunnia	»	203
Ritrattazione	»	204
CAPÒ IV. <i>Della falsità in giudizio.</i>		
Falsa testimonianza	»	205
Esenzione e diminuzione di pena	»	206
Periti e interpreti	»	207
Subornazione	»	208, 209
Spergiuro	»	210
CAPÒ V. — <i>Della prevaricazione.</i>		
Pregiudizio e collusione in causa civile	»	211
Pregiudizio recato in causa penale	»	212
Concussione dal patrocinatore	»	213
CAPÒ VI. — <i>Del favoreggiamento</i>		
CAPÒ VII. — <i>Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.</i>		
Esimizione	»	215, 216
Procurata evasione	»	217
Connivenza e negligenza del pubblico ufficiale	»	218
Circostanze aggravanti	»	219
Indebite facilitazioni ad arrestati o carcerati	»	220
Costituzione spontanea	»	221
Procurato arresto del fuggitivo	»	222
Inosservanza di pena	»	223
CAPÒ VIII. — <i>Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni</i>		
	»	224, 225
CAPÒ IX. — <i>Del duello.</i>		
Sfida a duello	»	226
Combattimento	»	227
Omicidio e lesione personale in duello	»	228
Scusa della provocazione	»	229
Portatori della sfida e secondi	»	230
Ingiuria per ricusa di duello	»	231
Duello seguito all'estero.	»	232
Casi di applicazione delle pene ordinarie dell'omicidio e della lesione personale	»	233, 234
Duellante estraneo al fatto	»	235
Provocazione a duello per fine di lucro	»	236

TITOLO V. — DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

CAPÒ I. — <i>Della istigazione a delinquere.</i>		
Istigazione a commettere un reato	»	237
Apologia di delitti, incitamento alla disobbedienza delle leggi e all'odio fra le classi sociali	»	238
CAPÒ II. — <i>Dell'associazione per delinquere.</i>		
Associazione per commettere delitti	»	239

		121
Ricovero od assistenza agli associati	Art.	240
Concorso di altri delitti	»	241
Associazione a scopo sedizioso	»	242
CAPO III. — <i>Dell' eccitamento alla guerra civile, delle bande armate e della pubblica intimidazione.</i>		
Eccitamento alla guerra civile	»	243
Bande armate	»	244
Pubblica intimidazione	»	245
TITOLO VI. — DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.		
CAPO I. — <i>Della falsità in monete ed in carte di pubblico credito.</i>		
Falsificazione di moneta, messa in circolazione, introduzione e spendita, previo concerto, di monete falsificate	»	246, 247
Messa in circolazione e spendita, senza concerto, di monete falsificate	»	248
Parificazione delle carte di pubblico credito	»	249
Fabbricazione o ritenzione di materie o strumenti destinati alla falsificazione	»	250
Pene accessorie	»	251
Esenzione da pena	»	252
CAPO II. — <i>Delle falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.</i>		
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto	»	253
Contraffazione di altri pubblici sigilli e uso di tali sigilli contraffatti	»	254
Contraffazione di strumenti destinati a pubbliche certificazioni e uso di tali strumenti contraffatti	»	255
Contraffazione delle impronte di detti strumenti	»	256
Contraffazione di carta bollata, francobolli e marche da bollo, e dei loro bolli	»	257, 258
Uso ed esposizione in vendita di carta bollata, marche da bollo e francobolli contraffatti	»	259
Ritenzione di sigilli o bolli contraffatti o di materie o strumenti atti alla contraffazione	»	260
Uso abusivo di sigilli, bolli o marchi	»	261
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, ed uso dei biglietti falsificati	»	262
Soppressione dei segni di francobolli, marche o biglietti usati	»	263
CAPO III. — <i>Della falsità in documenti.</i>		
Falsificazione di documento pubblico	»	264 - 268
Falsificazione di documento privato	»	269
Uso di documento falso	»	270
Falsificazione per procurare un mezzo probatorio di fatti veri	»	271
Soppressione di documenti	»	272
Persone equiparate ai pubblici ufficiali e titoli equiparati ai documenti pubblici	»	273

CAPO IV. — *Delle falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.*

Falsificazione di passaporti, fogli di via o di soggiorno o licenze e uso di tali documenti falsificati	Art. 274
Falsa attribuzione o attestazione di nome o di qualita in licenze e passaporti ed altri atti	» 275
Falsa registrazione di persone alloggiate	» 276
Falsificazione di attestati sanitarii	» 277
Falsificazione di certificati di buona condotta	» 278
Falsificazione di attestati o certificati commessa da persona privata, e uso di tali atti falsificati	» 279
Falsa attribuzione di documenti o certificati	» 280

CAPO V. — *Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.*

Aumento o diminuzione fraudolento di salarii, merci o valori	» 282
Uso di misure e pesi falsificati o irregolari	» 283
Frodi nelle materie d'oro o d'argento e pietre preziose	» 284
Falsificazione dei nomi, marchi o bolli di opere dell'ingegno, commerciali o industriali	» 285
Vendita e introduzione dall'estero di opere o mercanzie con nomi o marche da bollo contraffatti	» 286
Turbata libertà degli incanti	» 287

TITOLO VII. — DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I. — *Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di pericolo comune.*

Appiccato incendio	» 288
Mina ed altre esplosioni di pericolo comune	» 289
Inondazione	» 290
Rottura d'argini e dighe o d'altre opere a riparo da infortunii	» 291
Incendio e sommersione di navi	» 292
Pericolo di naufragio artificiosamente prodotto	» 293
Distruzione di opere destinate a pubbliche comunicazioni	» 294
Rimozione o distruzione di apparecchi a riparo da pubblici infortunii	» 295
Incendio od altro danneggiamento di cose proprie con pericolo comune	» 296
Disastri colposi	» 297

CAPO II. — *Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.*

Attentati contro le ferrovie	» 298 - 300
Pericolo colposo di disastri ferroviarii	» 301
Interruzione del servizio telegrafico	» 302

CAPO III. — *Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.*

Avvelenamento di acque o di derrate alimentari	» 303
--	-------

Frodi nella fabbricazione e nel commercio di sostanze medicinali od alimentari	Art. 304 - 306
Pericolo colposo per la sanità ed alimentazione pubblica »	307
Confisca delle sostanze	» 308
Incetta di sostanze alimentari	» 309
CAPO IV. — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.	
Penalità in caso di morte o di lesione personale	310
Circostanze della notte e del tempo di pubbliche calamità	311
Qualità personale del colpevole	» 312
Tenuità del danno ed operoso pentimento.	» 313
TITOLO VIII. — DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.	
CAPO I. — Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore.	
Violenza carnale	» 314
Atti di libidine violenti	» 315
Circostanze aggravanti	» 316
Corruzione di minorenni	» 317
Azione penale	» 318
Relazione incestuosa con pubblico scandalo	» 319
Oltraggio al pudore	» 320, 321
CAPO II. — Del ratto.	
Ratto di donna maggiore di età	» 322
Ratto di minorenni	» 323
Circostanze aggravanti	» 324
Volontaria restituzione in libertà	» 325
Fine di matrimonio	» 326
Azione penale	» 327
CAPO III. — Del lenocinio.	
Lenocinio	» 328, 329
Circostanze aggravanti personali	» 330
Azione penale	» 331
CAPO IV. — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.	
Effetto della condanna per l'ascendente o il tutore	332
Qualità di pubblica meretrice	» 333
Esenzione da pena per seguito matrimonio	» 334
CAPO V. — Dell'adulterio e del concubinato.	
Adulterio	» 335
Concubinato	» 336
Circostanze della separazione e dell'abbandono	» 337
Azione penale	» 338, 339
CAPO VI. — Della bigamia.	
Bigamia	» 340
Prescrizione dell'azione	» 341
CAPO VII. — Della supposizione e della soppressione d'in-fante	
	» 342-344
TITOLO IX. — DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.	
CAPO I. — Dell'omicidio.	
Omicidio volontario	» 345

Omicidio volontario aggravato	Art.	346
Omicidio volontario qualificato	»	347
Parricidio	»	n. 1°
Omicidio premeditato	»	n. 2°
Omicidio per impulso di brutale malvagità	»	n. 3°
Omicidio per mezzo d'incendio o di altro disastro di pericolo comune	»	n. 4°
Grassazione.	»	n. 5°
Omicidio che serve di mezzo ad altro reato	»	n. 6°
Omicidio in concorso di concuse		348
Omicidio oltre l'intenzione		349
Infanticidio		350
Istigazione e aiuto al suicidio		351
Omicidio colposo		352
CAPO II. — <i>Delle lesioni personali.</i>		
Lesioni personali volontarie	»	353
Lesioni personali volontarie aggravate e qualificate	»	354
Lesione personale oltre l'intenzione	»	355
Lesione personale colposa	»	356
CAPO III. — <i>Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>		
Difesa della proprietà	»	357
Errore nella persona	»	358
Complicità corrispettiva nell'omicidio e nelle lesioni personali	»	359
Omicidio e lesione personale in rissa	»	360
Sparo d'arma in rissa	»	361
CAPO IV. — <i>Del procurato aborto.</i>		
Procurato aborto per opera della madre	»	362
Procurato aborto per opera di terzo	»	363, 364
Aggravante della qualità personale nel colpevole	»	365
Seusa dell'onore	»	366
CAPO V. — <i>Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse ovvero in pericolo</i>		367 - 369
CAPO VI. — <i>Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia</i>		370, 371
CAPO VII. — <i>Della diffamazione e dell'ingiuria.</i>		
Diffamazione e libello famoso	»	372
Ingiuria	»	373
Provocazione e ritorsione	»	374
Eccezione della verità.	»	375
Offese in atti o arringhe giudiziarie	»	376
Confisca, soppressione degli scritti o disegni, pubblicazione della sentenza	»	377
Azione penale e offese contro i defunti	»	378, 379
CAPO VIII. — <i>Della rivelazione di segreti</i>		380
TITOLO X. — DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ.		
CAPO I. — <i>Del furto.</i>		
Furto semplice	»	381

	125
Furto aggravato	Art. 382
Furto qualificato	» 383
Spigolamento sul fondo altrui	» 384
CAPO II. — <i>Della rapina</i>	» 385, 386
CAPO III. — <i>Della estorsione e del ricatto.</i>	
Estorsione	» 387, 388
Ricatto	» 389, 390
Pena accessoria	» 391
CAPO IV. — <i>Della truffa e di altre frodi.</i>	
Truffa	» 392
Distruzione o deteriorazione di cose proprie come mezzo di frode	» 393
Abuso delle passioni di un minore	» 394
Insolvenza colpevole	» 395
Frodi in materia di emigrazione	» 396
CAPO V. — <i>Dell'appropriazione indebita.</i>	
Appropriazione indebita	» 397
Abuso di foglio in bianco	» 398
Aggravante della qualità personale del colpevole » 399	
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito	» 400
CAPO VI. — <i>Della ricettazione</i>	» 401
CAPO VII. — <i>Della usurpazione.</i>	
Rimozione o alterazione di termini e deviazione di acque	» 402
Turbativa violenta di possesso	» 403
CAPO VIII. — <i>Del danneggiamento.</i>	
Deteriorazione di cose altrui	» 404
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui » 405	
Circostanza aggravante	» 406
Pascolo abusivo	» 407
Uccisione e danneggiamento di animali	» 408
Deturpazione e imbrattamento di cose altrui	» 409
CAPO IX. — <i>Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>	
Circostanza del valore	» 410
Restituzione e risarcimento volontarii	» 411
Azione penale fra congiunti	» 412

LIBRO TERZO.

Delle contravvenzioni in ispecie.

TITOLO	I. — DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.
CAPO	I. — Del rifiuto di obbedienza all'Autorità . . Art. 413 - 415
CAPO	II. — Dell'omesso referto » 416
CAPO	III. — Delle contravvenzioni in materia di mo- nete e di carte di pubblico credito . . » 417, 418

CAPO	IV. — Dell'esercizio dell'arte tipografica, e dello smercio ed affissione di stampati senza licenza	Art. 419 - 422
CAPO	V. — Delle contravvenzioni in materia di spettacoli di stabilimenti ed esercizi pubblici	» 423 - 427
CAPO	VI. — Degli arruolamenti senza licenza e delle processioni contro il divieto dell'Autorità	» 428, 429
CAPO	VII. — Dell'illecita mendicità	» 430 - 433
CAPO	VIII. — Del disturbo della quiete pubblica e privata	» 434, 435
CAPO	IX. — Dell'abuso dell'altrui credulità	» 436
TITOLO	II. — DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO L'INCONTRATTABILITA' PUBBLICA.	
CAPO	I. — Delle contravvenzioni riguardanti le armi e le materie esplosive	» 437 - 447
CAPO	II. — Della rovina e delle omesse riparazioni di edifici	» 448 - 450
CAPO	III. — Dell'indebita omissione o rimozione di segnali	» 451
CAPO	IV. — Del getto e dell'esposizione pericolosa di cose	» 452 - 454
CAPO	V. — Delle esalazioni insalubri	» 455 - 457
CAPO	VI. — Dell'omessa denuncia o custodia, e dell'irregolare ricovero o rilascio di pazzi	» 458 - 460
CAPO	VII. — Della omessa custodia e del mal governo di animali o di veicoli	» 461 - 463
CAPO	VIII. — Di altre contravvenzioni di pericolo comune	» 464
TITOLO	III. — DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALITA'.	
CAPO	I. — Dei giochi d'azzardo	» 465 - 468
CAPO	II. — Dell'ubriachezza	» 469 - 471
CAPO	III. — Delle offese alla decenza pubblica	» 472
CAPO	IV. — Dei maltrattamenti di animali	» 473
TITOLO	IV. — DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA TUTELA DELLA PROPRIETA'.	
CAPO	I. — Del possesso ingiustificato di oggetti e valori	» 474
CAPO	II. — Dell'omissione di cautele in operazioni di commercio e di pegno	» 475 - 477
CAPO	III. — Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli e dell'illecita apertura di serrature	» 478, 479
CAPO	IV. — Dell'ingresso ingiustificato nell'altrui fondo	» 480

2

Avvertenza
da stampare appicci del Progetto
di legge

N. B. - Il testo del Codice che va allegato alla presente legge fu già distribuito al Senato unitamente alla Relazione Ministeriale presentata alla Camera eletta (V. Stampato n.º 28 della Camera dei Deputati - Legislatura XVI - Sessione 2.ª - 1886).

ASS
Archivio storico del Senato della Repubblica

Indicazioni di urgenza

Rimetto al fattorino ad ore *0.15* Il porto è gratuito
N¹¹ Si invia una ricevuta a stampa quando è incaricato di una ricezione.
di recapito TELEGRAMMA

Ufficio Telegrafico
DI
ROMA

S . E . PRESIDENTE SENATO ROMA =

Il Governo non assumerà alcuna
La tasse riscoglie in meno per es.

Ricevuto il

188

10

Pel circuito N

QUALIFICA

DESTINAZIONE

ROMA

PROVENIENZA

NUM.

PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

VIA

Indirizzi Eventuali

D'UFFICIO

ROMA VENEZIA 214 31 19 9 15 =

Si contano sul meridiano di Roma e poi i telegrammi inviati di seguito da una
all'altra
legrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di
origine rappresenta quello del telegrafo, il secondo quello delle parole, gli altri la data,
l'ora e i minuti della presentazione.

TELEGRAFI

ROMA

pratica

rogetto di legge
11.9.96.

RINGRAZIO GENTILE ONORIFICA PARTECIPAZIONE =

NOZZE FIGLIA CELEBRANTISI GIOVEDÌ IMPEDISCONMI VENIRE PRIMA CONVOCAZIONE =

GRADIRO CONOSCERE SUCCESSIVA PER PARTIRE POI SUBITO O DOPO ELEZIONI

AMMINISTRATIVE DOMENICA = SENATORE BARGONI

6



S'prega di mandare
una seconda bozza
e riprendendo questa
autografa



Augusto Ciuffelli
Segretario particolare del Guardasigilli

N^o 96.

Progetto di legge
presentato dal Ministro di Giustizia e Procuratore
e dei Lotti (Zanardelli),
nella Tavola del 11^o Gennaio 1888.
approvato dalla Camera dei Deputati il 9. dello
stesso mese (V^o Consiglio d'Stato n. 28).

Favolta al Governo di pubblicare il nuovo
Codice penale per il Regno d'Italia.

Signori Senatori,

C - Dopo che la Camera deputata con ampia discussione,
suggellata da copiosi e solenni suffragi, ha accolto il
Disegno di codice penale unico presentato al suo esame,
il Governo si rivolge fiducioso al Senato del Regno,
affinché voglia portare il concorso delle sapienti sue
considerazioni e dell'alto suo voto su questo disegno,
che è destinato a coronare l'opera del nostro diritto
pubblico, dando all'Italia il beneficio già troppo
indugiato di una legislazione punitiva di carattere
e di autorità veramente nazionale. Con quanto per-
sistenza di aspirazioni siffatta opera legislativa sia
stata lungamente invocata ed attesa dalla pubblica
coscienza niente può conoscere meglio de' membri di
questo alto Consesso, che seguirono con assidua e
vigile cura il secondo sviluppo de' bisogni naziona-
li e che per l'amore operoso alla patria resenta
salutarono sempre con compiacimento e secondarono
con passione e con zelo, temperato da maturità di con-
siglio, ogni voto d'ogni esigenza di istituzioni e di

leggi, che valessero a ~~conservare~~ ^{compiere} i vincoli della conseguita
unità nazionale e a cancellare ogni odiosa traccia delle
secolari divisioni politiche. Né altri può meglio conoscere
come fin da' primi tempi del nostro risorgimento nazionale
le fosse ~~conosciuta~~ ^(a capo) e proclamata la necessità di quell'unifi-
cazione della legge penale, che risponde all'ufficio supre-
mo dello Stato ed è l'espressione più viva e solenne della
sua organica unità. È noto infatti al Senato come dal
primo voto, espresso dalla Camera eletta nel 18 maggio
1860, ^{infino ad} oggi l'arduo ~~lavoro~~ ^{Ferro} sia stato sempre og-
getto dell'incessante cura del Governo, coadiuvato dalle
più dette intelligenze del paese, ^{D'oggi, altri} ~~che della stessa~~
della sollecitudine de' due rami del Parlamento; ^{per queste}, ~~come gli~~
vive sollecitudini ^{gli} operosi studi si fanno concretati in successivi disegni,
passando per ~~qual~~ un trentennio ~~con un fecondo~~ ^{mento di elaborazione e di perfezionamento}, attraverso
~~il~~ ^{sindacato} della più ampia e libera critica e dando lu-
go a raccolglierne i ~~menti~~ risultati più sicuri,
a seguire con occhio sereno il movimento della delinquen-
za, a valutare quella rispettiva misura di mezzi repre-
sivi che potesse riuscire più proporzionale ed efficace ai
fini della penalità, ad osservare attentamente lo svol-
gersi de' nuovi bisogni della vita pubblica sotto l'impe-
ro delle libere istituzioni e a studiarne le necessarie qua-
rentigie, a istituire un esame comparativo delle ~~moder-~~
~~più recenti~~ ^{de} leggi straniere e de' rispettivi sistemi peniten-
ziarii, a misurarne l'efficacia e il valore con i dati
dell'esperienza, ed a compiere finalmente, anche fra noi,
altri esperimenti preziosi, come quello della ~~depurazi-~~
ne della pena di morte, ^{affidate} con animo tranquill-

lo si potesse procedere a quelle riforme, che invocate già da grandi precursori italiani trovarono indugio a conseguire la loro attuazione completa soltanto nella ~~comunione delle~~
~~giurie e delle~~ saria prudenza di legislatori, i quali non volle-
ro affermarle se non dietro la più sicura prova e quando
fossero ~~univocamente~~ ^{concorde negli} reclamate e volute dalla pubblica co-
scienza. Così può ben dirsi che poche opere legislative so-
abbiano avuto, al ~~paese~~ ^{caccia} ~~paese~~ di questa,
~~essere come~~ ^{essa} questa ebbe una simile larghezza e maturità di prepa-
razione, e possono considerarsi come sicura espressione della
coscienza giuridica del paese, giacchè nello lenta elabora-
zione non si è solo mirato alla necessità suprema dell'uni-
ficazione, ma si è voluto unificare migliorando e trasforman-
do lo spirito delle antiche leggi, per dare all'Italia
un codice, che rispondesse a' veri fini della giustizia repressi-
va e correttiva, a' nuovi bisogni e alle concrete condizioni
del popolo, ^{che} più sicure e concordi ^{voti} ~~caccia~~ della scien-
za ^{caccia} presentando alla Camera le leggi ~~le~~ e ^{le} ~~nuove~~ ^{nuove} ~~leggi~~ ^{leggi}

Ottimismo ad esporre al Senato la ~~nuova~~ ^{nuova} ~~ordinanza~~ ^{ordinanza}
~~del progetto, la serie di nuovi istituti e delle varie disposizio-~~
~~ni d'ordine generale e particolare, i mutati criterii di puni-~~
~~bilità e i motivi che determinarono le proposte~~ ^{caccia} ~~le proposte~~ ^{caccia} ~~le proposte~~ ^{caccia}
~~del progetto, mentre provvede~~
~~al supremo bisogno dell'equozianza, abbattendo tutte le~~
~~differenze regionali e costituendo sulla rovina d'esse l'unità~~
~~di diritto nazionale, attuox le riforme più sicuramente~~
~~invocate dal comune consenso de' giuristi e più convenien-~~
~~ti alle mutate condizioni del paese. E così p. es. non~~
~~accettando il criterio esterno e variabile che distingue le~~
~~specie di reati in base alla diversità della pena, esso difen-~~
~~de i fatti punibili secondo l'intrinseca loro natura, divi-~~

Siccome il disegno di
grado da ~~estesi~~ ^{per} Melapina, in cui,
nd modo più particolarmente
e complesso, si danno le ragioni
di ogni disegnazione del
progetto, ~~è~~ ^è ~~per~~ ^{per} ~~progetto~~ ^{progetto}
~~progetto e i criteri di giuris-~~
~~zia e i progetti delle leggi,~~
~~che si propongono in~~
~~ogni parte a quella~~
~~Melapina~~

~~di ogni differenza fra età~~
~~e i criteri ora seguenti,~~
~~si indranno i migliori~~
~~menti attinti ai molti~~
~~progetti precedenti, le~~
~~modificazioni avvenute~~
~~all'uno od all'altro~~
~~dei progetti~~
~~mediorini, con~~
~~so~~

Razionale partizione ha pur dato
col Ministro dell'Interno e in armonia
con le necessità riconosciute dalla Amminis-
trazione delle carceri, ad Ateneo
non vi sono pene, le quali, inviso-
se nel codice, rimangono
sempre reale applicazione. E
d'altra parte l'adottato
sistema penale si ispira
ai bisogni della

dendoli nelle due sole classi de' delitti e delle contravvenzioni
con due proprie e distinte categorie di sanzioni. ~~Proprio~~
~~modo di semplicare il sistema penale, di lavorare~~
~~Tutto il sistema delle pene, inspirandosi a bisogni della~~
più energica repressione non isconquata da quella tenden-
za emendatrice, che se non è il fine diretto della giusti-
zia punitiva, ne è certamente il risultato più desidera-
bile. Regola quindi l'espiazione della pena con quei
mezzi di repressione correttiva e con quel magistero di
metodi penitenziali, ~~e~~ rimontando all'originario rag-
gio di sistema cellulare escogitato la prima volta in terra
italiana nel 1677, furono attraverso le prove di vari regi-
mi e temperamenti meglio disciplinati e solti e con lo
studio più assiduo tradotti in quel sistema, che prende
il nome di graduale o irlandese ed è avvalorato dalle più
favorevoli prove dell'esperienza. ~~(caso) Un recente progetto cadette~~
~~nella pena di mor-
D. già sparita da così lunga età ~~con si facile risultato~~
dal magistero penale di una gentile parte d'Italia e ri-
nascosta come lettera ~~morta~~ incisa nel codice che impie-
ra nelle altre regioni della penisola. Ripudia ~~il iste-~~
~~confuso~~ ogni pena li, il ~~sistema~~ de' gradi nella commisurazione della pena, ~~lasciando~~
rendendo più chiaro la legge ~~tal modo~~ ~~e lasciando maggiore~~ facilità al giudice di proporzionare
la pena al reato. Fissa con norme ~~più rigide~~ ma
non capaci di arbitrarie e pericolose applicazioni i criterii
dell'imputabilità. Riconduce al concetto più razionale
della identità dagli impulsi criminosi la recidiva e prov-
vede a meglio reprimere con sistema di graduale pene
rità. Regola con norme certe ad uguale la punibilità
de' reati concorrenti. E oltre a tante altre riforme con-
tenute nel I libro del codice, che sarebbe opera lunga
ed oziosa il venire qui enumerando, ~~già infinite~~
il Progetto che vi è presentato, anche
nel ~~se~~ secondo e nel terzo libro, introduc-~~

۱۳

raggiuire le gravi lacune dell' legislazione riguardo, a reprimere nel modo più rigoroso le forme più tristi ~~piuttosto~~ della delinquenza e a cancellare alcune tracce di vetti e odiosi istituti, non più conciliabili con le esigenze della rigorosa giustizia e con i principi che animano la vita pubblica della società moderna.

Ma senza più fermarmi su questo punto, ~~non~~ ~~per~~
de' quali il dottore ~~de qui~~ opportuno il trarre un quadro completo delle cose
con diffusione gran _{ma che} ma che ritengono all'autorevole voto del Senato e riportando
di prima la prestita ~~mi~~ del tutto alle considerazioni diffuse ~~e~~ e enunciate nella
relazione presentata alla Camera de' deputati e già distribuita
l'avvera dei deputati, ~~to~~ insieme al testo del proposito nuovo codice anche a' sig.
credo conveniente aggiungere ~~conveniente aggiungere~~
aggiungere alcune ~~che~~ ~~che~~

~~Dottor Tie~~,
brevi, poiché anche
di questo argomento
è parola nella
~~relazione~~ relazione ovvero
estriale, e più ampiamente
nella relazione
della ~~nuova~~ ^{nuova} giunta della
scelta nell'affare Camerl
anno del parlamento,
se nella quale
~~relazione~~ ^{dei rappresentanti}
che l'adopta
~~se~~ la quale
dal presidente mettendo
~~il~~ l'egocchio
le impeniate e istrefate
gabbi ragioni.
Per esto

vorile, ma la sua
attenuazione & specializzata
chiavata sul complesso ~~delli~~^{ma faciliamente} codice, per portare l'autorità del suo esame sul com-
petente per raggiungere i principii e le norme
direttive e concedere ~~la~~^{ne} sua approvazione, ove trovi
che nelle linee sue fondamentali essa sia degna di dive-
nire il codice penale di questa libera e grande nazio-

Con questo metodo, che, sic fu in uso negli accadimenti massimi
~~della stampa, e da altri~~
~~autorevoli~~ in seguito
ad unanimi incitamenti
della pubblica opinione, i
quali ebbero autorevole
espressione anche in
questo alto consiglio,
accesi come ~~l'opposizione~~
veramente pratico
a compiere l'unifica-
zione perduta,

Con ciò, come si leggeva s'intende, non fu limitato
il diritto che ciascuno e tutti i membri
del Parlamento hanno di portare il più minuto e scrupoloso
sindacato per le singole disposizioni del progetto e di provo-
care in quanto ad esse anche il voto dell'assemblea, nel modo
tutto che questo diritto non fa né limitato, né pregiudicato
nella discussione testé compiuta dalla Camera eletta.

Ma nel tempo stesso ~~si procede~~^{si manda} all'atto successivo
del quale come alla riunione e pronta attuazione della
grande riforma importi sommamente che il raccolgere i
risultati e gli inseguimenti delle discussioni parlamentari
~~sia affidato~~^{si affida} al
Governo, illuminato, in tale lavoro di ~~approvvigionamento~~^{aggiornamento} e coordinazio-
ne e di ~~proseguimento~~^{aggiornamento}, del concorso d'una commissione, composta d'autorevoli
giuristi scelti principalmente fra i membri de' due rami
del Parlamento.

Siffatto metodo d'discussione e d'approvazione con-
pletato, ~~per~~^{che} sostenuto da' più liberali propugnatori
del regime parlamentare, ~~è avallato dagli esempi di~~
~~ha preso oggi in la~~^{liberi paesi, come l'Olanda nell'approvazione del progetto}
~~gine~~^{di} ~~dei~~^{dei} precedenti parlamentari, scelto col. paese, e dagli stessi nostri prudenti parlamen-

ti procedendo ~~con~~ⁱⁿ ~~metodo~~^{modo} seguendo per ottenere l'approvazione
del codice civile, del codice di commercio, e pure il solo che sia ragionabilmente possi-
bile nella legislazione di un codice. Se infatti è indubbiamente
d'altro che si presenta regionalmente
fra tutti il più utile per la
formazione di un codice. E

Infatti c'è indubbiamente che un codice dev'essere opera essenzialmente organica, risultante da una perfetta sistematizzazione di principi e di conseguenze giuridiche, non sarebbe prevedibile il risultato delle lunghe discussioni e delle ~~successive~~ votazioni sui singoli articoli in ~~sulla~~ una numerosa assemblea, non composta tutta di giuristi, né costituita ogni giorno ~~dalle stesse~~
~~sovereigni~~ ~~identità personali~~ di votanti e quindi non sempre ~~astenendo~~ con quella omogeneità di criteri e con quella continuità d'esame, che è condizione essenziale perché non si perda di vista la figura complessiva e l'idea generale del sistema e la relazione intima e necessaria, che stringe insieme le singole sue parti.⁽⁷⁾ Né sarebbe facile anche a chi portò il più coscienzioso studio sul progetto prevedere ~~tutte~~ le conseguenze dannose d'una no~~ificazione~~ e tutte le possibili anticonvenienze risultanti da una disposizione, che parrebbe a prima vista cosa giusta e opportuna l'inserire nel testo. Il quale pericolo, se è possibile in ogni lavoro di codificazione, è senza dubbio più certo e più grave in quello di un codice penale, che è una concatenazione di sanzioni punitive fissate con la più esatta misura, perché nel valutare la quantità della repressione sia rispettata la necessaria proporzionalità fra le varie specie di reato e finanche fra le concrete gradazioni e diversità di figure di una stessa specie di fatti criminosi. ~~Rifugia~~ è evidente come ~~che degli~~ emendamenti, suggeriti dal più vivo e leale desiderio di bene e che troverebbero forse il più adatto posto in un altro corrispondente sistema di penalità, potrebbero portare conseguenze, che ~~non~~ trascendano le stesse intenzioni del proponente e dell'aff-

semblea, e turbare profondamente l'economia e la struttura organica del progetto.

Né bisogna dimenticare che, anche a prescindere da tale pericolo, per condurre in porto la grave riforma occorrebbe che la lunghissima discussione fosse esaurita da' due rami del Parlamento nel giro di una stessa sessione parlamentare e che si potesse nel medesimo periodo di tempo stabilire l'accordo perfetto delle due assemblee su tutte le particolari modificazioni, anche sulle meno rilevanti di pura forma. È agevole però il pensare quanto sia difficile che questa lunga procedura si compisca prima della chiusura della sessione e senza che le rapide vicende della vita politica ~~intralascino~~ od impedisca no ~~addirittura~~ la direzione e il cammino della grave e complessa opera legislativa. E basterebbe a conferma di tale difficoltà lo stesso esempio della nostra codificazione penale, che largamente e in tutte le sue parti discosta nel 1871 dal Senato del Regno (come pure anche fra alcuni limiti prestabiliti) non poté prima della chiusura della sessione pupare all'apena della Camera eletta, e viceversa discenda ed approvata più tardi nella sola parte generale della Camera eletta, non riupi nemmeno per questa limitata parte a passare all'ottava e all'approvazione del Senato. Né mancano gli esempi di non initalibili indugi in altri paesi: indugi dovuti senza dubbio appunto alla difficoltà di affrontare e vincere le ~~difficili~~ lentezze della procedura di approvazione. L'Austria non ancora ha ottenuto la ri-

Y
forma del cod. penale approvata fin dal 1874. E l'Inghilterra attende ancora l'invocata approvazione del codice penale, che riduce ad unità organica la greve mole degli scartati e spesso conflagranti suoi statuti processivi, a sostituire i quali un suo grande cittadino, propagatore di ogni giuria e liberale riforma degli ordinamenti civili, ~~accusato~~ non sapeva trovare e raccomandare altro metodo, che appunto quello ~~proposto~~ accettato Testi dalla Camera de' deputati e proposto a voi dall'attuale Consiglio di legge.

Il decreto
~~Il~~ quel metodo del resto non esclude la più larga e completa discussione. Il Governo anglo-saona invoca con riconoscenza dal Senato del Regno, come l'invio della Camera de' deputati, per far tesoro degli autorevoli ammonimenti e delle sapienti osservazioni dei concorrenti nominati ~~dei giuristi~~, che reggono nelle due assemblee quando si passerà alla revisione definitiva del testo. Ed ampia e solenne senza dubbio è stata la recente discussione nella Camera eletta: non solo su i principii informatori del proposito codice, ma anche su le parti colari e singole sue disposizioni. Giava però notare, che da così larga discussione e minuta critica uscirono invulnerati i principii fondamentali delle proposte riforme e con ~~approvazione~~ generale fu accolto l'organismo del progetto, mentre i dispensi e i voti di modificazioni, sia da parte della Commissione che de' singoli deputati, ~~di qualsiasi~~ ^(a caggo) ~~che proceder per~~ manifestarono ~~che~~ su pochi punti di secondaria importanza o su questioni di semplice forma.

E così parimente il Senato del Regno

150

non vorrà negare il tributo del suo autorevole ~~tal~~ e delle sapienti sue osservazioni, perché la grande riforma sia finalmente compiuta e riesca la più razionale e la più adatta a' bisogni del paese e alle speciali condizioni della criminalità. Esso non vorrà ~~suo dubbio~~ tollerare, che dopo ~~esso~~ un trentennio ~~dalle classificazioni~~ di vita ~~attuale~~, ^{di vita nazionale,} nei confini di un medesimo Stato sia tuttora leito in una parte ciò che in un'altra è reato, e che cittadini dello stesso ~~nazio~~ ^{regno} soggiacciono a diverse norme e a diverse misure di penalità, ^{le quali} si convertono in odioi privlegi ^{rispetto} e inegualanze e in pernamente negazione dell'unità ^{della patria.} ~~Le~~ Difronde a tanti altri Stati che negli ultimi trent'anni riuscirono a riformare secondo le nuove esigenze la loro legislazione penale (come la Pennsylvania, la Germania, il Belgio, il Canton Ticino, il Portogallo, la Svezia, l'Olanda) sarebbe ~~dico~~ che l'Italia si mostrope impotente non a modificare una legislazione unica di origine e d'autorità nazionale e diversa disadatta a' mutati bisogni, ma quel che è più grave, ~~a~~ liberarsi di diverse esistenti legislazioni, che non solo per la varietà repugnante de' principii e delle norme giuridiche, sì bene ancora, per la stessa natura delle fonti legislative da cui emanarono, non rispondono affatto allo stato del diritto pubblico e a quelle supreme condizioni del patto costituzionale, che solo possono garantire il retto stabilimento delle leggi e costituirne la necessaria giuridica per la grande famiglia nazionale. È infatti ben noto al Senato notissimo che delle diverse legislazioni punitive imperanti og-

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso. Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28²⁹ del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1º dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intendranno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale.

La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

*Il presidente della Camera dei deputati
G. BIANCHERI.*

N.B. — Il testo del Codice che va allegato alla presente legge fu già distribuito al Senato unitamente alla relazione ministeriale presentata alla Camera eletta (V. stampato n. 28 della Camera dei deputati, legislatura XVI, sessione 2^a, 1886).

6

gi in Italia, la più antica, cioè la toscana, non emanò
che dal potere assoluto del Granducato per decreto del 20 giugno
1853, e ~~quando si costituisce il codice~~ falso del 1859 e i temperamen-
ti, apportati nel 1861 a questo codice per le province meri-
dionali, siano sorti sotto l'impero delle libere istituzioni,
pure all'una e all'altra opera legislativa mancò effat-
to l'esame e l'approvazione expressa del Parlamento na-
zionale, essendosi l'una formulata e pubblicata in virtù
degli straordinari poteri conferiti al Governo nel 25 aprile
1859 e l'altra composta per le tracce del ~~codice~~ napoletano
del 1819 da un consiglio di giuristi e sancita dalla straor-
dinaria autorità del luogotenente generale del Re. Ma
è tempo oramai che al codice penale del Granducato di
Toscana, al codice penale per gli stati di S. M. il Re
di Sardegna e al decreto del luogotenente generale per le pro-
vince meridionali sia sostituito un codice, espressamente
esaminato ~~e approvato~~ da poteri costituzionali dello Stato, co-
me vera emanazione della coscienza giuridica italiana.
~~Per ciò~~ il Governo del Re con sicura fiducia si attende
dal Senato un voto di approvazione, che assicuri al-
l'Italia questa grande riforma, pegno di pienezza co-
mune, suprema garantiglia di egualianza, necessa-
rio complemento della nostra unità politica.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

SENATO DEL REGNO (N. 96)

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(ZANARDELLI)

NELLA TORNATA DEL 14 GIUGNO 1888

Approvato dalla Camera dei Deputati il 9 stesso mese (V. Stampato N. 28)

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia

2

SIGNORI SENATORI. — Dopo che la Camera eletta con ampia discussione, suggellata da copiosi e solenni suffragi, ha accolto il disegno di Codice penale unico presentato al suo esame, il Governo si rivolge fidente al Senato del Regno, affinchè voglia portare il concorso delle sapienti sue considerazioni e dell'alto suo voto su questo disegno, che è destinato a coronare l'opera del nostro diritto pubblico, dando all'Italia il beneficio già troppo indugiato di una legislazione punitiva di carattere e di autorità veramente nazionali.

Con quanta persistenza di aspirazioni siffatta opera legislativa sia stata lungamente invocata ed attesa dalla pubblica coscienza, niuno può conoscere meglio de' membri di questo alto Consesso, che seguirono con assidua e vigile cura il fecondo sviluppo de' bisogni del paese e che per l'amore operoso alla patria redenta salutarono sempre con compiacimento e secondarono con passione e con zelo, temperato da maturità di consiglio, ogni voto ed ogni esigenza di istituzioni e di leggi, che valessero a cementare i vincoli della conseguita unità nazionale ed a cancellare ogni odiosa traccia delle secolari divisioni politiche.

Nè altri può meglio conoscere come fin dai primi tempi del nostro risorgimento fosse riconosciuta e proclamata la necessità di quell'unificazione della legge penale, che risponde all'ufficio supremo dello Stato ed è l'espressione più viva e solenne della sua organica unità.

È noto infatti al Senato come dal primo voto, espresso dalla Camera eletta nel 18 maggio 1860, insino ad oggi, l'arduo tema sia stato sempre oggetto dell'incessante cura del Governo, coadiuvato dalle più elette intelligenze del paese, ed oggetto altresì della sollecitudine de' due rami del Parlamento. Per queste vive sollecitudini gli operosi studii si sono concretati in successivi disegni, passando per quasi un trentennio attraverso il sindacato della più ampia e libera critica e dando luogo a raccoglierne i risultati più sicuri, a seguire con occhio sereno il movimento della delinquenza, a valutare quella rispettiva misura di mezzi repressivi che potesse riuscire più proporzionata ed efficace ai fini della penalità, ad osservare attentamente lo svolgersi de' nuovi bi-

7 Italiana

Stampa Repubblica

3

sogni della vita pubblica sotto l'impero delle libere istituzioni e a studiarne le necessarie guarentigie, a istituire un esame comparativo delle più recenti legislazioni straniere e de' rispettivi sistemi penitenziarii, a misurarne l'efficacia e il valore con i dati profici di una lunga esperienza. Per tal modo si poterono compiere anche fra noi esperimenti preziosi, come quello della desuetudine della pena di morte, affinchè con animo tranquillo fosse dato di potersi procedere a quella grande riforma, che, invocata già da grandi precursori italiani, ha trovato indugio a consegnare la sua attuazione completa nella savia prudenza di legislatori, i quali non vollero affermarla se non dietro la più sicura prova, e quando fosse concordemente reclamata e voluta dalla pubblica coscienza.

A 19

Archivio storico del Senato

1A

A

Così può ben dirsi che poche opere legislative abbiano avuto, al pari di questa, larghezza e maturità di preparazione e possano considerarsi come sicura espressione della coscienza giuridica del paese, giacchè nella lenta elaborazione non si è soltanto mirato alla necessità suprema dell'unificazione, ma si è voluto unificare migliorando e trasformando lo spirito delle antiche legislazioni, per dare all'Italia un Codice che rispondesse a' veri fini della giustizia repressiva e corretrice, a' nuovi bisogni e alle concrete condizioni del popolo, a' più sicuri e concordi voti della scienza.

Siccome il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è accompagnato da estissima relazione, in cui, nel modo più particolareggiato e completo, si danno le ragioni di ogni disposizione del progetto, di ogni differenza fra esso ed i codici ora vigenti, si indicano i miglioramenti attinti ai molti progetti precedenti, le cause delle modificazioni arrecate all'uno od all'altro dei progetti medesimi, così io rinunzio ad esporre al Senato i motivi che determinarono le disposizioni che ho avuto l'onore di presentarvi.

Mi limito solo a notare che come il progetto, mentre provvede al supremo bisogno dell'egualanza, abbattendo tutte le differenze regionali e costituendo sulla rovina di esse l'unità di un diritto nazionale, attua le riforme più sicuramente invocate dal comune consenso de' giuristi e più convenienti alle mutate condizioni del paese. E così, per esempio, non accettando il criterio esterno e variabile che distingue le specie di reati in base alla diversità della pena, esso discerne i fatti punibili secondo l'intrinseca loro natura, dividendoli nelle due sole classi de' delitti e delle contravvenzioni con due proprie e distinte categorie di sanzioni.

Questa razionale partizione ha pur dato modo di semplificare il sistema penale, d'accordo

T, riportandomi ~~in~~
in tutto a quella
relazione,

L+

L+

col ministro dell'interno e in armonia colle necessità riconosciute dall'Amministrazione delle carceri, ad ottenere non vi siano pene le quali, invano scritte nel codice, rimangano senza reale applicazione.

D'altra parte l'adottato sistema penale si inspira ai bisogni della più energica repressione, non iscompagnata da quella tendenza emendatrice che, se non è il fine diretto della giustizia punitiva, ne è certamente il risultato più desiderabile. Esso regola quindi l'espiazione della pena con quei mezzi di repressione correttiva e con quel magistero di metodi penitenziali, i quali, rimontando all'originario saggio di sistema cellulare escogitato la prima volta in terra italiana nel 1677, furono, attraverso le prove di varii regimi e temperamenti, meglio disciplinati e svolti, e con lo studio più assiduo tradotti in quel sistema che prende il nome di graduale o irlandese ed è avvalorato dalle più favorevoli prove dell'esperienza.

Il progetto, come già accennai, cancella quella pena di morte, già sparita da così lunga età dal magistero punitivo di una gentile parte d'Italia e rimasta come lettera morta nel codice che impera nelle altre regioni della penisola. Ripudia, sull'esempio di quasi tutte le legislazioni penali, il sistema dei gradi nella commisurazione della pena, rendendo più chiara la legge e lasciando maggiore facilità al giudice di proporzionare la pena al reato. Fissa, con norme meno capaci di arbitrarie e pericolose applicazioni, i criterii dell'imputabilità. Riconduce al concetto più razionale della identità degli impulsi criminosi la recidiva e provvede a meglio reprimerla con sistema di graduale severità. Regola con norma certa ed uguale la punibilità de' reati concorrenti. Ed oltre a tante altre riforme contenute nel I libro, le quali sarebbe opera lunga ed oziosa il venire qui enumerando, il progetto medesimo, anche nel II e nel III libro, introduce, in confronto de' codici vigenti e in grandissima parte sulle orme degli schemi anteriori, moltissime ed importanti modificazioni, sia in quanto all'ordine, sia in quanto a' criteri misuratori delle pene, sia in quanto alla determinazione dei reati, essendosi specialmente provveduto a togliere gravi lacune della legislazione in vigore, a reprimere nel modo più vigoroso le forme più tristi della delinquenza, ed a cancellare alcune tracce di vietri e odiosi istituti, non più conciliabili con le esigenze della rigorosa giustizia e con i principii che animano la vita pubblica della società moderna.

Hza,

19

T prescelta

Ma senza più fermarmi su questi punti, dei quali discorre con diffusione grandissima la precipitata relazione alla Camera dei deputati, credo conveniente aggiungere alcune osservazioni intorno al metodo col quale si è proposto che il Parlamento proceda alla discussione e alla votazione del Codice; osservazioni esse pure assai brevi, poichè anche di questo argomento è parola nella relazione ministeriale, e più ampiamente nella relazione della autorevole Giunta della Camera dei deputati, la quale del prescelto metodo esplicò le imperiose e irrefragabili ragioni. Per esso si chiede che il Senato, come già ha fatto la Camera elettiva, autorizzi il Governo del Re a pubblicare il Codice penale annesso al disegno di legge, conferendo al Governo medesimo la facoltà di coordinarlo con le altre leggi vigenti e di introdurre nel testo di esso quelle modificazioni e quei miglioramenti che si manifestassero necessarii, tenendo conto delle discussioni parlamentari. Così il Parlamento non è stato costretto alla discussione e votazione intorno a tutti i singoli articoli del Codice, ma la sua attenzione venne specialmente chiamata sul complesso dell'opera per vagliarne i principii e le norme direttive, e concedere la sua approvazione, ove trovi che nelle linee sue fondamentali essa sia degna di divenire il Codice penale di una libera e grande nazione.

*L +
T in*

Con questo metodo, che, in seguito ad unanimi eccitamenti della pubblica opinione, i quali ebbero autorevole espressione anche in questo alto Consesso, accolsi come il solo veramente pratico a compiere l'unificazione penale, non si limita il diritto, che ciascuno e tutti i membri del Parlamento conservano incontrastato, di portare il più minuto e scrupoloso sindacato sulle singole disposizioni del progetto e di provocare in quanto ad esse anche il voto dell'assemblea. Ma, nel tempo stesso, si chiede venga riconosciuto come alla sicura e pronta attuazione della grande riforma importi sommamente che il raccogliere i risultati e gli insegnamenti delle discussioni parlamentari sia ufficio da affidarsi al Governo, illuminato, in tale lavoro di coordinazione e di perfezionamento, dal concorso di una Commissione, composta di autorevoli giuristi, scelti principalmente fra i membri de' due rami del Parlamento.

*L -
T in
Z l'opera stessa*

20

X

T legislative;

Siffatto metodo di discussione e di approvazione complessiva, sostenuto da' più liberali propugnatori del regime parlamentare, ha presso di noi la sanzione derivante dagli stessi precedenti parlamentari, essendosi il medesimo seguito per ottenere l'approvazione del Codice civile, del Codice di procedura civile e del Codice di commercio. Esso d'altronde si presenta, razionalmente, fra tutti il più utile per la formazione di un Codice. Se infatti è indubitato che un Codice dev'essere opera essenzialmente organica, risultante da una perfetta sistemazione di principii e di conseguenze giuridiche, non sarebbe prevedibile il risultato delle lunghe discussioni e delle votazioni sui singoli articoli in una numerosa assemblea, non composta tutta di giuristi, nè costituita ogni giorno dagli stessi votanti, e quindi non sempre procedente con quella omogeneità di criterii e con quella continuità di esame, che è condizione essenziale perchè non si perda di vista la figura complessiva e l'idea generale del sistema e la relazione intima e necessaria che stringe insieme le singole sue parti.

A

pubblica

A

91

Nè sarebbe facile, anche a chi portò il più coscienzioso studio sul progetto, prevedere tutte le conseguenze dannose di una modifica e tutte le possibili antinomie risultanti da una disposizione, che parrebbe a prima vista cosa giusta e opportuna d'inserire nel testo. E questo pericolo, se è possibile in ogni lavoro di codificazione, è senza dubbio più certo e più grave in quello di un codice penale, che è una concatenazione di sanzioni punitive fissate con la più esatta misura, affinchè nel valutare la quantità della repressione sia serbata la necessaria proporzione fra le varie specie di reato e finanche fra le concrete gradazioni e diversità di figure di una stessa specie di fatti criminosi. Perciò è evidente come emendamenti, suggeriti dal più vivo e leale desiderio di bene e che troverebbero forse il più adatto posto in un altro corrispondente sistema di penalità, potrebbero portare conseguenze che trascendano le stesse intenzioni del proponente e dell'assemblea, e turbare profondamente l'economia e la struttura organica del progetto.

Non bisogna d'altra parte dimenticare che, anche a prescindere da tale pericolo, per condurre in porto la grave riforma occorrerebbe che la lunghissima discussione fosse esaurita da' due rami del Parlamento nel giro di una stessa sessione parlamentare e che si potesse nel medesimo periodo di tempo stabilire l'accordo perfetto delle due assemblee su tutte le particolari modificazioni, anche sulle meno rilevanti di pura forma. È agevole però il pensare quanto sarebbe difficile che questa lunga procedura si potesse compiere prima della chiusura della sessione e senza che le rapide vicende della vita politica avessero ad intralciare od impedire la direzione e il cammino della grave e complessa opera legislativa.

7, come hanno fatto fin qui,

9

Questo metodo del resto non esclude la più larga e complessa discussione. Il Governo anzi la invoca con riconoscenza dal Senato del Regno, come l'invocò dalla Camera de' deputati, per far tesoro degli autorevoli ammonimenti e delle sapienti osservazioni degli eminenti uomini che seggono nelle due assemblee, quando si passerà alla revisione definitiva del testo. Ed ampia e solenne senza dubbio è stata la recente discussione della Camera eletta non solo su i principii informatori del proposto codice, ma anche sulle particolari e singole sue disposizioni.

Giova però notare, che da così larga disamina e minuta critica uscirono invulnerati i principii fondamentali delle proposte riforme e con approvazione generale fu accolto l'organismo del progetto, mentre i dissensi e i voti di modificazioni sia da parte della Commissione, che di quasi tutti gli oratori che presero parte alla discussione, si manifestarono su punti di secondaria importanza o su questioni di semplice forma.

E così parimente il Senato porterà ampiissimo il tributo del suo autorevole riscontro e delle sapienti sue osservazioni, perchè la grande riforma sia finalmente compiuta e riesca la più razionale e la più adatta a' bisogni del paese ed alle speciali condizioni della criminalità. Esso non vorrà permettere, che, dopo un trentennio di vita nazionale, nei confini di un medesimo Stato sia tuttora lecito in una parte ciò che in un'altra è reato, e che cittadini dello stesso Regno soggiacciono a diverse norme ed a diverse misure di penalità, le quali si convertono in odiosi privilegi ed ingiuste inegualianze e in permanente negazione dello Statuto e dell'unità della patria. E di fronte a tanti altri Stati che negli ultimi trent'anni riuscirono a riformare secondo le nuove esigenze la loro legislazione penale (come la Germania, il Belgio, il Canton Ticino, il Portogallo, la Svezia, l'Olanda) sarebbe disdicevole che l'Italia si mostrasse impotente, non a modificare una legislazione unica di origine e di autorità nazionale e divenuta disadatta a' mutati bisogni, ma quel che è più grave, a liberarsi da diverse coesistenti legislazioni, le quali non solo per la varietà repugnante de' principii e delle norme giuridiche, ma altresì per la stessa natura delle fonti legislative da cui emanarono, non rispondono affatto allo stato del diritto pubblico ed a quelle supreme condizioni del patto costituzionale, che solo possono garantire il retto stabilimento delle leggi e costituirne la necessità giuridica per la grande famiglia nazionale.

L+

21

23

10

È infatti notissimo che delle diverse legislazioni punitive imperanti oggi in Italia, la più antica, cioè la toscana, non emanò che dal potere assoluto del granduca per decreto del 20 giugno 1853, e quantunque il Codice sardo del 1859 e i temperamenti apportati nel 1861 a questo Codice per le provincie meridionali siano sorti sotto l'impero delle libere istituzioni, pure all'una e all'altra opera legislativa mancò affatto l'esame e l'approvazione espressa del Parlamento nazionale, essendosi l'una formulata e pubblicata in virtù degli straordinarii poteri conferiti al Governo nel 25 aprile 1859, e l'altra composta da un Consiglio di giuristi e sancita dalla straordinaria autorità del luogotenente generale del Re. Ma è tempo oramai che al Codice penale pel granducato di Toscana, al Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna e al decreto del luogotenente generale per le provincie meridionali sia sostituito un Codice, espressamente esaminato e approvato da' poteri costituzionali dello Stato, come vera emanazione della coscienza giuridica italiana. Perciò il Governo del Re con sicura fiducia si attende dal Senato un voto di approvazione che assicuri all'Italia questa grande riforma, pegno di sicurezza comune, suprema guarentigia di egualianza, necessario comple^amento della nostra unità politica.

Tinuoca

24

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, raviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4.


Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1º dicembre 1860, n. 64; per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intendranno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

*Il presidente della Camera dei deputati
G. BIANCHERI.*

N.B. — Il testo del Codice che va allegato alla presente legge fu già distribuito al Senato unitamente alla Relazione ministeriale presentata alla Camera eletta (V. stampato n. 28 della Camera dei deputati, legislatura XVI, sessione 2^a, 1886).

*Commissione
del progetto di legge per
il codice penale*



Rimesso a l'atterino ad ore

presso il quale è stata ricevuta a stampa quando il destinatario di una ricezione

N. 100 di recapito

TELEGRAFIA

Indicazioni di urgenza

SÉGRÉTERIA SENATO ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità
Le tasse riscosse in meno per errore od

TELEGRAFI

ROMA

Ufficio Telegrafico

DI

ROMA

Ricevuto il

1888

Pel circuito N.

Ricevente

Le ore si contano sul meridiano di Roma e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO
					Giorno e Mese	Ore e Minuti	
	ROM MYLAN 809-12-29/10-12.	-					

- PREGO INSCRIVERMI NELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL CODICE PENALE :- MASSARANI =

Ulla Segreteria del Senato

Si trasmettono le ultime bolle
a compimento delle Relat. di sei
Senatori Sestini e Costa.

Seguite le correzioni, si dia
corso sotto' altra comunicazione alla
Stampa definitiva.

Quanto alla numerazione delle
pagine, egli è desiderabile che
sia una sola per tutta la Relat.
quadruplicata. Ma se ciò dovesse
produrre un ritardo qualunque
a compire la Stampa e la lettura
in un solo Volume, nulla ostacolerebbe
che ciascuna Parte avesse una spe-
cial numeraz. delle sue pagine,
mantenendo sempre unite in una
sola vol. le quattro Parti.

23 ghe. 88 Firenze

Figliani sen.
23



Gregio Sig: Comon:

Teri ho ricevuto le bozze impravate
della Relazione Canonico e Puccini,
e le ho restituite alla Tipografia
con avvertenza che non vorrei al-
tro rivedere. Se oggi mi man-
terranno dalla Tipografia tutte
le bozze del Costa, faranno così
che quest'altra parta della Rela-
zione.

Canto alle bozze Canonico, come
a quelle Puccini ed a quella
Costa, mi serve S. E. Vigiani
& promettere la intitolazione
che egli ha scritto a Lev. Cr.

To che ciò si fa già fatto, e che
la intitolazione premette a in-
giuria delle tre parti, che ho ex-
plorato, fra i quali quella
voluta dal Tenore Viglani;
ad ogni modo, per togliermi
ogni scrupolo, ne farò a
lei pregandola a voler ve-
rificare se veramente il left.
Tenore Viglani è stato effatta
mente eseguito.

Gradite una stessa & mani del
24/10/88

suo devoto
Ugoenza



GARTOLINA POSTALE

DIECI CENTESIMI



88

Al M'Umo Sij. Comm. Chiavassa

Diruttore degli Uffici di Segreteria del Servizio del Regno

(Palazzo Madama)

Roma

N.B. Su questo lato non deve scriversi che il solo indirizzo.

Sorrento, 24 Agosto 1858
albergo della Sirena

Il Mio Lij. Comm.

Se per caso il Ben. Vigliani avesse già mandato le bozze della sua relazione sui più precisi titoli del II libro del codice penale, — ed il tempo lo permettesse — le farò gratis se volesse mandarmi qui (dove mi trattengo fino a tutto il 30 corrente) le bozze corrette della Stamperia; poiché parecchi errori vi erano in quelle spedite mi dà lei a Mons. roville.

Se poi non vi fosse tempo, la prego di raccomandare al Prof. ed ai Revisori che fanno eseguire con diligenza le correzioni di una segnata, e quella che vi aveva aggiunto il Vigliani.

Mille cordiali rispetti da

Luca D'Amico
T. Geronico

33

Rimesso al fattorino ad ore ~~24~~ Il porto è gratuito
Il fattorino rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

Indicazioni di urgenza

Q

962 di recapito

TELEGRAMMA


URGENZA

.+ STATO URGENTE COMMENDATORE CHIAVASSA
DIRETTORE UFFICIO SEGRETERIA SENATO ROMA .

ROMA

Ufficio Telegrafico
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della R.P.A.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere



Ricevuto il

9/10

1888

Pel circuito N.º

13

Ricevente

Pras

Le ore si contano sul meridiano di Roma e pei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra
Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO
+	S D ROMA SALUGGIA	166 53 25/10 21 20			Giorno e Mese Ore e Minuti		

+ RICEVO SUA LETTERA 24 E SUO TELEGRAMMA DI OGGI LA RELAZIONE SUL CODICE PENALE
ESSENDO GIA STATA LICENZIATA FINO DA JERI DEVE ESSERE PER POCO DILIGENZA SI
FACCIA DISTRIBUIRE IL VENTISETTE LO ESIGO DALLA STAMPERIA ELLA LO OTTENGA
CON OGNI MEZZO SCRIVO .+ D FARINI

Ottimamente che il fatturino
N^o 93 venuto al Senato
trovando chiuso il
Carab; apicoli.

A. Eugenia

Primo lembo da piegare
Archivio storico del Senato della Repubblica

AS

Indicazioni di urgenza

Rimesso al fattorino ad ore 12:59 Il porto è gratuito

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

M/14
di recapito

TELEGRAMMA

PRÉSIDENTE SENATO ROM

ROMA

Il Governo non assume alcuna
Le tasse riscosse in meno per errore.

TELEGRAFI
DELIO

Ricevuto il

188

Pel circuito N.^o

16 Ricevente

SSS ROMA FIRENZE 7 22 4 11. / 55

LENZA

NUM.

PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e Mese

Ore e Minuti

VIA

Indicazioni Eventuali
D'UFFICIO

Le ore si contano sul meridiano di Roma e poi telegrammi interni di seguito da una messanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del recapito origina rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri in dato, l'ora e i minuti della presentazione.

PRÉGO SOLLECITARE SÉGRÉTERIA SPÉDIRE PRONTAMENTE MEMBRI COMMISSIONE COTICE-PENALE BOZZE STAMPA RÉLAZIONI IN QUALUNQUE STATO SIANO . IL PRÉSIDENTE VIGLIANI

56

Ufficio Telegrafico

T.T.

ROMA

Rimesso al fattorino ad ore 9,40 Il porto gratuito

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

Indicazioni di urgenza

N. 11 di recapito

TELEGRAMMA

- PRESIDENZA SENATO ROMA -

ROMA

Il Governo non assume alcuna respo.
Le tasse riscosse in meno per errore o.



Ricevuto il 10/10/1888
Per circuito N. 16 Ricevente Amc

Le ore si contano sul meridiano di Roma e poi telegrammi intervi di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegiogramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALITÀ	PRESUNTA VERAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO
					Giorno e Mese	Ora e Minuti		
		= ROM FIRENZE 199 15 10 9=						

PREGO INVIARMI QUATTRO COPIE PROGETTO E BOZZE

RELAZIONE CODICE PENALE - SENATORE VIGLIANI =

*Spedisco
domani oggi quattro copie progetto codice penale
Bozza relazione spedita tutte jere - vorranno tre
giorni preparazione nuova. Fra tre giorni spedirò.*

56

Ufficio Telegrafico
DI
ROMA

Indicazioni di urgenza

Rimesso al fattorino ad ore 11.15 Il porto gratuito

206 Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riconsegna.

N. di recapito

TELEGRAMMA

DIRETTORE SÉGRÉTERIA SENATO ROM

Ufficio Telegrafico

DI

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità.
Le tasse riconosciute in meno per errore.



ROMA

Ricevuto il

188

Pel circuito N.

Ricevente *Mucc*

Le ore si contano sul meridiano di Roma e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO
	SDSDS RM FIRENZE 13 39 8 14				Giorno e Mese Ora e Minuti		

PRÉGO SPÉDIRE SUBITO TUTTI ESEMPLARI DISPONIBILI RELAZIONI GIA STAMPATE
COMMISSARI NON HANNO RICEVUTA RÉLATION COSTA TITCLO NONO UN SOLO ESENPLARE
GIUNTC A ME . PRÉGO DIRE TELEGRAMMA COMME E DOVE SPÉDITO - IL
— PRÉSIDENTE DELLA COMMISSIONE VIGLIANI

Re
Spedito ieri indicare vt puro raccomandato contenente
85 esemplari ritrovati fit 1X - Dopo far verificare ritardo recapita
~~nono~~ oggi tutti esemplari relazioni finora compilate
scritte letto questa mattina

b6

acc

Indicazioni di urgenza

Rimesso al fattorino ad ore Il porto è gratuito

Il fattorino rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N^o 136
di recapito

TELEGRAMMA

Segreteria Senato

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità.
Le tasse riscosse in meno per errore.

TELEGRAFI

In ogni telegramma si deve indicare la parola ROMA e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quella del telegrafista, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

Ricevuto il	23/0	1888	Ricevente		Magg			Roma e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.	
Pel circuito N.	Pl/pe						Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quella del telegrafista, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.		
QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO		
	ROMA	Ovada	91929	19.18	Giorno e Mese	Ore e Minuti			

Pressi accordo consigliere Cosenza
correnzione fipografica mia parde
nulla osta firatura

Costa

Ufficio Telegrafico
DI
ROMA

22 gbre 88

Si restituiscano alle Sg. cui
del Santo corrette le Bozze
del Srl. Costa sul lib. 9 lib. 2°.
del Progetto con una parte di
quelle del Srl. Piffina sul lib. 1°.
domani si restituiranno le rima-
nenti del Piffina colle altre del
Costa che si attenderà per domat-
tina. Così sarà compiuta la com-
binazione e revisione e si potrà
dor seguito alla stampa defi-
nitiva di tutte le Parti della
Relazione da leggersi in un solo
volume dando al complesso
ed alle Parti le rispettazioni
già trasmesse.

Piffina sul
—

38



Pregheremmo.

Mi permetto di ricordarle

T. di far pervenire
appena farà pronta, un esem-
plare delle bozze della relazio-
ne Sospetta, Camorria e
Pucciori al Senatore Dr.
Ruske. Invito alla mia
gliela mando oggi stesso.

T. di avvertire
la tipografia che il car-
cereuzo conf. d'appello ap-
plicato al Min. e' misur-
ato da preparare l'indis-
ce della relazione e di far
regolare le correzioni

e tutta la parte si paga
fino per la pubblicazio-
ne della relazione.

III di provvedere per
che le bozze deliborate se-
condo avviso del Professore
di Filosofia presso pubblich.
impugnata regolarmente.
Data che basta quattro gior-
ni per la stampa, legge-
ra e spedizione, in modo
che il 29 ott. presso confe-
gnato alla posta per
la partenza, si puo' attendere
a fare la numerazione delle
pagine la sera del 26. L'anno.

mentazione farà regolare per le borse
faranno complete; altrimenti si
faranno a calcolo, supponendo, se
si viene con dei bij, o
la prima de' fagi in bian-
co.

Per tutto che vi riguarda
qui si potrà pubblicare il
volume inteso per 29. Se
non riuscisse, prende a
tempo istruzione da Trep-
dunk ^{Trep Dunk} per sapere se
possa essere pubblicata la
relazione nei fatti di Trep-
dunk.

Se necessario d. Farà
qualsiasi comunicazione

ci farò; fino al 30 corr^e
avrà

gradissimamente
dover

Ottobre $\frac{22}{10}$ 88

Deo tuo
George

Archivio storico del Senato della Repubblica

Si trasmettono alla Seg. ^{via} del
Senato le unite Bozza corrette dal
Relatore Piccini assicurando si' che
l'eseguimento delle fatte correzioni
ed aggiunte con quelle del Sottoscritto
e quindi si' faccia la tiratura. Sarà
altra revisione per risparmio di tempo.

Pigliani

provveduta la tiratura

20/10 - am

268

629

43

Intitolazione a ciascuna
particolare relazione.

Restituisco la relazione Ca-
nonico con una parte di quella
del Srl. Costa -

Quanto alla intitolazione
da premettere a ciascuna di queste,
richiamo quelle che già ho tra-
sme po in foglio speciale alla
Segreteria - La data vuole essere
apposta e non importa che sia
disposta nelle singole parti

20 ghe 88

Figlioni

Rimesso al fattorino ad ore

Il porto è gratuito

N. 80 di recapito

TELEGRAMMA ROMA

PRESIDENZA SENATO ROMA

10813

Ufficio Telegrafico

DI

ROMA

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità.
Le tasse riscosse in pieno per errore od in
caso di omissione.

TELEGRAPHI

Ricevuto il

188

Pel circuito N.

Ricevente

Sanz

S S ROM FIRENZE 24 38 19 11 25. +

Le ore si contano sul meridiano di Roma e per telegrammi interni di seguito da una mezz'ora all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quella del telegramma, il secondo quella delle parole; gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA	INIZIATIVI ESEGUENTI D'UFFICIO
		Giorno e Mese	Ore e Minuti		

PRÉGO SOLLECITARE SPÉDIZIONE BOZZE RELAzione CANONICO CON QUELLE DELLA PARTE
RELAZIONE PESSINA GIA TRASMESSA CODESTA SÉGRETERIA - ATTENDO BOZZE RELAzione
COSTA ALMENO IN PARTE - SI FACCIA TIRATURA RELAzione PUCCIONI SÉCONDO CORREZIONI
MIE E RELATORE = SENATORE VIGLIANI

t7

Indicazioni di urgenza

Rimesso al fattorino ad ore *14.45* Il porto è gratuito
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.
N. di recapito

TELEGRAMMA

COMM CHIAVASSA DIRETTORE

SEGRETERIA SENATO ROMA .-

ROMA

Ufficio Telegrafico
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità
Le tasse riscosse in meno per errore da

SIENA

Ricevuto il

Pel circuito N.

1988
Ricevente *Alt*

Le ore si contano sul meridiano di Roma e poi telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra

Nei telegrammi impressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA	Indicazioni Eventuali D'UFFICIO
					Giorno e Mese Ora e Minuti		
	ROMA NAPOLI 549 27 19. 15/30-						

DOVENDO RITOCCARO QUALCOSA PERCHE MANCAVANMI VERBALI MANDI A ME PRIMA BOZZE
MANOSCRITTO E STAMPE INVIAVEVI IERI FATTA CORREZIONE MANDI FIRENZE .- PESSINA .+



SENATO DEL REGNO

Ovada L 23 Lek 1888

Il Senatore invia alla
Segreteria del Senato una pri-
ma parte della relazione pri-
tivata J. d 8 del cod Pm., rifer-
endosi di continuare giornal-
mente la giudizione della
parte rimanente.

S. prega di provvedere perché, preparati
le borse per il 1 ottobre, si trovi
per quel giorno in mia casa
via Sapienza n. 263.

Giordan

68

Pallanza, 23 febbraio 1888

Il suo signor

In un colpo preghere, le spedisco le 2^e bozze, definitivamente rivedute.

Ringrazio Lei e la Tipografia della tollerudine e della diligenza.

La prego:

- 1^a. di far eseguire quelle piccole correzioni che si troveranno ancor leggente;
- 2^a. finite le correzioni, di far cucire le bozze in un fascicolo, facendone 20 esemplari;
- 3^a. di questi 20 esemplari, mandarne 15 a S. S. Vigiliare a Firenze, onde servano per 15 membri della commissione, e mandare gli altri 5 a me;
- 4^a. di dire alla Tipografia che conservino la composizione; poiché, sebbene, dopo

le sedute della Commissione ci presentano
modificazioni di fatto che però non
accapitammo al testo che modificazioni
previste.

Le prego di notare che io parto di qui
domattina. Invio i 5 esemplari a
me destinati li mando pure a lega-
ria a Roma. Di lì, la mia fami-
glia me li farà avere dove necessita-
rmente mi troverò.

Mille cordiali rispetti.

Per don

T. Garibaldi

Le rimetto la puglia
di impedire che le cose
vengano a mani esterne.

M. V. Veltro
Pontefice L. A. R. S. S.

Drey S. Direction

Le ritorno fatto fascia e raccomandate con questo corso di posta le bozze di stampa del mio progetto di Relazione. Non ho creduto doverle rimaner la minuta. Se le occorrene mi lo scrivete e la manderò. Ella può quindi se istruirsi a S. E. Vigliani, distribuire, come da me, le bozze ai componenti la Commissione. In questo frangente

S. Veltro

P. Mazzoni

per postino
21/9

telegramma

an

Napoli 20 settembre 1888

Egregio Sig^r Direttore

Le mando il manoscritto della mia Relazione sul
Libro I del Progetto di codice penale del Regno d'Italia -
Le prego forse componere al più presto e mandarmene
qui le bozze, doverdigi per ordine del Prof. delle Com.
missione stampare il più presto che si possa e di
riburgere ai membri della Commissione - Mi è mancato
il tempo di farle recopiare -
L'Introduzione si stamperebbe a parte perché non
ho avuto ancora il tempo di frustarla -

Dec^{reto}

al Sig^r Direttore
della Segreteria del Senato Senator Prof. Enrico Bettino
Rossa

54

Gabinetto
del
Primo Presidente



R. 17. 7. 1888

Firenze 15 Settembre 1888

Alla Segreteria del Senato

Il Sottoscritto prega la Segreteria
del Senato di disporre che l'unito
avviso di convocazione dei Giudici Mem-
bri della Comm. incaricata di riformare
il Progetto di legge per l'approvazione
del Codice penale venga stampato e
prontamente trasmetto a ciascuno
dei commissari:

Avverte ad un tempo la stessa
Segreteria che i quattro commissari
Relatori, onorabili senatori P. Spina,
Ceroni, Costa e Puccioni, le intidanno

le loro Relazioni manoscritte ac-
cioche scien prontamente ridotte
in bozze di Stampa e così distribuite
a tutti i membri della Commissione
ed anche al Ministro della giustitia

Le bozze di Stampa
scien conservate
dalla tipografie alino
a molo avviso.

J. Senatore
F. Gagliano

di ritorno jiri da Torino ^{suo figlio}
in servizio ho ricevuto la osy ninta
~~lettera~~ ^{detto} da N. L. alla Segreteria

In obbedienza ai di Lei rivisti
comandis i uoite ^{aviso di convocazione} ~~accordato~~ venuo oggi
spedito a ciascheduno dei Signori
~~Cameristari~~ ^{degli} ~~alpi~~ ^{loro} ~~loro~~ ^{foranissime}.

I seni favorissime e preciose
hanno già mandata la loro ^{la signora} ~~risposta~~ ^{le quali}
relazioni di me sono inviate ~~che~~
sia sta attenendo in borze di stampa
da esse dopo uerette distribuite
in di compendio la Giunta e
a lli Grandi siglieri. Lo stesso cosa
fatto per quelle che mi saranno
consegnate dagli on^o Seni Costa
e Pessina.

Compiò al dunque proseguo quanto
si appugni all' 808 e mi terò
ovrato ^{di ogni occasione} ~~dei campanili~~ ^{che qui}
si "Urrà" di servire ^{che} ~~dei~~ ^{che}
piace ~~di farne~~ ^{che} ~~dictamente~~
giubilo da oggi non sarà più
~~intento~~ ^{che} ~~è~~ ^{che} ~~è~~ ^{che} ⁵⁷

Commissione speciale per
l'esame del nuovo codice penale. Firenze 15 Settembre 1888

PRIMO PRESIDENTE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DI FIRENZE

Gabinetto

Avviso di
convocazione

La Commissione speciale incaricata dal
Senato dell'esame del Progetto di legge
per l'approvazione del cod. pen. per il Regno
d'Italia, già approvato dalla Camera dei
Deputati, è convocata per giorno 8 di ottobre
sino alle ore 10 del mattino in Firenze nel Palazzo
dove ha sede la Corte di Cassazione.

Il sottoscritto nel rivolgere questo av-
viso agli Onorevoli Colleghi nostra piena
fiducia che l'esi memoria dell'impegno contratto
nell'ultima loro riunione dello scorso Giugno
saranno solleciti di intervenire all'adu-
nanza per la quale sono convocati, onde
riprendere e condurre a compimento il
lavoro della Commissione per la riapertura
del Parlamento.

Agli Onorevoli Senatori

Giurietti - Bargoni - Calenda -
Canonica - Cotta - Diodati - Eula -
Ernani - Giuglietti - Majorana - Manfredi
Paoletti - Ripa - Uccioni

Il Presidente
P. D. Siglai

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME

del

NUOVO CODICE PENALE

Firenze, 15 settembre 1888.

OGGETTO

Avviso di convocazione

La Commissione speciale incaricata dal Senato dell'esame del Progetto di legge per l'approvazione del Codice penale pel Regno d'Italia, già approvato dalla Camera dei deputati, è convocata pel giorno 8 del prossimo ottobre al tocco, in Firenze, nel Palazzo dove ha sede la Corte di cassazione.

Il sottoscrittto nel rivolgere questo avviso agli Onorevoli Colleghi nutre piena fiducia che Essi, memori dell'impegno contratto nell'ultima loro riunione dello scorso giugno, saranno solleciti di intervenire all'adunanza per la quale sono convocati, onde riprendere e condurre a compimento il lavoro della Commissione per la riapertura del Parlamento.

Il Presidente

P. O. VIGLIANI.

Agli Onorevoli Senatori

AURITI - BARGONI - CALENDA - CANONICO - COSTA - DEODATI - EULA
- ERRANTE - GHIGLIERI - MAJORANA - MANFREDI - PAOLI - PESINA - PUCCIONI.

61

Torino li 14 Settembre 1881

Sig. S. J. Direttor

dun'ora ricevuta con
tegrammo (14 settembre)

In conformità delle istruzioni datami
da S. E. Vigliani, Presidente
della Commissione Senatoria
che deve riferire sul Codice
Penale, le invetto la Rela-
zione sul libro III dello
stesso fu incaricato, e volle
relaxare un fascicolo con-
tinenti le proposte e voti
della Commissione su detto
Libro.

Questa Relaxazione che è un progetto
da esaminarsi dalla Com-
missione dei voti dato
alla stampa: Essa abbia
la bontà di mandarmi le
bosse della medesima e
dei voti e proposte, affinché
io le corregga: e quando
la corretta più da me fatta
essa, sempre secondo la istru-
zione di S. E. Vigliani, man-
terò le bosse a tutti:
Comprometti la Commissione
da relaxare ~~non~~ e i voti
non faranno prompto de-
finitivamente se non dopo
che la Commissione li abbiano
approvati.

Dopo la sua cortesia

S. J. Direttor
della Segreteria
del Senato del
Reyno

Roma

a voler mi mirare le prime
cosse per le opportune
conversioni non a
Firenze, ma a
Pontassieve, or mi
farà pervenire tutto
quanto ha relazione
ai lavori degli altri colle-
ghi sul codice Senale.

Mi te d'chiamo

Mo sevolo

D. Gherio

Archivio storico del Senato della Repubblica

Il GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DEI CULTI

Roma 20 Giugno 1888

N^o 27. habimmo
di legge
Progetto di
N^o 96.

STATO DEL REGNO

Indetto il 21. 215.

Giugno 1888. da 280.00
1959. per

Da S. E. il Presidente
della Camera dei Deputati,
mi è stata comunicata, con
la lettera qui accesa in copia
la raccolta delle proposte, voti ed
osservazioni della Commissione
parlamentare e di vari deputati
sul progetto del codice penale che
è ora sottoposto all'isame del Senato.

Affinché la Commissione
nominata per lo studio del pro-
getto possa avere conoscenza
in un affatto ad inviare all'E. V.
sulla raccolta, mentre la prego di gra-
digli i sensi della mia profonda
osservanza.

Il Guardasigilli
Granatelli

A. S. L.
il Presidente del Senato
del Regno

Roma

Copia

Camera dei Deputati.
Ufficio della Presidenza
Segreteria.
N° 2396. r. postuale

Progetto
Nuovo Codice Penale

Copia

Roma 10 Giugno 18

In conformità quanto
veniva stabilito per comune con-
senso nella seduta del 9 giugno
il portavoce si prega d'inviare
all'E. V. la raccolta a stampa
delle proposte, voti ed osserva-
zioni della Commissione per
lamentare e di vari Deputati
sul codice penale.

In pari tempo trasmette
anche all'E. V. alcune proposte
manoscritte dell'On. Simeoni
e che sono il riassunto del discorso
pronunciato dallo stesso On.
Deputato, per cui anche questa
Presidenza sollecita oggi, dopo
compiuta la stampa dell'ultimo
sovraccitato.

Il Presidente

Simeon Biancheri

I. S.
il Ministro d'Industria e
Affari Esteri

Roma



Copia

Riassunto dei soli espressi dall'on. Deputato Simeoni nella discussione del Codice penale - spiegati col suo ragionamento.

1° In tema della retroattività del nuovo codice si associa interamente al progetto - e cioè per l'applicazione di esso anche alle condanne passate in giudicato, con l'alinca del progetto: "si sostituisca la pena più miti, per ipecie o per durata, l'abilità della legge vigente per il reato definito nella sentenza".

2° E così la prescrizione, da dichiararsi dal magistrato, trattandosi d'azione, e da non potere formare materia di grazia.

3° Appiende alla libertà condizionale ed al sistema cellulari misti.

4° Su gli effetti delle sentenze, chiede chiarimenti al progetto. La formula, Salvi i diritti di Sciri, non può aggiungersi né all'ipotesi che il fatto non costituisca più reato nel nuovo codice, né a quella che l'azione si trovasse estinta per la nuova legge.

5° Per i reati dello straniero contro lo Stato nero all'estero, i pel giudizio come ultimo presidio. Appoggia il concetto che la espulsione sia autorizzata dal potere giurisdicitorio.

Sa la proposta che alle parole della commissione:

"sopra uniforme ordinanza della Camera
di Consiglio" - siamo sostituite le altre: "sopra
uniforme ordinanza della Sezione d'Accusa."

6° - Preferisce in ordine a tali reati l'applicazione della legge più mitte, italiana o francese.

7° - C'è con la Commissione, in quanto all'incapacità di fessare - per condannato all'ergastolo - dal momento del delitto.

8° - Approva, che la riconoscione delle spese processuali salvi il necessario alla famiglia del condannato.

9° - Sostiene la scuola penale classica.

10° - Giustifica la definizione della infusabilità, contenuta nell'art. 47.

11° - Combatte il rinvio al manicomio dell'assoluto, da parte del potere giudiziario associandosi alla commissione per l'alinea dell'art. 47.

12° - Difende l'ubriachetta come delinquente e penal, e la sua punizione come appartenente al pubblico costume.

13° - Sostiene l'esattezza dell'articolo 50 per le cause escludenti la punibilità.

14° - C'è col codice germanico ed inglese

per determinare nel detto articolo il giuramento a farvere o si, in un suo appar-
sentire.

17^o - C'è con la Commissione perché l'età maggiore resti a 21 anni.

18^o - Trova troppo limitato al 6^o della specie il beneficio delle circostanze attenuanti, confrontandolo col codice vigente.

19^o - Propone che lo si determini con la diversa facoltativa del 1^o e anche del 6^o per lo meno nei casi di reati non gravi contro le persone, in avversione dell'articolo attuale 683 riguardante l'oppresso.

20^o - Appoggia la proposta della Commissione, perché le circostanze personali aggravatrici non si estendano al complice sol perché ne abbia scienza così come non può farsi per le scusanti.

21^o - Si manda alla Commissione per diffondere i reati dei sordi-muti secondo l'attuale codice.

Sostiene, specialmente, la diversa responsabilità di quelli fra essi che fanno legge e scrivere.

22^o - Per la recidiva, combatte le proposte della Commissione: sostiene il progetto così come

- e formulato*
- 21° — Crova ottimo il concetto, che si può non accettare la remissione della parte.
- 22° — Vorrebbe che si proteste non accettare anche l'amnistia.
- Crova giusto, in caso di amnistia, lasciar integra in sede civile, l'affine civile.
- Combatte la salvezza dei danni ammessi nella funzionalità, di cui all'art. 86 in caso di amnistia non rifiutabile.
- 23° — Sostiene il progetto, contro la commissione, perché la pena dell'ergastolo si prescriva in 30 anni.
- 24° — Appoggia la commissione perché in linea di precedato si adotti anche la sanzione dell'art. 174 del codice Socrate; e perché sia reato anche la negoziazione della pecunia pubblica.
- 25° — E con la commissione per la formula dell'art. 101.
- 26° — Desidera rifatta, e più determinata e più circoscritta, la locuzione, e la sanzione degli articoli 173 - 174.
- Al 174 chiede la soppressione delle parole: "turbà la pace delle famiglie".
- 27° — Crova che le latitudini nelle

- piene professero essere di alcunanto tem-
perate.
- 28° — Trova proporzionale le penali-
tati contro le persone e non morti, come
Salmo assumerai.
- 29° — Ritiene che la uccisione dell'agente
della forza pubblica per causa delle sue
funzioni vada compresa nell'art. 274 n. 6.
- 30° — All'art. 193 propone che la uenita
di fuoco si punisca egualmente, se se-
guita in danno di Senatori o di de-
putati.
- 31° — Alla rubrica dei pubblici ufficiali
è con la Commissione per aggiungere
gli insegnanti dello Stato, delle provincie
e dei comuni, e dei delegati scolastici.
Propone pero aggiungervi anche gli
avvocati e procuratori legali per l'esercizio
del loro ministero.
- 32° — E' con la Commissione, perché il
reato formale di falsa testimonianza
si confonda col solo rinvio della causa
a motivo della falsa testimonianza.
- 33° — E' con la Commissione per esclu-
dere il reato di spugnare in materia
civile.
- 34° — All'art. 212. propone aggiungersi

- La parola dolosamente
- 35° — Si misse alla commissione, per chi non vi sia reato d'espugno arbitrario delle proprie ragioni senza violenza fisica o morale.
- 36° — Approva l'art. 231 sul duello e vuole punta la fida secondo l'articolo 226.
- 37° — Sostiene l'interpellanza nel penale per il uso di un documento privato falso.
- 38° — Si misse alla commissione, perché la revocazione della parte sia ammessa in ogni studio del giudizio.
- 39° — Combatte l'esistenza del reato d'incubo.
- 40° — In gli articoli 336 e 387 sostiene non poterri essere reato di concubinato, se il marito feriva una donna fuori la casa maritale, ed in ogni caso, se vi era separazione formale.
- 41° — Trova giuste le fene per reati contro la proprietà.
- 42° — Ritiene la rapina compresa nell'art. 38°.
- 43° — Combatte il reato d'insolvenza dolosa, dell'art. 39°, mandarli alla commissione.

L. 10. — Propone che all'art. 121 siamo
privi e punite anche le voci o
grida dello spacciato di stampa,
le quali oltraggino il funzionario
o il privato, esendo come i possibili
disordini e ragioni, e punto decorse
per vivere civile.



Sinato: Luigi Simeoni

Archivio storico del Senato della Repubblica

Processi verbali della commissione
per l'esame del codice penale

ASSR

Archivio storico del Senato della Repubblica

N^o 1.

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1887-88

PROCESSO VERBALE

MEMBRI dell'Ufficio o Commissione intervenuti	
<p>Vigiani Cirante Ghiglieri Pecoli Majorana Manfredi Eula Reodato Costa Auriti Canonica Settimano Calenda Puccini</p>	<p>Addi 20 Giugno 1888 La Commissione pel disegno di legge „Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia, art. 96, riunita alle ore 4 p.m.⁽¹⁾ di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori procedette⁽¹⁾ a costituirsi, nominando Presidente l'on. Senatore Vigiani, a Vice Presidente il Senator Ghiglieri e a Segretario il Sen. Puccini. Il Presidente pose in discussione se debba accettarsi il metodo proposto dal Governo dei tre per approvazione la discussione d'approvazione del codice, considerandolo come allegato al Progetto di legge. La Commissione accettò in apprezzata il metodo proposto, salvo e riservata la facoltà di ritornare sulla deliberazione presa, ovvero riconoscere la nece- sità di seguito all'esame del progetto. Il Presidente pose in discussione se debba accettarsi il sistema della approvazione dei sexti proposta nel Progetto del codice - la commis- sione ad unanimità accettò la bipartizione. Si ritorrà in questione, riconosciendone la</p>

Il Presidente

Il Segretario


granta; diritta a stabilire se le riforme nel Codice d'Procurement
Penale che faranno necessarie per cui quanto riguarda le campe-
tenze, debba esser fatta per legge o per semplice Decreto Reale,
Il Senator Costa richiede l'attenzione della Commissione ^{suggerito} ~~sotto questo paragrafo~~
dell'art. 2 del Progetto di legge: e propone che in massima si rispettino
il principio in massima il principio della retroattività della nuova
legge alle sentenze passate in cosa giuridica, riservando a ulteriori
studi l'esame di qualche disposizione che tenda ad ammorcire il
principio della non retroattività di fronte alle penne già avvenute
in sentenze passate in giudicato, in specie per i casi nei quali
il fatto costitutiva reato per la legge antica non lo sia più
la nuova & ha compimento a maggioranza approva la proposta posta.

Il Presidente richiede la Commissione a deliberare di mettere nella
scala penale debba porti come pena maggiore quella di morte. La
Commissione ad unanimità dichiara di aderire al progetto presentato;
i commissari espongono le diverse ragioni per le quali sono
venuti, partendo da diversi principi, ad una concorde conclusione.
Le ragioni sono accennate dai commissari saranno espresse
nella Relazione al Senato.

La comparsa si avvia il seguito della
disposizione a domani alle 2.

Il Segretario
Mauri

Il Presidente
Vigiani



SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1888

PROCESSO VERBALE

MEMBRI dell'Ufficio o Commissione intervenuti	
	Addi 21 Giugno 1888
Vigliani P.	
Ghiglione V.	
Pavoli	
Manfredi	
Ettore	
Canonica	
Acosta	
Sestini	
Deodata	
Cravatta	
Costa	
Neacorane	
Acciari	
Ruccinelli	

pel disegno di legge sulla Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia (st. 96)

riunitosi alle ore 2 p.m. di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori

procedette⁽¹⁾ ad continuare l'opera del titolo della pena - Il Senato in discussione ritiene la compagine ad un anno sia il limite minimo della pena reclusiva e della detenzione debba esser lo stesso e diverso. Che il Senator Costa concorda che il limite minimo debba esser uguale fra le due penne - ritiene peraltro che dovrebbe esser maggiore il limite minimo, ma intanto si riserva all'opera dei singoli articoli del libro 2. - Il Senator Calandri concorda nella riserva del Senator Costa a Il Senator Sestini vorrebbe che la pena della reclusione quando più conta in un corso giudizioso fin da quando si comincia a dipungere. Dopo una lunga discussione la commissione ognì deliberazione fu tale questione dopo l'opera della commissione contenuta neli libri 2. e 3. è accertata però in massima il parallelismo fra le penne della reclusione e della detenzione - E riservata pure la questione del diritto lasciato ai Magistrati la latitudine nell'applicazione della pena, come propone il Senator Orsi e restringendo così detta facoltà secondo ai Magistrati - Altre due questioni che sopra si era discusse ai commissari che faranno in carico a riferire alla commissione di sentire conto e d'esporre il loro parere in proposito - ha concurso il Segretario

^{(1) Deliberazione presa.} Il Presidente
^{rispetto alle} si riserva di esprimere nel tempo la commissione della pena
alla libertà condannata sebbene debba non far legge
a quale autorità spetti conceder quella a questo

Il Senator Gagliano richiede l'attenzione della Commissione per l'elenco
del 23 del Progetto - Il Senato vota nello che rimaneva de la proposta
una delle armate progetta proposito ~~che~~ ai numeri di "titoli".
Il Senator Calandri osserva che il ragguaglio di 10 pagine non è determinante
più di che nell'ag 22 gli fu presentato, comitato vota e quindi tale osservazione
può essere corretta come tale si è ragguaglio fatto precedente - Secondo
cui che dovrebbe solo mettere a favore d'un istituto di Banca
anche questo punto è controvertibile, come gli altri relativi al titolo
della pena, poco riservato.

Il Senator Gagliano richiede l'attenzione della Commissione per l'ag 96; a cui
sotto appunto si capisce l'abrogazione anche quello della perfetta
tutela della pena.

Il Senator Marafioti e Bettarini vogliono che si tempo si prende in
giù come l'ag 47 del Progetto.

Il Presidente esce forte concordante che appunto d'esso debba essere
dato in la questione del tempo in cui viene presa la minor ~~pena~~
agli affetti penali. La commissione riconosce la giustizia della proposta,
e si uerra d'arrivedarla in volvedere.

Il Senator Calandri riteneva che debba essere oggetto d' studio anche la
disposizione dell'ag 39 e che debba concordarsi il canone d'
industria colle penne restringere in ragione della loro gravità;
non potendo in questa parte varcare.

Il Presidente propone che si dividano l'espone del progetto in trentatré
parti - 1^a parte - 1^o libro. 2^o parte secondo libro costituita dalle
varie le persone e con le proprietà - 3^o parte secondo libro
i due debiti contro le persone e le proprietà: 4^o parte -
Contaminazioni - Per quanto si riguarda questo Comitato, si
di quale tutti i membri della Commissione concordassero la
loro proposta e le loro operazioni - Cosa che i Comitati
che dovranno ^{alla Commissione} fare riferimento su questa delle quattro parti si adoperino
per far ristatazione, o di renderci riposte d'rispondere sulla quale
una voce divergente.

Il Senator Canonico propone che la 2^o parte venga sia costituita dai primi
sei titoli del libro 2 - la 3^o parte dagli altri titoli del libro 2 -

Il Presidente aderisce a tale proposta.

Il Presidente vedi delegato dal numero dei quattro Comitati -

Il Presidente propone per la 1^o parte il Dott. Senator Saffi e -
per la 2^o parte Senator Canonico - per la 3^o parte -
il Senator Costa - per la 4^o parte il Senator Pucciani -
la commissione appurra la proposta del Presidente
di stabilire che le opposizioni dei ~~membrini~~ ^{membrini} ~~comitati~~ ^{comitati} ~~comitati~~ ^{comitati}
più tempi entro il 15 Agosto prossimo o
dopo di che l'adunanza è sciolta.

Il Segretario
J. Muret

Il Presidente
Vigiani

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1887-88

PROCESSO VERBALE

MEMBRI

dell'Ufficio o Commissione
intervenuti

Addi 8 Novembre 1888

La Commissione

S.E. Vigliani Prof.
Gagliano Prof.
Cipolla
Canonica
Paoletti
Quaranta
Manfredi
Deodati
Leotta
Serranti

pel disegno di legge per facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale (N. 96)

riunitasi alle ore 1 pomeriggio di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori, facendo le funzioni di L^o il Dr. Coda

procedette⁽¹⁾ alla discussione intorno al modo da seguire sulla discussione del progetto.

E rimane intesa che, fatto regolare i rapporti alle proposte di cui sopra fatta,

a) intorno alla facoltà di attribuire al governo di pubblicare il codice con pieni poteri, la questione viene riformulata nell'art. 1 della legge;

E rimane intesa alla facoltà di fare per decreto esclusivamente leggi legislative, che la questione viene riformulata nell'art. 2;

e) intorno all'ordine del giorno proposta della Commissione, che quello d'altro, prende le deliberazioni che farà il Ministro, dovrà volerlo prima della votazione dell'art. 1 della legge.

D'intorno alla distribuzione del lavoro, che esponente relatore prenderà le parole per rispondere alle osservazioni che verranno fatta alla parte sulla quale ha riferito.

Il Presidente

Il Segretario

(1) Deliberazione presa.

Vigliani

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1887-88

PROCESSO VERBALE

MEMBRI
dell'Ufficio o Commissione
intervenuti

Addi 11 Novembre 1882

La Commissione

Sigleani Seg.
Giglioli V.P.
Pucciani Seg.
Antoni

Manfredi
Sula
Canonicco
Geovanni
Costa
Majocchini
Pessina
Emante
Calenda

pel disegno di legge: "Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per Regno d'Italia".

riunitasi alle ore 1 pomeriggio di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori

procedette⁽¹⁾ =

Il Senator Costa chiede il parere della commissione sulla proposta del Sen. S. Pessina diretta a concedere il diritto in capo d'appannaggio contro un membro del Parlamento che il diritto ad apposito querelato d'appannaggio è provare la verità dei fatti appurati - la commissione riconosce la giunta sulla questione, e incarica il Pres. Senat. Costa a richiedere al Senato che si illeciti alla commissione coordinativa di rivolgersi al gruppo, non appurandosi che essa la commissione stessa intenda uscire a favorire la proposta. Pessina.

Il Senator Sula incarica la commissione a riconoscere il presidente del Senato in considerazione di spiegazioni. La commissione incarica il Relatore di dichiarare che la spiegazione è grave, ma rimanendo nella sua maggioranza nella voce già deliberata un disonore che proponga oppo essere purgato in

Il Presidente

Il Segretario

spese come oggetto di Studio e qui riportamento del
il progetto Senatorio che aveva avuto.

Il Senator canonico ne faccio parola sollecitamente al Senato relativa
al progetto dei voti - a' consigli dei magistrati il Senator
canonico si dar conto delle relazioni europee, tranne
tanto che altre indagini ti siano state fatte volte
proposte presentate dalla Com. Repub.

Dopo si debba adunanza i Senatori

Ms segret.
D. Guccione

Ms Segreto
Vigliani

ASCR
Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1884-85

PROCESSO VERBALE

<p>MEMBRI dell'Ufficio o Commissione intervenuti</p> <hr/> <p>Filziari, L.</p> <p>Guglielmi P. M.</p> <p>Aventi</p> <p>Costa</p> <p>Ervante</p> <p>Manfredi</p> <p>Paoletti</p> <p>Devodati</p> <p>Famociso</p> <p>Eula</p> <p>Pessina</p> <p>Palenda</p> <p>Cucciniello</p> <p>Majorana, F.</p> <p>Tubaro</p> <hr/> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>Addi 15 Novembre 1888</p> <p style="text-align: center;"><u>La Commissione</u></p> <p>pel disegno di legge. Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per Regno d'Italia. (N. 96)</p> <p>riunitasi alle ore 1 p.m. di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori</p> <p>procedette⁽¹⁾ depurando alcune questioni sollevate nel corso delle discussioni tenute al Senato.</p> <p>Sulle questioni sulla pubblicità del commissario penale e la unione nei termini stabiliti dal progetto, e sulla permanenza del pubblico ministero in capo al deputazione si abbarronò, e niente sulla convenienza di negar il rito di proporre questa di adozione al corrispondente dei quali la legge si trova già presentata, il rel. della commissione che la commissione debba tener fissa la discussio- ne prof. I senatori Ervante e Paoletti combatterono il progetto e fatti le ragioni esposte dal Relatore. Il Relatore aveva debbuto tener fissa la discussione già presa, pur di pronunciare la giurisprudenza affair gran e numerosa d' studio fu risposto all'ultimo punto cioè al negar il rito querelare al corrispondente dei quali la legge appunto è stata giuridicalmente pronunciata - e approvata la proposta del Relatore con Il Presidente volto a far e cosa S. ha commissario non è segretario cuius uter optet designari gra pass. Filziari Puccini</p>
--	---



Votanti, 90

Messi eletti, 46

ebbero maggiori voti, e risultano eletti:

Viglian	, 83
Unglioni	, 81
Cunini	, 80
Pepina	, 79
Puccioni	, 78
Matfredi	, 78
Colza	, 77
Calenda	, 77
Paoli	, 75
Canonica	, 73
Desodati	, 72
Eula	, 71
Sivante	, 70
Majurana	, 65
Dargoni	, 55

Seguono: Piroli, 20; Lampertico, 11; Virelleschi, 12; Poggi e Cefarini, 8; Cambrai Digny, 6; Pierantoni, 4; Caldera, Carlo, 4; Griffini, 4; Robecchi, Cavallini, Favale, Quarneri, Sacchini, Coste, 3; Gadda, Giorgini, Ferraris, 3; Vagelli, Corsi Romualdo, 2
Con un voto per ciascuno: Celestia, Melufardi, Fusco, Molefleott, ~~Bonfiglio~~, Marinelli,
Schede bianche, 5
Schede nulle, 2
Dorilli, Finali

Damiano Apanti
J Langher
J Paternoster



L'approvazione de' varii
atti mandate entro
il 15 Agosto si comincia,
varii secondi le 30 di settembre,
buonissima signora

1^a. parte - libro 1^o

Senatore Settimi

2^a. parte - libro secondo

Titoli da 1 a sei
inclusivi

Senatore Lanomio

3^a. parte - libro secondo

~~Titoli gli altri~~
Titoli

Senatore Costa

4^a. parte - libro terzo

Sen. Saccoccia

Petizione
al Senato del Regno d'Italia

Signore Senatori,

213.

In conformità dello Statuto, il sottoscritto, deplozando il modo, come, con cuor peggiero, la Camera, quasi a disprezzo e per ira e rancore contro la venerata parola del Papa e di tutto l'Episcopato italiano, ha approvato il nuovo Codice e, con esso, disposizioni irragionevoli e liberticide, contro il primo ordine de' cittadini, qual'è quello de' Sacerdoti, eleva la sua voce, con quella franchezza, con la quale, altra volta, fece richiami al Re di Napoli, per dichiarare al Corpo Conservatore, per esaltanza, delle Istituzioni libere dello Stato, che non approvi, qual'esso è, il nuovo Codice, perché contrario allo spirito e alla lettera della Legge fondamentale della Nazione, e a quanto, con solenni proclamazioni, si è promesso all'Europa e a tutto il mondo civile -

Il sottoscritto si augura che, dai Signori Senatori, che sono e debbono essere i vigili ed onniali custodi della Monarchia Costituzionale, si accoglierà favorevolmente queste sue postulazioni, e che non si farà compiere il più immenso ed orrendo attentato, che si potesse perpetrare, sotto la forma bugiarda della Giustizia, ai danni della Libertà delle persone, consacrate al Culto, della Chiesa e del Vicario di Dio, senza del quale, i regni potrebbero infallibilmente in irreparabile e fatale rovina!

Catanzaro /2 giugno 1888

L'unico postulante
Appaltato da Sigro
gio Deputato
al Parlamento Italiano
98

S. R.

Da custodirsi fra gli atti
relativi al progetto di legge
concernente il cod. penale -

Giueta conformi ordini conformi
di S.E. il Presidente

ASL

Archivio storico del Senato della Repubblica

Riserbatissima

213.

Guerre!

Seguiate col Diamiratore della
Solitua de' d'Azeglio, Cavour, Ri-
cosoli, Lamarmora ed altri Egiz-
gi Patriotti, che, colla Divisa:
„Italia e Vittorio Emanuele., fecero
svoltolare il vessillo Nazionale,
da Novara a Roma, in un abbaglio
gio 1860, annunzian in queste Provin-
cie, sicome Ristoratore di Morale e di
Giustizia, Liberatore e Riparatore, il go-
verno del gran Re, proclamato Pa-
dre della Patria Italiana; eh, dal 1860
in poi, sempre che' cose contrarie a que-
ste fore parsole vedessi minacciarsi,
io ho sempre arditto elencare la mia
voce, contro quanto temeva si perpetras-
se, ai danni della Patria ed in contraddi-
sizione delle solenni Promesse fatte!...
Il nuovo Codice, cheche si uocasse sia
uomini Politici, fuori e dentro del Parla-
mento, manifestandosi a me come esigiale
alla Libertà, mi neggo astretto rinettere,

a Vostre Eccellenze, l'annesso Pastorello,
ne, coll'istante preghiera, che si essa
si tenesse conto nel Senato.

Il povero mio fratello, Senatore Tassanini,
che da due anni gira nel letto, non pro-
tendo più scrivere, per mio mezzo, di-
chiara che Egli intende unirsi alla
Protesta, fatta dal carissimo e venerando
suo Collegho, il Senatore Costagnotto, chia-
ro ed illustre Veterano della Camerata
toliziano, il quale, ad 87 anni, ha creduto
essere suo dovere imprescindibile far
percuire un suo atto di Protesta contro
una Legge, che l'Europa ed il Mondo
Civile guardano con orrore, sinora con-
trarie a quello Statuto Fondamentale,
ch'è, e dovrebbe essere, base intangibile
della Monarchia Tagivarese?

Il Senato deve correggere le volte e gli
errori di uomini, che più che agli
interessi farfuganti della Libertà, hanno
voluto soddisfare alle ire ed ai rancori
di una Setta....

Sarà più parlar, giovinetto, aspre e dure
parole al Re di Napoli, nel vero intere-

se della sua Dinastia; ora, vecchio, serio e
manifesto, all' Eccellenza Vostra, questi miei
parlamenti, cui il Senato favore gravato
più convoca alla Gloriosa Dinastia di
Savoia ed alla nostra carissima Italia,
contro una Legge che puossi dire
sare Violatrice della pubblica e privata
Libertà, attentando alla prima
delle umane Libertà, qual si è quella
della propria coscienza?

Vostro Eccellenza mi perdoni dello sfoglio
e mi comoda di potermi professare:
Catanzaro li 12 giugno 1888.

Sua Eccellenza
Il Presidente del Senato
del Regno d'Italia

Sue Proprie Mani

di Vostro Eccellenza
Signorile Denuissime
Ippolito del Marchese de Risi
ex Deputato

H:96



Ordine del giorno della Commissione

Il Senato prende atto delle dichia-
razioni fatte dal Ministro relati-
vamente ai voti espressi dalla sua
commissione e da quelli che prendero
parte alla pubblica discussione e
passa alla votazione all'art. 1.
del progetto di legge.

Per la commissione
Il Presidente
F. Gigliani

Senato del Regno

LEGISLATURA 16

SESSIONE 2

*Il Presidente sottoscritto attesta che il Senato nella seduta
del giorno 17 Novembre 1888 ha approvato il progetto di legge
del tenore seguente:*

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, raviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1º dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intendranno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.



S. Farini

SENATO DEL REGNO

Roma, addì 17 Novembre 1888

PRESIDENZA

501
N. 454
2992

OGGETTO DELLA LEGGE

Facoltà al Governo di
pubblicare il Nuovo Co-
dice penale per il Regno
d'Italia

Documenti a corredo

Il sottoscritto Presidente del Senato del
Regno pregiasi trasmettere a S. E. il Signor
Ministro di Grazia e Giusti-
zia e dei Culti

il progetto di legge in margine indicato che
il Senato adottava nella tornata del 17 corrente
al seguente

Ordine del giorno

Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte
dal Ministro relativamente ai voti espressi dalla sua
Commissione e da quelli che presero parte alla
pubblica discussione e passa alla votazione dell'art. 1.

All'Ecc.mo Signor Ministro a Del progetto di legge.,

di Grazia e Giustizia
e dei Culti

Roma.

107